



Pubblicazioni
Centro Studi per la Pace
www.studioperlapace.it

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE

**IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA ALLA
DEFINIZIONE DEL REATO DI TERRORISMO INTERNAZIONALE**

Tesi di laurea in
Diritto internazionale

Relatore

Prof.ssa Antonietta Di Blase

Presentata da

Alessandra Ferrandes

a.a. 2004-2005

INDICE

CAPITOLO I

Il reato di terrorismo nella storia e nel diritto internazionale

- 1.- Evoluzione del significato e della definizione di terrorismo nel diritto internazionale
- 2.- Terrorismo e diritto internazionale umanitario
- 3.- Applicabilità ai reati di terrorismo del principio della universalità della giurisdizione

CAPITOLO II

Il contributo della più recente giurisprudenza italiana alla definizione di terrorismo internazionale

- 1.- La sentenza del gup di Milano n°28491/04
- 2.- La sentenza del Tribunale di Brescia
- 3.- La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n°669/05

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

APPENDICE

Sentenza Forleo n°28491/04

Sentenza del Tribunale di Brescia del 31/01/2005

Sentenza Suprema Corte di Cassazione n° 669/2005

PREFAZIONE

A partire dalla fine del 2004, la giurisprudenza italiana si è occupata di due importanti questioni connesse alla problematica del terrorismo internazionale, che hanno riaperto un antico dibattito sulla difficoltà di procedere alla repressione di reati di “terrorismo internazionale”, anche per la mancanza di una definizione di terrorismo universalmente accettata.

Nella presente ricerca sono stati ripercorsi, in termini storici e cronologicamente ordinati, i momenti che hanno visto giuristi e politici impegnati nel tentativo di dare forma ad una definizione di terrorismo.

Sono state poi descritte le situazioni che hanno dato origine al primo tentativo di definizione risalente al 1926 in Romania, fino a giungere al periodo successivo all’attacco terroristico dell’11 settembre 2001, episodio cardine per le modalità eccezionali e per le implicazioni mondiali.

Sono state quindi sottolineate le difficoltà per gli stati di concordare una definizione globale di terrorismo e la rapida fioritura, invece, di Convenzioni settoriali.

Gli studiosi hanno privilegiato, infatti, un approccio al problema del terrorismo più settoriale, che ha portato all’approvazione di svariate Convenzioni contenenti definizioni di terrorismo e di atti terroristici.

Alcune sono particolarmente significative, perciò mi sono soffermata su una di esse, la Convenzione del 1999 sulla repressione del finanziamento del Terrorismo, che può essere considerata la prima Convenzione mondiale di diritto internazionale penale, contenente una definizione di terrorismo nella sua globalità.

Così è stata chiarita, in un momento successivo, la motivazione dell’affermarsi delle Convenzioni settoriali ed evidenziate le problematiche relative alla persecuzione degli atti di terrorismo internazionale, secondo il suddetto tipo di Convenzioni.

Centrale è la discussione relativa alle definizioni settoriali di terrorismo, che si occupano solo di aspetti ben determinati di esso; la mancanza di una unitaria definizione di terrorismo e atti terroristici conduce lo studioso ad una serie di difficoltà collaterali, come lo

stabilire una netta linea di demarcazione tra i reati comuni e terroristici.

Leggendo questa prima parte della mia tesi si avrà, quindi, un panorama degli avvenimenti e delle problematiche di definizione, che permetterà di comprendere lo scenario nel quale si collocano le motivazioni delle recenti sentenze italiane sul terrorismo.

Il secondo capitolo è intitolato “terrorismo e diritto internazionale umanitario”; originariamente quest’ultimo veniva definito “**diritto internazionale di guerra**”, evoluto poi, prima di assumere l’odierna denominazione, in “**diritto dei conflitti armati**”.

Questa parte è incentrata sullo sviluppo delle problematiche connesse al “terrorismo di Stato” e ai “conflitti armati”.

Determinante è stabilire con precisione la differenza tra atti terroristici e atti commessi nell’ambito di conflitti armati e guerre di liberazione nazionale, essendo, questi ultimi due, espressione del diritto internazionale umanitario.

Il bisogno di questa demarcazione ci riporta all’originaria problematica di definizione di terrorismo e atti terroristici.

Le Convenzioni equiparano le guerre di liberazione ai conflitti armati, producendo, quindi, una separazione tra combattenti, protetti dal diritto internazionale umanitario, e terroristi.

Ho affrontato l’argomento, inserendolo nel contesto settoriale delle molte Convenzioni che reprimono manifestazioni principali del terrorismo, qualificandole come crimini internazionali, secondo il diritto dei conflitti armati.

Il passaggio successivo è stato rilevare la valenza del principio dell’**“aut dedere, aut judicare”**, inserito originariamente nella Convenzione di Ginevra del 16 novembre 1937.

Esso stabilisce che, nel caso del compimento di atti terroristici, lo Stato, nel cui territorio si trovi l’accusato, deve estradarlo o perseguirlo.

La maggior parte delle Convenzioni settoriali è stata costruita seguendo questo principio, per questo poi definito della maggior parte degli studiosi “clausola universale” sul terrorismo.

Attorno ad essa si sono sviluppati schieramenti e discussioni, delle quali darò ampio riscontro.

Dopo aver trattato ed approfondito il problema nelle sue dimensioni

giuridiche generali, ho indirizzato la mia ricerca al recente panorama giurisprudenziale italiano, in particolare alle sentenze che, come ho già accennato, hanno coinvolto i giuristi del nostro paese intorno alle tematiche del terrorismo: la c.d. Sentenza Forleo n° 28491/04 e la n° 669/2005 della Suprema Corte di Cassazione.

Intorno a queste sentenze non si è ancora sviluppata una discussione da parte di studiosi e non si è arrivati alla formulazione di una dottrina; ho dovuto esaminare il problema, quindi, alla luce delle storiche problematiche che ho ampiamente descritto nei precedenti capitoli.

CAPITOLO I

IL REATO DI TERRORISMO NELLA STORIA E NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

PARAGRAFO 1: Evoluzione del significato e della definizione di terrorismo nel diritto internazionale.

La parola terrorismo ha assunto negli anni differenti significati: il primo è “regime politico, metodo di governo fondato sul terrore”¹, poiché utilizzata per descrivere i metodi repressivi e sanguinari impiegati dalla fazione al potere durante il periodo della Rivoluzione francese, definito “Il Terrore”².

Verso la fine del secolo XIX la parola iniziò ad assumere anche un altro significato: “l’uso della violenza illegittima, finalizzata ad incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o restaurarne l’ordine”³.

Attualmente viene, oramai, designato come “terrorismo” quello esercitato contro lo Stato e, più in generale, a fini politici, da individui che agiscono singolarmente o in organizzazioni.

Recentemente la parola terrorismo ha acquisito il suo ultimo e più esteso significato di **terrorismo “internazionale”**, caratterizzato per la presenza di una serie di elementi di estraneità rispetto alla comunità statale: ad esempio, azioni commesse nel territorio di uno Stato da cittadini stranieri a danno di Stati o cittadini stranieri o azioni commesse all’estero da terroristi rifugiatisi nel territorio dello Stato, sperando nell’impunità.

¹ *La piccola Treccani. Dizionario enciclopedico*, vol. XII, Roma, 1997, p.30. In questo stesso senso si esprimono altri autorevoli dizionari, tra cui mi limito a citare lo storico *Oxford English Dictionary*, vol. 9.II, Oxford, 1919, secondo il quale il primo significato della parola “terrorism” è quello di “government by intimidation”.

² Per un interessante esame delle origini della parola francese “terrorisme”, che sarebbe alla base delle corrispondenti parole nelle altre lingue europee, cfr. recentemente HUGUES, *La notion de terrorisme en droit international: en quête d’une définition juridique*, in *Journal du droit int.*, 2002.

³ *La piccola Treccani, cit.* l’*Oxford English Dictionary*, che dà per secondo significato della parola “terrorism” il seguente: “a policy intended to strike with terror against whom it is adopted; the employment of methods of intimidation; the fact of terrorizing or the condition of being terrorized”.

A partire dalla fine della prima guerra mondiale, giuristi e politici hanno dibattuto sulla nozione di terrorismo internazionale, cercando di elaborare una normativa allo scopo di assicurare la cooperazione tra gli Stati nella repressione del terrorismo internazionale, senza riuscire, però, ad accordarsi su una definizione standard di questo crimine.⁴

In particolare, questa ricerca mirava ad obbligare gli Stati contraenti a qualificare gli atti di terrorismo come illeciti penali nei propri ordinamenti interni, comminando pene adeguate e obbligare lo Stato, nel cui territorio si trovava il presunto terrorista, ad arrestarlo e sottoporlo a processo o, in alternativa, a consegnarlo ad uno Stato, maggiormente interessato ad esercitare la giurisdizione penale.

Analizziamo ora in modo cronologico i tentativi fatti dagli Stati al fine di definire il terrorismo, così da mettere in evidenza le ragioni che ne hanno impedito il successo ed accertare se, anche in assenza di tale definizione, gli atti considerati terroristici possano qualificarsi come crimini di guerra o crimini contro l'umanità.

Il primo tentativo risale al periodo successivo alla prima guerra mondiale: fin dal 1926 la Romania aveva proposto alla Società delle Nazioni Unite l'elaborazione di un trattato globale, che venne, però, preso in considerazione solo a seguito dell'attentato a Marsiglia del 9 ottobre 1934, dove persero la vita il Re Alessandro di Jugoslavia e il Ministro degli esteri francese Barthou.

Il comitato addetto ai lavori propose l'adozione di due progetti: uno relativo alla repressione del terrorismo e l'altro relativo all'istituzione di una Corte Penale Internazionale.

Questa fu la base per l'adozione della Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del terrorismo, adottata a Ginevra il 16 novembre 1937⁵ che, redatta in inglese e francese, non entrò mai in vigore.

Essa proponeva di obbligare gli Stati Parte a qualificare, alla stregua di illeciti penali, determinati atti criminosi enumerati nell'art. 2, ove commessi sul proprio territorio. Prevedeva, inoltre, l'obbligo per lo Stato nel cui territorio si trovasse l'accusato, di estradarlo o, in

⁴ Vedi Condorelli Luigi and Naqvi Yasmin, *The War Against Terrorism and Jus in Bello: Are The Geneva conventions Out of Date?*, in *Enforcing International Law Norms Against Terrorism* a cura di Andrea Bianchi, pag. 24

⁵ Il testo francese è riprodotto anche in *Europa e terrorismo internazionale*, a cura di Ronzitti, Milano, 1990.

alternativa, sottoporlo a processo e punirlo anche ove il reato fosse stato commesso all'estero, sia pure a certe condizioni (*aut dedere aut prosequi*).

La Convenzione per la creazione di una Corte Penale Internazionale, adottata, ma mai entrata in vigore⁶, offriva agli Stati la possibilità del deferimento dell'accusato all'istituenda Corte, in alternativa all'estradizione e al processo nazionale; l'art. 1 si limitava ad attribuire alla Corte la competenza a giudicare gli accusati dei reati previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del terrorismo.

Come fatti criminosi considerati espressione di attività terroristica, la normativa del 1937, art. 2 elencava: (1) i fatti intenzionali diretti contro la vita, l'integrità personale, la salute o la libertà dei capi di Stato e dei membri della loro famiglia, nonché delle persone rivestite di funzioni o incarichi pubblici, quando questi fatti fossero stati commessi in ragione di tali funzioni o incarichi; (2) i fatti intenzionali consistenti nella distruzione o nel danneggiamento di beni pubblici o destinati ad un uso pubblico appartenenti ad uno Stato straniero; (3) i fatti intenzionali di natura tale da mettere in pericolo vite umane attraverso la creazione di un "pericolo comune"; (4) il tentativo di commettere uno dei fatti sopra enumerati; (5) il fatto di fabbricare, procurarsi, detenere o fornire armi, munizioni, prodotti esplosivi o sostanze nocive in vista della commissione, in qualsiasi paese, di uno dei fatti sopra enumerati.

Le fattispecie enumerate nell'art. 2 avrebbero potuto, però, considerarsi atti di terrorismo, solo se i fatti fossero diretti contro uno Stato, esclusi, quindi, quelli diretti contro soggetti privati e solo se fosse evidente la diffusione del terrore; questa condizione sottolinea e precisa il metodo impiegato dai terroristi.

Non viene, però, fornito alcun criterio per individuare, tra i fatti elencati, quelli che avrebbero dovuto considerarsi di natura terroristica, anche a prescindere dal fine perseguito dall'autore.

Come abbiamo già ricordato, entrambe le Convenzioni del 1937 non entrarono mai in vigore, probabilmente a causa dello scoppio della

⁶ L'entrata in vigore era subordinata al deposito di sette ratifiche o adesioni e a una specifica decisione presa a maggioranza di due terzi dagli Stati Parte.

Seconda guerra mondiale, anche se qualcuno ha suggerito che, tra le ragioni della mancata entrata in vigore della Convenzione, vi fosse anche l'eccessiva ampiezza della definizione di atti terroristici.

Nel secondo dopoguerra un'ulteriore iniziativa è stata presa dalle c.d. Istituzioni Specializzate delle Nazioni Unite. L'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha promosso nuove norme per l'adozione di varie convenzioni a seguito dell'intensificarsi di atti di terrorismo aereo dalla metà del secolo XX, in particolare la Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963 relativa alle infrazioni e a determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, la Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili, la Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971 per la repressione degli atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile e il Protocollo di Montreal del 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale.

Anche nell'ambito dell'ONU gli Stati hanno privilegiato, fino ad epoca recente, l'approccio settoriale, occupandosi di nuovi aspetti del terrorismo e più generali rispetto a quelli affrontati nell'ambito delle Istituzioni Specializzate.

La principale difficoltà incontrata nell'adozione di una Convenzione globale sul terrorismo risiede nel tradurre la nozione corrente del terrorismo internazionale in una formula che possa essere recepita in una norma incriminatrice: nessuna delle tante definizioni del fenomeno in questione ha incontrato il favore della Comunità degli Stati, anche se una definizione settoriale è stata recentemente concordata ai fini della repressione del finanziamento del terrorismo⁷.

Il diritto internazionale, però, non cataloga il Terrorismo come crimine distinto, come categoria generale e autonoma, che si risolve negli atti definiti "terroristici" dalle Convenzioni settoriali.

Il terrorismo è stato definito "camaleontico" per la diversità di forme e manifestazioni con le quali si esplicita, anche se alcune ricorrono con costanza: (1) *depersonalizzazione della vittima*: i terroristi non agiscono nei confronti di una vittima o gruppo prescelto e ben determinato, le vittime sono casuali. Essi perseguono un fine e le

⁷ Convenzione per la Soppressione del Finanziamento del Terrorismo sottoscritta a Bruxelles nel 1999

vittime innocenti sono considerate esclusivamente mezzi per raggiungerlo; (2) *ripercussione internazionale*: gli effetti degli attacchi terroristici non rimangono circoscritti nel territorio nazionale, ma hanno ripercussione internazionale; (3) *effetto destabilizzante*: creazione di una situazione di *terrore* e di *instabilità* sia sul piano sociale che sul piano politico ed economico; (4) *motivazione politica, religiosa o ideologica*: gli attacchi terroristici non sono motivati da interessi personali; gli atti terroristici possono essere compiuti da *individui* (es. Kamikaze) che agiscono per un'organizzazione terroristica o da *Stati* che ufficialmente perseguono i loro scopi incoraggiando attività terroristiche.

D'accordo con questa considerazione Antonio Cassese sostiene che, anche se il fenomeno Terrorismo non è "tipicizzato" secondo il diritto internazionale, ha delle caratteristiche che lo contraddistinguono e lo delineano come categoria autonoma. Nel suo articolo "Terrorism as an International Crime"⁸ sostiene infatti che, proprio in base a queste peculiarità, una definizione di terrorismo globale è già esistente ed estrapolabile dalle Convenzioni settoriali, anche se non è ancora inserita all'interno di Convenzioni internazionali universalmente accettate.

Altri studiosi, però, non sono d'accordo con la suddetta opinione; autorevole è la critica di Robert Kolb, il quale nel suo articolo "The Exercise of Criminal Jurisdiction over International Terrorist"⁹ elabora le problematiche che ruotano intorno alla costruzione della definizione di terrorismo internazionale, esaminandone gli elementi strutturali.

Secondo la sua riflessione, le definizioni di terrorismo che si sono sviluppate dopo i tragici eventi dell'11 settembre 2001 a New York e al Pentagono sono il risultato della combinazione di differenti elementi, che possono essere considerati cumulativamente o alternativamente. Solo poche definizioni focalizzano la loro attenzione su un singolo elemento; esso di solito riguarda il modo con il quale i terroristi raggiungono i loro scopi politici.

Alcuni autori e testi ufficiali, ad esempio, equiparano gli atti terroristici alla violenza esercitata in modo indiscriminato, altri

⁸ Da Andrea Bianchi, *Enforcing International Law Norms Against Terrorism*, 2004.

⁹ Vedi nota precedente.

aggiungono a questo elemento l'atrocità e la nefandezza degli atti di violenza compiuta.

Il modo di agire "*indiscriminato*", però, può essere tipico di alcune azioni terroristiche, ma non è affatto sufficiente a spiegare e contraddistinguere il fenomeno. Consideriamo, ad esempio, l'uccisione di persone attentamente selezionate come valore simbolico: in questo caso l'atto è da considerarsi terroristico, anche senza bisogno di atti di violenza indiscriminata.

Un'altra tipologia di *one-tier definition* è quella che definisce il terrorismo come una serie di atti compiuti da determinate organizzazioni predefinite dal Ministro degli Esteri (negli Stati Uniti il Segretario di Stato)¹⁰.

Queste definizioni hanno una struttura eccessivamente restrittiva e non sono assolutamente in grado di delineare con precisione il significato di terrorismo e atti terroristici.

Kolb continua la sua analisi individuando un'altra fascia di definizioni che si basa sulla combinazione di due elementi: terrore/scopo, terrore/violenza, violenza/scopo politico, violenza/coercizione, violenza/terrore, violenza/creazione di uno stato di pericolo generale, creazione di un comune pericolo/indiscriminatezza degli atti terroristici, atti di violenza/destabilizzazione (tensione) internazionale o nazionale.

In tempi recenti gli studiosi hanno proposto una nuova struttura di definizione costruita secondo la combinazione di tre elementi, al fine di spiegare in maniera più esaustiva ed approfondita il fenomeno del terrorismo: violenza/terrore/scopo politico, violenza/terrore/scopo, violenza/terrore/attacco di tipo politico, economico o sociale.

La più importante trilogia di elementi caratterizzanti, usata soprattutto negli Stati Uniti è : *atti di violenza/ terrore/coercizione*.

Tendenza attuale è, inoltre, combinare l'approccio settoriale con quello globale, facendo sì che la definizione di terrorismo sia formata da due strati: uno costituito dagli atti di terrorismo elencati nelle Convenzioni specifiche e l'altro formato dalle definizioni generali

¹⁰ Questa è la base della Sezione 1182 (a) (3) e 1189 (a) (1) della *Antiterrorism and Effective Death Penalty Act* (1996) degli U.S.A.

costruite secondo il parametro azione/terrore/coercizione.

I Trattati promossi seguono uno schema uniforme, che si basa sul modello della normativa del 1937 e che ormai è divenuto tipico dei trattati di diritto internazionale penale: obbligo per gli Stati Parte a qualificare le fattispecie contemplate alla stregua di illeciti penali nelle legislazioni nazionali e dovere, a carico della parte nel cui territorio si trovi il presunto autore del crimine, di sottoporlo a processo penale o estradarlo allo Stato che ne faccia richiesta¹¹.

Significativo è che i trattati meno recenti non contengano un espresso riferimento al terrorismo internazionale e che anche i trattati che utilizzano il termine nel preambolo non contengano poi, nella parte dispositiva, alcun elemento utile a spiegare perché le fattispecie criminose contemplate, siano considerate alla stregua di atti di terrorismo¹².

Fintantoché si segue l'approccio settoriale, non vi è alcun bisogno di una definizione giuridica di terrorismo internazionale, ma essa diventa indispensabile qualora lo si voglia sostituire con uno globale che consenta di colmare ogni lacuna.

L'approccio settoriale si è sviluppato anche a livello regionale; per quanto riguarda l'Europa va ricordata la Convenzione sulla repressione del terrorismo, adottata il 27 gennaio 1977 nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Essa si propone di facilitare l'estradizione dei terroristi, impedendo la qualificazione dei reati terroristici alla stregua di reati politici¹³;

¹¹ Un discorso a parte meriterebbe la Convenzione di Tokyo del 1963 che non contiene un preciso obbligo in tal senso.

¹² Un'eccezione è costituita dalla Convenzione del 1979 sulla presa d'ostaggi, in base al cui art. 1 il reato si verifica quando chiunque si impadronisce di una persona (l'ostaggio) o la detiene e minaccia di ucciderla, di ferirla (o di continuare a detenerla) al fine di costringere uno Stato, un'organizzazione intergovernativa, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone a compiere, o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi. Altra eccezione è costituita dalla Convenzione del 1988 sulla repressione degli attentati terroristici mediante esplosivi il cui art. 2 richiede che l'utilizzazione di esplosivi sia effettuata al fine di provocare la morte o una seria lesione all'integrità fisica di qualcuno, oppure al fine di provocare massicce distruzioni di beni pubblici.

¹³ *United Nations Treaty Series*: la Convenzione è entrata in vigore il 4 agosto 1978 (per l'Italia il 1° giugno 1986) e, al 24 ottobre 2003, contava 41 parti (tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa ad eccezione di Andorra, Armenia, Azerbaijan e Macedonia). L'Italia vi ha dato esecuzione con l. 26 novembre 1985 n. 719 (G.U. 12 dicembre 1985 n. 292, suppl.). La Convenzione non contiene l'obbligo di "criminalizzare" gli illeciti contemplati e non limita gli altri motivi per rifiutare l'estradizione previsti dalla Convenzione europea sull'estradizione del 13 dicembre 1957 (ad es. La mancanza della "doppia incriminazione"). Tuttavia, l'art. 6 obbliga lo Stato a sottoporre a processo il supposto terrorista, anche se si trovi sul suo territorio, qualora si rifiuti di estradarlo verso uno Stato che ne abbia fatto richiesta e la cui giurisdizione si fondi su di una norma esistente anche nella sua propria legislazione.

l'elenco dei reati terroristici contemplati dall'art. 1 è stato aggiornato da un protocollo di emendamento, adottato il 15 maggio 2003¹⁴, non ancora in vigore, in modo da farlo coincidere con l'elenco dei reati contemplati nella gran parte delle Convenzioni attualmente in vigore a livello mondiale¹⁵.

La maggiore affinità politica e culturale degli Stati appartenenti ad una medesima regione spiega le minori difficoltà incontrate in ambito settoriale al momento di negoziare una definizione del terrorismo ai fini del diritto internazionale penale.

Un esame delle definizioni di terrorismo adottate a livello regionale mostra le ragioni politiche, che rendono assai difficile l'adozione di una definizione corrispondente a livello mondiale. Alcune Convenzioni regionali attribuiscono al concetto di terrorismo una portata eccessiva: ad esempio, la Convenzione araba del 1998 e quella dell'Organizzazione della Conferenza islamica del 1999, che contengono definizioni pressoché identiche.

Entrambe considerano alla stregua di "reati terroristici", oltre a quelli contemplati in Convenzioni settoriali esistenti a livello mondiale, che vengono tassativamente elencati¹⁶, anche qualsiasi altro reato che si proponga di realizzare un "obiettivo terroristico".

Cosa si intenda con quest'ultimo inciso non viene chiarito esplicitamente, ma può essere ricavato dalla definizione che viene data di "terrorismo"¹⁷. L'elemento costitutivo del reato non viene identificato nel solo fine di provocare il terrore, ma viene definito, anzi, in modo così ampio da rendere assai ardua la distinzione tra atti di terrorismo e reati "comuni".

¹⁴ Testo reperibile nel sito *web* del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int>. Al 24 ottobre 2003, il Protocollo aveva ricevuto la sola ratifica (*rectius*, firma senza riserva di ratifica) della Norvegia.

¹⁵ Cfr. l'art 1 del Protocollo. L'elenco corrisponde a quello contenuto nella Convenzione interamericana del 2002 eccetto la Convenzione ICAO di Tokyo del 1963 e la Convenzione del 1994 sulla protezione del personale ONU.

¹⁶ Cfr. l'art. 1, par. 3, della Convenzione della Lega degli Stati Arabi e l'art 1 par. 4, della Convenzione dell'Organizzazione della Conferenza islamica. L'elenco contenuto nella seconda Convenzione è più completo e si riferisce a tutte le Convenzioni citate nel paragrafo precedente, ivi compresa quella ICAO di Tokyo del 1963, ma non la Convenzione del 1994 sulla protezione del personale ONU. Si noti che entrambe le Convenzioni elencano anche "the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 relating to piracy on the high seas".

¹⁷ Art. 1, par. 2, della Convenzione dell'Organizzazione della Conferenza islamica: "*Terrorism means any act of violence or threat thereof notwithstanding its motives or intentions perpetrated to carry out an individual or collective criminal plan with the aim of terrorizing people or threatening to harm them or imperiling their lives, honour or occupying or seizing them, or endangering a national resource, or international facilities, or threatening the stability, territorial integrity, political unity or sovereignty of independent States*"

Più precisa si presenta la definizione contenuta nell'art. 1 della decisione-quadro del Consiglio dell'UE che, come la Convenzione di Ginevra del 1937, non lascia alcun margine di dubbio circa il ruolo attribuito al fine perseguito dal terrorista.

L'elenco dei "reati terroristici" riguarda i seguenti "atti intenzionali": "a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale o di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili, navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasposto di merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; g) diffusione di sostanze pericolose, cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; i) la minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h)".

Un accento particolare dobbiamo porre sulla Convenzione del 1999 sulla repressione del finanziamento del terrorismo¹⁸; essa non può essere assimilata alle altre Convenzioni, adottate in seno all'ONU e ad altre organizzazioni mondiali, che si occupano della repressione di specifici aspetti del terrorismo, dal momento che si propone di reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale nella sua globalità.

Possiamo considerarla la prima Convenzione mondiale di diritto internazionale penale che contiene una definizione del terrorismo completa, anche se indiretta, adottata allo scopo di definire il reato "accessorio" costituito dal finanziamento del terrorismo.

Constatiamo che, per quanto riguarda il negoziato per l'adozione

¹⁸ Su questa Convenzione, cfr. : BANTEKAS, *The International Law on Terrorist Financing*, in *American Journal on Int. Law*, 2003, p.515 ss; SOREL, *op.cit.*,p.372 ss.

della Convenzione globale sulla repressione del terrorismo, la definizione contenuta nella Convenzione del 1999 ha esercitato su esso un'influenza notevole .

Questa definizione è molto più ampia delle precedenti che consideravano atti terroristici solo quelli che provocavano la morte o seri danni all'integrità fisica dei "civili"; ci si riferisce ora, invece, a violenze perpetrate nei confronti di "qualsiasi" persona.

Comprende, inoltre, anche gli atti che provocano seri danni a beni pubblici o privati, incluso l'ambiente o danni a tali beni che risultino una perdita economica considerevole¹⁹. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato oltre al dolo generico, si richiede che il fatto sia commesso con la finalità di intimidire una popolazione o costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o non fare qualcosa. La finalità terroristica è considerata elemento costitutivo del reato e, a differenza della Convenzione di Ginevra e delle risoluzioni recenti dell'Assemblea generale dell'ONU²⁰, viene definita facendo riferimento a due elementi più specifici rispetto alla diffusione del terrore *tout court* e più restrittivamente rispetto alle Convenzioni regionali.

Gli eventi dell'11 settembre 2001, come abbiamo già ricordato, hanno evidenziato l'urgenza del negoziato in corso²¹, urgenza che è stata poi ulteriormente evidenziata dalla ris. 1373 adottata dal Consiglio di sicurezza all'indomani dell'11 settembre²².

¹⁹ Sembra, però, che in seno al comitato qualcuno vorrebbe omettere ogni riferimento agli atti che provocano danni all'ambiente.

²⁰ A quest'ultimo proposito, conviene però sottolineare che, come si è visto, le risoluzioni dell'Assemblea generale non si limitano a far riferimento agli atti intesi a "provocare uno stato di terrore", ma precisano poi che tali atti sono motivati da "ragioni politiche", confermando così che la diffusione del terrore non è che un mezzo di cui i terroristi si servono per perseguire finalità politiche più specifiche.

²¹ Si noti, a questo proposito, che una parte della dottrina ha sostenuto l'applicabilità delle Convenzioni ICAO dell'Aja del 1970 e di Montreal del 1971: nonostante si sia trattato di atti perpetrati sul territorio degli Stati Uniti a mezzo di aeromobili decollati dal territorio dello stesso Stato, le Convenzioni in questione sarebbero comunque applicabili qualora i mandanti o i complici degli autori deceduti si fossero trovati nel territorio di uno Stato Parte, diverso dagli Stati Uniti, obbligandolo a processare o estradare gli interessati.

²² Ris.1373 (2001), adottata all'unanimità il 28 settembre 2001. Il testo della risoluzione è riprodotto in *Rivista*, 2001, p. 1173 ss. La risoluzione ha istituito un comitato anti-terrorismo, composto da tutti i membri del Consiglio, allo scopo di monitorare la sua attuazione. Tali critiche, formulate prima dell'adozione della ris.1373, si riferivano ad atti pur sempre adottati per far fronte a concrete situazioni di minaccia alla pace. La ris.1373, invece, pur facendo riferimento nel preambolo ai fatti dell'11 settembre 2001, detta misure per far fronte a "qualsiasi" atto di terrorismo sul presupposto che si tratti comunque di una minaccia alla pace e non stabilisce alcun termine finale.



Questa risoluzione, nonostante sia considerata come settoriale, contiene un esplicito obbligo di criminalizzare anche gli altri atti di terrorismo, di negare rifugio ai responsabili e di assicurarli alla giustizia, senza definire in alcun modo, però, tali atti. In assenza di una definizione c'è il rischio di interpretazioni abnormi da parte degli Stati membri, magari fondate su definizioni adottate a livello regionale²³. Nonostante le sollecitazioni dell'Assemblea generale²⁴, il negoziato in seno al Comitato *ad hoc* non si è ancora concluso positivamente²⁵.

²³ Naturalmente, esiste anche il rischio opposto, anche se la ris. 1373 lascia implicitamente libero ciascuno Stato membro di definire il terrorismo come più gli aggrada nella legislazione nazionale (salvi gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in vigore); prima o poi la questione, “potenzialmente esplosiva”, dovrà essere affrontata dal comitato istituito dalla risoluzione medesima. Si noti, comunque, che anche all'interno dello stesso comitato *ad hoc*, qualcuno ha osservato che l'adozione di una Convenzione globale con una chiara definizione del terrorismo potrebbe servire da “completamento” e da “guida” per i comitati anti-terrorismo del Consiglio di sicurezza.

²⁴ Cfr. la Dichiarazione relativa alle azioni da intraprendere per combattere il terrorismo, adottata all'unanimità il 20 gennaio 2003.

²⁵ La più recente sessione del Comitato *ad hoc* si è svolta dal 31 marzo al 2 aprile 2003. Come era avvenuto al termine delle precedenti sessioni, il comitato ha raccomandato alla Sesta Commissione di istituire un gruppo di lavoro, nel corso della 58^a sessione dell'Assemblea generale, in seno al quale proseguire nel negoziato, in attesa della prossima sessione del Comitato. Il gruppo di lavoro si è riunito dal 6 al 10 ottobre 2003 senza, però, concludere il negoziato. L'Assemblea generale ha, comunque, deciso che il negoziato proseguirà in seno al Comitato *ad hoc*, che dovrebbe nuovamente riunirsi dal 28 giugno al 3 luglio 2004.

PARAGRAFO 2: Terrorismo e diritto internazionale umanitario.

E' fondamentale ricordare che l'espressione "diritto internazionale umanitario" si riferisce a quello che precedentemente era il "diritto internazionale di guerra", oggi ribattezzato "diritto internazionale dei conflitti armati" e che le norme lo compongono sono di fonte sia convenzionale che consuetudinaria.

Atti di terrorismo, infatti, possono essere commessi anche in occasione di un conflitto armato, regolato, pertanto, dal diritto internazionale umanitario, come confermato dalla Convenzione del 1999 sul finanziamento del terrorismo.

Alla luce di definizioni eccessivamente estensive, è importante sottolineare che ciò che differenzia gli **"atti terroristici"** dai **"reati**

normali” è la finalità che l'autore si propone di raggiungere; si deve trattare di atti che *“per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di: intimidire gravemente la popolazione, o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale”*.

La diversità delle definizioni di terrorismo a livello regionale sembra mettere in evidenza che, se si vuole superare l'approccio settoriale, non è possibile distinguere i reati terroristici da quelli *comuni*, prescindendo dalle specifiche finalità perseguite dall'autore.

Anche le Convenzioni mondiali attualmente esistenti, nei rari casi in cui considerano il fine perseguito dall'autore alla stregua di elemento costitutivo del reato, non si riferiscono al fine di diffondere il terrore, ma a finalità più specifiche, quali intimidire una popolazione e costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o non fare qualcosa.



Oltre alla varietà e all'ampiezza, spesso eccessiva, delle definizioni di terrorismo internazionale contenute in Convenzioni regionali, c'è un altro aspetto che mette chiaramente in luce le difficoltà politiche che hanno finora impedito l'adozione a livello mondiale di una Convenzione sulla repressione del terrorismo nella sua globalità: le Convenzioni, che sembrano ampliare eccessivamente il concetto di terrorismo, escludono poi dal proprio campo di applicazione tutti gli atti commessi nel contesto delle c.d. *"guerre di liberazione nazionale"*. Tanto le Convenzioni della Lega degli Stati arabi e dell'Organizzazione della Conferenza islamica, quanto la Convenzione africana, affermano che non sono considerati alla stregua di atti di terrorismo quelli che sono espressione di lotta, anche armata, condotta da un popolo per attuare la propria liberazione e autodeterminazione contro l'occupazione, il colonialismo, l'aggressione od altre forme di dominazione straniera²⁶.

²⁶ Cfr. l'art. 2, lett. a) , della Convenzione della Lega degli Stati arabi che fa riferimento alla lotta contro l'occupazione straniera e l'aggressione; l'art. 2, lett. a), della Convenzione dell'Organizzazione della Conferenza islamica , che fa riferimento alla lotta contro l'occupazione straniera, l'aggressione, il colonialismo e l'egemonia; l'art.3, par. 1, della

Il problema degli atti commessi nel contesto di tali conflitti è uno di quelli la cui mancata soluzione ha sinora impedito il coagularsi del consenso su di una definizione del terrorismo a livello mondiale.



Nel corso dei dibattiti, in particolare in seno al comitato ad hoc²⁷ sul terrorismo internazionale, si è delineata una contrapposizione tra Stati in via di sviluppo, sostenuti dagli stati socialisti e Stati occidentali, non sempre con idee convergenti: i primi sostenevano la necessità di tracciare una netta linea di demarcazione tra le lotte di liberazione nazionale e il terrorismo e l'opportunità di occuparsi delle cause di quest'ultimo, da ricercarsi in una forma di *terrorismo di Stato* dovuto ai regimi razzisti e colonialisti; i secondi, capitanati dagli Stati Uniti d'America, insistevano sulla necessità di elaborare una Convenzione globale sulla repressione del terrorismo.

I lavori del Comitato si conclusero senza risultati nel 1979, ma nel frattempo l'ONU aveva intrapreso il percorso inaugurato dall'ICAO, che ha portato all'entrata in vigore di una serie di trattati.

Dopo il crollo dei più importanti regimi socialisti, sembrava

Convenzione africana, che fa riferimento alla lotta contro il colonialismo, l'occupazione, l'aggressione e la "dominazione da parte di forze straniere".

²⁷ Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1972, comitato composto da 35 membri.

riaffermarsi l'idea che il terrorismo internazionale non può trovare alcuna giustificazione, poiché non è espressa alcuna riserva nella dichiarazione del 1994, relativamente alle guerre di liberazione nazionale. Nella dichiarazione del 1994, l'Assemblea generale incoraggiava gli Stati a riesaminare la normativa in materia di prevenzione, repressione ed eliminazione del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, così da dar vita ad un "*comprehensive legal framework covering all aspects of the matter*".

Successivamente con la ris. 51/210 del 17 dicembre 1996, l'Assemblea generale ha istituito un nuovo comitato *ad hoc*, aperto alla partecipazione di tutti gli Stati membri, allo scopo di elaborare una Convenzione per la repressione dell'uso terroristico di esplosivi e di una Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare ed elaborare "*a comprehensive legal framework of conventions dealing with international terrorism*".

Grazie al lavoro di questo comitato sono state adottate le Convenzioni del 1997 e 1999 relative, rispettivamente, all'uso terroristico degli esplosivi e al finanziamento del terrorismo, nonché un progetto di Convenzione sulla repressione del terrorismo nucleare²⁸.

Dalla fine del 2000, il Comitato ha iniziato ad occuparsi anche dell'elaborazione di una Convenzione per la repressione del terrorismo nella sua globalità, allo scopo di colmare le lacune provocate dall'approccio settoriale. Avrebbe dovuto fornire una definizione generale e astratta dei reati terroristici ed applicarsi a tutti i reati non rientranti tra quelli compresi dalle Convenzioni settoriali in vigore in ambito mondiale.

La definizione contenuta all'interno della Convenzione del 1999 sulla repressione del finanziamento al terrorismo ha trovato larghi consensi all'interno del Comitato *ad hoc*, ma la sua definitiva adozione è condizionata alla soluzione di alcune importanti questioni che concernono il campo di applicazione della futura Convenzione e dovrebbero essere affrontate nell'art.18: si tratta nuovamente del rapporto tra *terrorismo* e *guerre di liberazione nazionale* e, più in

²⁸ I negoziati per l'elaborazione di una Convenzione sul terrorismo nucleare non sono peraltro terminati e sono, in certa misura, condizionati dall'esito del negoziato relativo all'elaborazione della Convenzione globale sul terrorismo.

generale, *conflitti armati* e problemi connessi al *c.d. terrorismo di Stato*. Già dal momento dell'adozione delle Convenzioni settoriali sulla repressione del terrorismo, si è affrontata la questione in seno alle Nazioni Unite e le soluzioni adottate sono state assai differenti.

Al momento di adottare il testo della Convenzione sui crimini commessi contro le persone internazionalmente protette, l'Assemblea si è limitata a dichiarare che le disposizioni in questione non avrebbero in nessun caso potuto "arrecare pregiudizio all'esercizio del legittimo diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza da parte dei popoli in lotta contro il colonialismo, la dominazione straniera, la discriminazione razziale e l'*apartheid*", senza inserire alcuna specifica disposizione all'interno della Convenzione.

Meno ambigua e anticipatrice dei tempi futuri è la soluzione adottata per la Convenzione del 1979 sul rapimento di ostaggi, che contiene una disposizione in virtù della quale essa non si applica agli atti commessi nel corso di un conflitto armato, nella misura in cui gli Stati Parte sono obbligati a sottoporre a processo o estradare i colpevoli in virtù delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli addizionali: viene fatto espresso riferimento all'art. 1, par. 4, del primo Protocollo addizionale del 1977 che, come è ben noto, equipara le guerre di liberazione nazionale ai conflitti armati internazionali.

Il desiderio di evitare ogni menzione del primo Protocollo addizionale che, anche a causa di tale equiparazione, è stato molto criticato da alcuni Stati, è alla base della generica clausola inserita nella Convenzione del 1998 sull'uso terroristico degli esplosivi, secondo la quale vengono escluse dalla copertura della Convenzione le attività delle "forze armate" durante "un conflitto armato", cui si applica il "diritto internazionale umanitario"²⁹.

²⁹Si noti, a questo proposito, che, al momento di aderire alla Convenzione, il Pakistan ha depositato una dichiarazione ai sensi della quale "nothing in this Convention shall be applicable to struggles, including armed struggle, for the realization of right of self-determination launched against any alien or foreign occupation or domination, in accordance with the rules of international law", citando a sostegno di tale dichiarazione anche l'art.53 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati che, come è noto, sancisce la nullità dei trattati in conflitto con una norma di *ius cogens*. La dichiarazione del Pakistan ha, però, sollevato l'opposizione di vari Stati, tra cui dieci Stati membri dell'UE, Italia inclusa, nonché Australia, Canada, India, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia e Stati Uniti, che hanno qualificato la dichiarazione in questione alla stregua di una riserva, giudicandola incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Alcuni degli atti di terrorismo sono sicuramente vietati dal diritto internazionale umanitario, anche se non sempre essi sono qualificabili come crimini di guerra ed implicano la responsabilità individuale dell'autore. A questo proposito sottolineo che le clausole eccezionali inserite nella Convenzione del 1998 sull'uso terroristico delle bombe e nella decisione-quadro dell'UE del 2002, sembrano escludere tutte le attività delle forze armate delle parti in conflitto, indipendentemente dal fatto che esse si traducano nella commissione di crimini di guerra e indipendentemente dall'esistenza di un obbligo convenzionale di sottoporre a processo o estradare gli autori, richiedendosi soltanto che tali attività siano "regolate" dal diritto internazionale umanitario.

Avendo riguardo agli atti vietati dal diritto internazionale umanitario nel contesto di un conflitto armato, la definizione contenuta nella Convenzione del 1999 potrebbe apparire restrittiva, poiché il diritto internazionale umanitario vieta gli atti di violenza anche contro beni di carattere civile³⁰ oltre che diretti contro le persone che non partecipano, o non partecipano più, alle ostilità (popolazioni civili, feriti,...)³¹. Il diritto internazionale umanitario proibisce gli attacchi c.d. "indiscriminati" e la violazione di tale divieto si traduce nella commissione di un crimine di guerra³². Non tutti gli

³⁰ Cfr. l'art.52, par.1, del I Protocollo addizionale, che definisce tali beni come "tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del par. 2". Quest'ultimo definisce gli "obiettivi militari" come quei beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso" (traduzioni di Andrea Gioia). Specifici divieti sono stabiliti, inoltre, in relazione ai beni culturali e ai luoghi di culto (art.53), ai beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile (art.54), all'ambiente naturale (art.55), alle opere e installazioni che racchiudono "forze pericolose" (art.56).

³¹ Cfr. art.51, par.2 (prima frase), del I Protocollo addizionale del 1977, che vieta gli attacchi contro la popolazione civile e le persone civili e l'art.41 del medesimo Protocollo, che vieta gli attacchi contro i nemici fuori combattimento. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 non si occupano direttamente della condotta delle ostilità, ma obbligano comunque le parti del conflitto a proteggere e rispettare "in ogni circostanza" i feriti, i malati e i naufraghi (art.12 I Convenzione e art. II Convenzione), a "trattare sempre con umanità" i prigionieri di guerra (art.13 III Convenzione), nonché a "trattare sempre con umanità e proteggere" i civili "art.27 IV Convenzione), sia che si tratti di stranieri sul territorio di una parte in conflitto, sia che si tratti di stranieri che si trovano in un territorio occupato. Esse proibiscono "rigorosamente" qualunque attentato alla vita e alla persona di tali "persone protette".

³² Per quanto riguarda, innanzitutto, gli atti di violenza contro le persone che si trovano *hors de combat*, sono crimini di guerra le gravi violenze delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, cioè certi gravi atti contro le persone protette (feriti, malati, naufragi, prigionieri di guerra, civili che si trovano in territorio nemico o in un territorio occupato): cfr. l'art.50 della I Convenzione, l'art. 147 della IV Convenzione; cfr. anche l'art 8, par. 2, lett.a), dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Quanto alle gravi violazioni delle norme che regolano la condotta delle ostilità, tanto l'attacco contro la popolazione civile come tale o l'attacco contro una persona che si trova fuori combattimento, costituiscono

atti che sono annoverati tra quelli di terrorismo sono vietati dal diritto internazionale umanitario: questo, infatti, non vieta l'uso della violenza bellica contro i membri delle forze armate del nemico e contro gli obiettivi militari, intesi come beni che, a causa della loro natura, ubicazione, destinazione o del loro impiego, contribuiscono all'azione militare e la cui distruzione, cattura, neutralizzazione offre un vantaggio militare.³³

L'espressione "conflitto armato" va interpretata come comprendente tanto i conflitti armati internazionali quanto quelli interni o comunque non internazionali; dall'art.3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, il diritto internazionale umanitario ha iniziato ad occuparsi anche dei conflitti interni. Dopo il 1949 il diritto internazionale umanitario si è progressivamente evoluto verso una sempre più marcata assimilazione dei conflitti interni a quelli internazionali.

Allo stato attuale dell'evoluzione del diritto si applicano a qualsiasi conflitto armato alcune delle norme fondamentali, anche indipendentemente dalle previsioni dell'art.3 comune e del Protocollo addizionale del 1977, che di per sé vincolano solo gli Stati Parte³⁴.

gravi infrazioni del II Protocollo addizionale, cioè crimini di guerra: cfr. l'art 85, par. 3, lett.a). Cfr. anche , a questo proposito, l'art.8, par.2. lett b) (i) e (iv), dello Statuto della Corte penale internazionale. Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli atti di violenza contro i beni di carattere civile, l'art.147 della IV Convenzione di Ginevra, che si applica ai civili che si trovano in territorio nemico o in un territorio occupato, annovera tra le infrazioni gravi la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari: sul punto. cfr. anche l'art.8, pa.2, lett. a) (iv), dello Statuto della Corte penale internazionale. Quanto alle gravi violazioni degli obblighi posti dalle norme che regolano la condotta delle ostilità, l'art. 85, par. 3, del Protocollo addizionale non include tra le infrazioni gravi gli attacchi diretti contro i beni di carattere civile, ma solo gli attacchi indiscriminati. Costituisce, però, un'infrazione grave il fatto di lanciare un attacco contro opere o installazioni che contengono "forze pericolose", sapendo che esso causerà morti o feriti tra i civili o danni eccessivi a beni di carattere civile (lett. c)). L'art. 85, par. 4, considera, inoltre, alla stregua di un'infrazione grave l'attacco diretto contro i monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto, ma solo se soggetti a una "protezione speciale" in virtù di un accordo particolare. Da parte sua, l'art. 8, par.2, lett b), dello statuto della Corte Penale internazionale annovera espressamente tra i crimini di guerra il fatto di dirigere intenzionalmente attacchi contro obiettivi civili., cioè obiettivi che non siano militari, oltre ad altri crimini che ne costituiscono una specificazione.

³³ Si noti, a questo proposito, che, al momento di ratificare la Convenzione del 1999 sul finanziamento del terrorismo, gli Stati Uniti hanno depositato una dichiarazione interpretativa a tenore della quale: "the United States of America understand that nothing in the Convention precludes any State Party to the Convention from conducting any legitimate activity against any lawful target in accordance with the law of armed conflict".

³⁴ La giurisprudenza del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia ha indubbiamente contribuito in maniera decisiva al consolidamento di questa tendenza: cfr., in particolare, la decisione della Camera di appello del Tribunale del 2 ottobre 1995 sulla mozione della difesa per un appello interlocutorio sulla giurisdizione nel caso *Tradic..* Nella decisione si afferma, tra l'altro, che non solo le disposizioni dell'art.3, ma anche molte disposizioni del II Protocollo addizionale corrispondono a norme di diritto internazionale consuetudinario.

La violazione di queste norme fondamentali riconduce il fatto ad un crimine di guerra, se sussiste un “conflitto armato”, cioè una situazione caratterizzata dallo svolgimento di operazioni militari di una certa consistenza e durata; le più recenti Convenzioni di diritto internazionale umanitario confermano che non sono conflitti armati le soluzioni caratterizzate da “disordini e tensioni interne” come “le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza e gli altri atti analoghi”³⁵.

Il Protocollo addizionale alle quattro Convenzioni di Ginevra equipara le guerre di liberazione nazionale ai conflitti armati internazionali e ha esteso la nozione di combattente legittimo in modo tale da includervi i membri delle forze armate di qualsiasi “parte in conflitto”³⁶, espressione suscettibile di applicarsi, sia pure a certe

³⁵ Il II Protocollo addizionale del 1977 conferma che le situazioni cui si fa riferimento nel testo non costituiscono conflitti armati regolati dal diritto internazionale umanitario (art.1, par.2). Peraltro, è noto che il II Protocollo ha una soglia di applicazione assai più elevata: l’art.1, par.1, afferma, infatti, che il Protocollo si applica solo a partire dal momento in cui, all’interno di uno stato, le “forze armate dissidenti” o i “gruppi armati organizzati”, posti sotto comando responsabile, abbiano acquisito su di una parte del territorio dello Stato un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate e di applicare il Protocollo. Tuttavia, né le convenzioni più recenti né il diritto consuetudinario richiedono che il conflitto raggiunga questo livello di intensità, limitandosi ad escludere le situazioni caratterizzate da disordini e tensioni interne, quali sommosse, atti di violenza sporadici e isolati ed altri atti analoghi. Per quanto riguarda le Convenzioni più recenti, cfr., in particolare, l’art.1, par.2, del testo del II Protocollo (sulle mine) alla Convenzione del 1980 sull’uso delle armi convenzionali, nonché l’art.22, par.2, del II Protocollo addizionale del 1999 alla Convenzione dell’Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali. Quanto al diritto consuetudinario, l’Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali. Quanto al diritto consuetudinario, ricordiamo le dichiarazioni interpretative depositate dagli Stati Uniti al momento della ratifica della Convenzione del 1998 sull’uso terroristico delle bombe e della Convenzione del 1999 sul finanziamento del terrorismo (*American journal of Int. Law*, 2002). Da parte sua, l’art.8, par.2, dello statuto della Corte penale internazionale ha, però, introdotto un’inedita (e artificiosa) differenziazione tra i crimini commessi in occasione di conflitti armati, le situazioni di disordini e tensioni interne (lett.d), e le altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, per le quali è, invece, ulteriormente richiesto che vi sia un conflitto armato “prolungato” (lett.f). Alla luce della decisione *Tadić*, sembra, invece, comunque necessario che vi sia uno stato di violenza armata prolungata, perché altrimenti si tratterebbe di situazioni caratterizzate da disordini e tensioni interne.

³⁶ Cfr. l’art. 43, par. 2, del I Protocollo addizionale del 1977. Il par. 1 del medesimo articolo fornisce, poi, una definizione dell’espressione “forze armate” suscettibile di applicarsi tanto ai combattenti regolari quanto agli irregolari; essa, infatti comprende tutte le forze, gruppi e unità armate e organizzate poste sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati di fronte ad una parte del conflitto, anche se questa è rappresentata da un governo o da un’autorità non riconosciuta dalla parte avversaria. E’ comunque richiesto che tali forze armate siano soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri, in particolare, il rispetto del diritto internazionale umanitario. In base all’art.44, par.3, i combattenti hanno l’obbligo di distinguersi dalla popolazione civile, ma solo quando prendono parte ad un attacco o a un’operazione militare preparatoria ad un attacco. Inoltre, in alcune situazioni in cui, a causa della natura del conflitto (il riferimento implicito è, ovviamente ai casi di guerriglia), il combattente non può ottemperare interamente a tale obbligo, si prevede che non perda ciò nonostante lo *status* di combattente legittimo, purché porti le armi apertamente durante ogni fatto d’armi e mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l’inizio di un attacco cui deve partecipare. Alcuni Stati che hanno ratificato il Protocollo hanno inteso comunque attenuare la portata della disposizione da ultimo citata attraverso il portare apertamente le armi da parte dei guerriglieri: l’Italia, ad esempio,

condizioni, anche all'autorità che rappresenta un popolo impegnato in un conflitto per l'autodeterminazione contro uno Stato contraente³⁷.

E' importante precisare che il diritto internazionale umanitario non si limita a regolare le attività delle "forze armate" delle parti del conflitto e che anche persone non appartenenti a tali forze armate possono commettere violazioni qualificabili alla stregua di crimini di guerra: nonostante sia diffusa l'opinione per cui i crimini di guerra possono essere commessi solo da individui che siano organi di uno Stato o, eventualmente, di un gruppo che aspira a divenire tale³⁸, va sottolineato che, al contrario, tali crimini ben possono essere commessi anche da semplici civili contro membri delle forze armate nemiche o contro altri civili, purché sussista un collegamento con il conflitto armato o l'occupazione bellica. Non c'è dubbio che la clausola già inserita nella Convenzione sull'uso terroristico delle bombe e nella decisione-quadro UE e la clausola corrispondente che la maggior parte degli Stati vorrebbe inserire nella futura Convenzione globale, non siano suscettibili di escludere tutti gli atti "regolati" dal diritto internazionale umanitario ed eventualmente qualificabili come crimini di guerra: mentre, infatti, gli atti di terrorismo commessi dalle "forze armate" delle parti del conflitto sono esclusi, gli atti di terrorismo commessi da persone non appartenenti alle "forze armate" delle parti del conflitto restano coperti, anche se regolati dal diritto internazionale umanitario e qualificabili alla stregua di crimini di guerra.

Per quanto riguarda il c.d. "terrorismo di Stato", osserviamo che l'espressione viene impiegata con due significati: per designare l'impiego della violenza organizzata da parte di uno Stato come metodo di governo al suo interno o in territori comunque soggetti al proprio potere e per indicare l'appoggio fornito da uno Stato a terroristi od organizzazioni terroristiche che dirigono la propria

ha dichiarato che l'ampliamento della nozione di legittimo combattente si applica solo nelle situazioni di occupazione bellica e che, per quanto riguarda uno spiegamento militare che precede l'inizio di un attacco, l'obbligo di portare apertamente le armi sussiste per tutto il tempo in cui il combattente è esposto alla vista dell'avversario, nel corso di qualsiasi movimento diretto al luogo da cui l'attacco deve essere lanciato.

³⁷ Cfr. l'art.96, par.3, del Protocollo addizionale del 1977, che, ai fini dell'applicazione del Protocollo, richiede che tale autorità si impegni a rispettarne le disposizioni mediante un'apposita dichiarazione unilaterale da inviarsi al depositario.

³⁸ Cfr., con riferimento a tutti i crimini internazionali dell'individuo, ivi compresi i crimini di Guerra, LEANZA, *Il diritto internazionale, da diritto per gli Stati a diritto per gli individui*, Torino, 2002, 2002, pp.304 e 311.

attività contro obiettivi situati all'estero, quando non, addirittura, la diretta imputabilità ad uno Stato di atti di terrorismo perpetrati all'estero.

La questione del terrorismo di Stato è strettamente connessa a quella delle guerre di liberazione nazionale e a quella degli atti commessi in situazioni di conflitto armato.

La tendenza prevalente in seno alla Comunità internazionale sembra diretta ad escludere che "le attività svolte delle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali", anche se si svolgono in situazioni non qualificabili come conflitti armati o non regolate dal diritto internazionale umanitario, possano qualificarsi alla stregua di attività terroristiche.

L'idea che è alla base dell'esclusione delle attività delle forze armate statali dal novero dei reati di terrorismo, è che si tratta di attività "regolate da altre norme di diritto internazionale". Nel preambolo della Convenzione ONU del 1998 si afferma che l'esclusione non implica la liceità di atti altrimenti illeciti, né preclude la possibilità di perseguire gli autori di tali atti in virtù di "altre normative".

La categoria dei crimini contro l'umanità si è affermata nel diritto internazionale proprio allo scopo di consentire la repressione di certi atti non qualificabili come crimini di guerra, ma ciò nondimeno considerati "inumani", anche se commessi da individui-organi di uno Stato nell'esercizio delle funzioni ufficiali.

Nel diritto internazionale consuetudinario, ciò che caratterizza i crimini contro l'umanità rispetto ai crimini di guerra, è il fatto che i primi possono essere commessi indipendentemente dall'esistenza di un conflitto armato, internazionale o interno.

La categoria dei crimini contro l'umanità potrebbe utilizzarsi per reprimere certi gravi atti di terrorismo, assoggettando alla giurisdizione penale di qualsiasi Stato non solo i "terroristi di Stato" le cui attività fossero escluse dalle definizioni convenzionali del terrorismo, ma anche i membri di un'organizzazione terroristica, indipendentemente dall'applicabilità di uno specifico trattato.

L'approccio settoriale ha dato vita ad una fitta rete di obblighi convenzionali diretti a reprimere penalmente e in maniera più agevole le manifestazioni più importanti del terrorismo internazionale. Gran parte degli atti comunemente considerati atti terroristici sono

qualificabili come crimini internazionali anche alla luce del diritto consuetudinario, se integrano gli estremi dei crimini di guerra o contro l'umanità.

L'adozione di una definizione convenzionale in ambito mondiale favorirebbe il consolidamento di una norma consuetudinaria che qualifichi il terrorismo alla stregua di un crimine internazionale a sé stante, indipendentemente dal fatto che integri gli estremi di un crimine di guerra o di un crimine contro l'umanità.

PARAGRAFO 3: Applicabilità ai reati di terrorismo del principio della universalità della giurisdizione.

Come abbiamo già sottolineato, le Convenzioni settoriali in materia di terrorismo hanno una struttura comune che prevede una serie di titoli dedicati ad aspetti specifici (territorialità, personalità,...) e una clausola generale, che ha origine dalla Convenzione di Ginevra del 1937, definita ***aut dedere, aut prosequi (aut judicare)***. Il principio *aut dedere aut judicare* è particolarmente importante e, allo stesso tempo, dibattuto; alcuni studiosi lo definiscono espressione di una *Giurisdizione Universale Convenzionale*, altri negano che una Convenzione possa avere creato una giurisdizione universale e che questo principio ne sia l'incarnazione.

Nessuno contesta, ovviamente, che ci siano delle differenze tra il principio dell'*aut dedere* e i classici principi di giurisdizione universale.

Le differenze principali sono: (1)*aut dedere* non è universalmente valido, ma è limitato alle parti che hanno sottoscritto la relativa Convenzione; (2)la giurisdizione universale è un diritto, mentre *aut dedere* è un dovere; (3)la giurisdizione universale è un modo di perseguire, *aut dedere* è un'alternativa tra perseguire o estradare; (4)la giurisdizione universale si applica solo ad un limitato numero di crimini internazionali in occasione della loro particolare gravità, *aut dedere* è contemplato in varie Convenzioni e deve essere applicato a molte categorie di crimini.

Queste differenze giustificano il fatto che il principio dell'*aut dedere* venga inserito in una separata e speciale categoria di Giurisdizione Universale Convenzionale, che possiamo descrivere come giurisdizione *relativa, coattiva e sussidiaria*.

Relativa poiché questa giurisdizione universale originata dalle Convenzioni, produce un duplice effetto: può essere considerata *rationae personae*, se si riferisce alle parti sottoscrittrici della Convenzione o *rationae materiae*,³⁹ riferendoci all'oggetto e allo scopo.

³⁹ Cassese, "The International Community's Legal Response to Terrorism", (1989), pag. 593.

Il principio dell'*aut dedere aut prosequi* si deve coordinare, all'interno delle Convenzioni, con i principi in esse contenuti (es. territorialità, personalità), infatti, come è stato sostenuto da autorevoli studiosi⁴⁰, non è autonomamente normativo, ma costituisce un rinvio a quest'area specifica e non crea, quindi, una separata giurisdizione universale.

Questione fondamentale riguarda l'alternativa tra perseguire o estradare; ci si domanda se ci sia completa uguaglianza tra le due possibilità o se uno dei due elementi abbia la priorità. A livello universale si presenta come una effettiva alternativa, da un altro punto di vista, però, sembra che l'ordinamento sia incline a dare maggiore rilevanza al principio del *prosequi*, poiché in ogni caso, quando non c'è l'obbligo di estradare, c'è il sussidiario obbligo di perseguire.

Quando non è stata dichiarata l'estradizione, la persecuzione deve essere immediata, o realizzata in tempi ragionevoli; non deve avere inizio, invece, nel caso opposto in cui l'estradizione sia stata immediatamente dichiarata .

Per determinare se si può procedere all'estradizione, è necessario che qualche atto abbia preso forma.

Secondo altra interpretazione, invece, è teoricamente e praticamente più rilevante l'estradizione (*aut dedere*), ma è coerente con lo scopo solamente quella dichiarata nel corso del processo.

Ad esempio, la Convenzione per la Soppressione del Terrorismo del 1977 è primariamente un trattato che regola e statuisce l'estradizione, poiché la privilegia rispetto al perseguimento.

L'obbligazione di perseguire è limitata ai casi nei quali l'estradizione è richiesta, ma non accordata; la situazione è complicata dal ruolo della doppia giurisdizione: la richiesta di estradizione deve essere emanata dagli Stati Parte sulla base del principio della personalità passiva; ci deve essere uguaglianza, quindi, tra la giurisdizione dello stato che richiede l'estradizione (estradizione attiva) e verso il quale è stata richiesta (estradizione passiva).

Questa Convenzione stabilisce così il principio "*primo dedere*,

⁴⁰ Higgins, "General Course on Public International Law: International Perspective and Contemporary Practice", (2001), 98; Oehler, "Internationales Strafrecht", pag. 539.

secundo prosequi".

La maggior parte delle Convenzioni regionali contiene una clausola secondo la quale la persecuzione, se la estradizione è rifiutata e non può concretizzarsi, deve essere eseguita secondo gli standard della legge regionale che tratti casi di grave natura; cito: *"le autorità devono prendere la loro decisione come se si trovassero di fronte ad una offesa ordinaria di natura particolarmente grave secondo la legge dello Stato"*.

Questa clausola diventa una specie di "trattamento nazionale" che si oppone ad uno standard minimo di trattamento secondo il diritto internazionale, può impedire l'effettiva applicazione delle Convenzioni e soprattutto il raggiungimento dello scopo primario di assicurare che la persecuzione si espliciti.

Molti Stati riservano alle loro Corti il diritto di decidere se la persona nei confronti della quale è richiesta l'extradizione può essere considerata un criminale politico e, se lo definiscono tale, di rifiutarne l'extradizione. Questo principio deriva dalla tradizione anglosassone: segue l'idea che gli atti terroristici non devono essere coperti dal privilegio dell'eccezione dell'offesa politica. La lista degli atti definiti nelle Convenzioni non deve riguardare offese politiche.

Il 1 luglio 2002 lo Statuto di Roma sulla Corte criminale Internazionale⁴¹ (ICC), se ha acquistato forza di legge, non ha, però, ottenuto la giurisdizione di giudicare le persone sospettate di crimini terroristici, anche se ci sono state molte proposte di aggiungere alla lista dei fatti punibili questa tipologia di offese.

Il 14 luglio gli stessi Stati che avevano sponsorizzato il proposito⁴² di creare una giurisdizione universale per la repressione del terrorismo hanno fatto un ultimo tentativo per includerlo, proponendo di trattarlo con lo stesso approccio che si ha nel caso dei crimini di aggressione.

Tuttavia il proposito non è stato accolto e si giunti solo la formulazione dell'art. 5 dello Statuto.

Dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, la Turchia ha fatto

⁴¹ E' stato detto in tale circostanza che l'attacco dell'11 Settembre 2001 negli Stati Uniti ha costituito il più grande crimine contro l'umanità. N. Schrijver, "Responding to International Terrorism: Moving the Frontiers of International Law for Enduring Freedom", (2001).

⁴² Cfr. MC Bassiouni, *The Statute of the International Criminal Court, A Documentary History* (New York, Transnational, 1998), 234-5

immediatamente pressione sull'esigenza di definire il terrorismo, così da renderlo punibile⁴³.

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato due risoluzioni nelle quali richiedeva che lo Statuto dell'ICC fosse rivisto, allo scopo di inserire nella lista dei fatti punibili anche i crimini di terrorismo.

⁴³ Cfr. Sulzer, *“Reflection sur la compétence de la Cour pénale internationale pour juger certains actes constitutifs du crime de terrorisme”*.

CAPITOLO II

IL CONTRIBUTO DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA ITALIANA

PARAGRAFO 1: La sentenza del gup di Milano n°28491/04.

Come ho accennato nella prefazione, l'Italia è stata recentemente coinvolta da episodi che hanno sollecitato la giurisprudenza ad intervenire sulla tematica del terrorismo internazionale.

La sentenza più interessante, allo scopo della mia ricerca, è stata emessa a Milano il 24 gennaio 2005 dal gup Clementina Forleo: essa ha assolto dall'accusa di terrorismo tre cittadini tunisini e marocchini, Mohammed Daki, Kabel Ben Mouldi Hamraoui e Nourredine Drissi.

La sentenza Forleo ha sollevato, una volta ancora, il problema della mancanza di una definizione unitaria di terrorismo e ribadito la necessità di tracciare una linea di demarcazione tra terrorismo e guerriglia.

Analizziamo, ora, le motivazioni che hanno indotto il gup ad emettere una sentenza di assoluzione, in quanto sono particolarmente interessanti per lo sviluppo del dibattito intorno al terrorismo internazionale, dando una concreta risonanza alle problematiche da sempre dibattute.

I protagonisti di questa vicenda giuridica sono stati accusati di fare parte della cellula Ansar Al Islam, organizzazione sopranazionale, guidata dal Mullah Krekar e divenuta parte integrante della rete integralistica di Al Qaeda.

Opera all'interno di un progetto chiamato "Jihad"⁴⁴, che significa lotta violenta al fine di affermare i principi della religione musulmana dai seguaci, denominati "puri", contro gli "infedeli".

⁴⁴ Da opuscolo riferibile all'organizzazione terroristica marocchina "Jamaa islamica Mujahida", Gruppo Islamico Combattente: dovere legale indispensabile per eliminare il regno dell'ingiustizia e stabilire lo stato islamico, sola soluzione per il Marocco e i marocchini musulmani... Se dunque la Jihad è dichiarata - si legge nello scritto - bisogna assolutamente prepararci. E questo non si fa gesticolando in Parlamento, né con timide proteste esposte nelle pagine dei giornali...E' abbastanza! Chiunque non prende le armi per combattere il tiranno o almeno si prepari attivamente, è ormai considerato un peccatore davanti a Dio e merita il castigo in questo e nell'altro mondo...Il Gruppo Islamico Combattente considera che il regime marocchino con a capo Hassan II°, ha rinnegato l'Islam. Per questo conviene

Tutti i reati elencati nella sentenza⁴⁵ sono stati accertati o commessi a Milano, principale centro operativo, e in altre città da luglio 2001 a novembre 2003.

Nella sentenza del Giudice Forleo è contenuta una disquisizione minuziosamente articolata sui concetti di “terrorismo” e di “guerriglia”.

Afferma con “certezza” che le cellule alle quali appartenevano gli imputati, una che gravita su Milano e l'altra su Cremona, avevano come scopo il finanziamento e il sostegno di strutture di addestramento paramilitare in zone del Medio Oriente e, presumibilmente, nel nord dell'Iran.

Avevano, inoltre, organizzato la raccolta, l'invio di somme di denaro e l'arruolamento di volontari “*in concomitanza dell'attacco statunitense all'Iraq avvenuto all'indomani del conflitto in Afghanistan, nel quale tali gruppi risultano essere stati attivi*”.

In pratica, gli imputati avevano il compito di aiutare i “fratelli” nelle zone di conflitto, sia dal punto di vista economico, sia “*rinforzando i contingenti armati attraverso l'invio di combattenti*”.

Per il giudice, tuttavia, non c'è prova “*nonostante gli encomiabili sforzi investigativi compiuti*”, che tali strutture paramilitari prevedessero la concreta programmazione di obiettivi trascendenti attività di *guerriglia*, pertanto incasellabili in attività terroristiche, da innescare in questo o in altri conflitti.

Nel suo provvedimento cita la “Convenzione globale sul terrorismo del 1999”, inesistente con questa denominazione, dalla quale risulta che le “*attività violente o di guerriglia, compiute nell'ambito di contesti bellici, anche se da forze armate diverse da quelle istituzionali, non possono essere perseguite neppure sul piano internazionale, a meno che non venga violato il diritto internazionale umanitario, a meno che non siano dirette a seminare terrore indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un credo ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti verso l'umanità*”.

combatte con le armi e opporvisi con azioni, cuore e parole, finché non cada e le sue malefatte cessino...Quando l'ora della Jihad suona, ogni altra considerazione è superflua e il musulmano è dispensato da qualsiasi autorizzazione...Popolo del Marocco! Ricordati il tuo passato glorioso, ricordati che hai vinto le armate crociate e combatti”;

⁴⁵ Vedi i capi d'imputazione elencati nella sentenza allegata in appendice.

Per il gup Forleo questa impostazione è confortata dal significato della norma introdotta a seguito dell'attacco alle Twin Towers nel codice penale con l'articolo 270 bis. c.p. che, secondo la suddetta, ha lo scopo di creare una sorta di diritto penale sopranazionale, con il quale tutelare i singoli Stati da attentati terroristici di ampio spettro.

Estendere tale tutela penale anche agli atti di *guerriglia*, per quanto violenti, porterebbe ad una ingiustificata presa di posizione per una delle forze in campo.

Il giudice Forleo analizza l'organizzazione Ansar Al Islam al fine di individuare se lo scopo che si prefigge sia terrorismo o guerriglia.

Afferma che non può ritenersi provato che le due cellule al centro del processo, *pur gravitando in aree notoriamente contrassegnate da propensioni al terrorismo*, avessero obiettivi trascendenti quelli di guerriglia, come sopra delineato.

Ha precisato, inoltre, che gli atti raccolti dalle cosiddette "fonti di intelligence", ossia i numerosi dati provenienti da *acquisizioni informative* o *investigative* non meglio precisate e da forme di collaborazione internazionale, sono soggetti ad *inutilizzabilità patologica*, poiché non sufficienti a provare il reato di terrorismo di cui all'art. 270 bis c.p.⁴⁶

Essendo il diritto interno assolutamente incompleto per quanto riguarda il reato di terrorismo, si è appellata al diritto internazionale⁴⁷ e alle svariate Convenzioni internazionali settoriali: ha ritenuto di assolvere l'imputato dall'accusa di terrorismo, considerandolo solo un guerrigliero, tutelato, quindi, dal diritto internazionale umanitario.

PARAGRAFO 2: La sentenza del Tribunale di Brescia.

⁴⁶ Art. 270 bis c.p. "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. (1) Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (2) è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (3) (4)."

⁴⁷ Art. 10 Cost. "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici".

La sentenza del gup Forleo ha rinviato gli atti riguardanti gli imputati Kabel Ben Mouldi Hamraoui e Nourredine Drissi al gip di Brescia, Roberto Spanò, adducendo incompetenza territoriale e riservandosi il giudizio solo su Mohammed Daki.

Il gip ha capovolto la pronuncia del gup di Milano: ha revocato la scarcerazione nei confronti dei due imputati sottoposti al suo giudizio, con un'ordinanza che conteneva critiche esplicite nei confronti della "linea" adottata dalla Forleo.

Primariamente ha sottolineato che la Convenzione globale ONU del 1999 *che avrebbe introdotto l'esimente del "fatto di guerriglia", è stata meramente "progettata" e non "deliberata"*, pertanto non ci si può riferire ad essa come fonte di diritto internazionale vigente.

Inoltre l'ordinamento giuridico italiano non ha recepito le statuizioni della suddetta Convenzione, mancando una espressa ratifica da parte del legislatore.

Il giudice, secondo Spanò, non è tenuto e non *deve avventurarsi* in valutazioni politiche inerenti ad attribuire un significato ai concetti di "terrorismo" e "guerriglia" (la sentenza Forleo dichiara di *non voler prendere posizione per una delle forze in campo*), ma deve esclusivamente riferirsi alle scelte politiche che hanno indotto il legislatore del passato ad emanare la legge e il legislatore di oggi a mantenerla in vigore.

Secondo questa linea di pensiero, acquista valenza il comune modo di sentire della comunità, che si traduce in articoli di legge tra cui spicca il 270 bis c.p.; secondo la corrente opinione collettiva le azioni violente messe in atto da estremisti islamici contro unità militari, anche italiane, impiegate in Asia, non possono essere definite legittima guerriglia, ma atti di terrorismo.

L'Organizzazione Ansar Al Islam, alla quale gli imputati sono collegati, ha legami con Al Quaeda, associazione inequivocabilmente terroristica.

Continuando ad analizzare i concetti di guerriglia e terrorismo, il gip Spanò afferma che non è possibile fissare tra questi concetti uno spartiacque, in quanto *"non può prevedersi con anticipo se l'organizzazione si proporrà di agire in modo chirurgico e umanitario rispetto a specifici obiettivi militari e non invece con modalità cruenta e*

disumane nei confronti di comunità inermi e di una gamma eterogenea di obiettivi non preventivabili”.

Viene evidenziata un'incongruenza riguardo alla natura terroristica della cellula Ansar Al Islam, poiché il Gup Forleo ammette che essa gravita in zone con *propensione al terrorismo* e che alcuni membri si propongono *obiettivi terroristici*: appare incomprensibile, quindi, come all'interno di una stessa organizzazione solo alcuni possano scegliere di esercitare il terrorismo in forma individuale ed altri non esserne coinvolti.

PARAGRAFO 3: La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 669/05.

La Suprema Corte di Cassazione, si è anch'essa pronunciata sull'argomento, rigettando i ricorsi presentati dagli imputati nei confronti della richiesta di espulsione.

Precedentemente, infatti, nei confronti di Daki viene ordinata l'espulsione perché *“pericoloso per la sicurezza nazionale”*, ma il giudice Forleo non firma il nulla osta.

Intanto dal ministero degli interni è stato emesso un nuovo ordine di espulsione dal quale Daki si è difeso, sostenendo che in Marocco avrebbe subito torture.

Il provvedimento è sottoposto a riesame da parte della Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Penale, con la sentenza n. 669/2005.

Ribadisce che il concetto di terrorismo si estrapola dall'interpretazione delle Convenzioni internazionali e *deve intendersi la violenza, giuridica e storica, che mira ad intaccare i fondamentali principi costituzionali (nel quale lo Stato italiano si riconosce) e che si esplica in atti che intendono instaurare il sistema di terrore contro chiunque.*

Gli imputati appartenevano al mondo dell'integralismo religioso islamico e, con un crescendo di attività organizzative, ampiamente provate, andavano maturando il passaggio alla fase operativa (recarsi in Iraq e partecipare alla Jihad, esportare esplosivo, costituire cellule pronte ad agire contro gli Stati Uniti,...).

Il primo motivo di ricorso degli imputati denuncia l'erronea applicazione dell'art. 270 bis c.p. sostenendo che i ricorrenti non facevano parte di un gruppo organizzato sotto forma di associazione terroristica, poiché la *“fratellanza musulmana”* non consente di costituire gerarchie.

La Cassazione ha rigettato questo ricorso, poiché il Tribunale aveva tenuto ampio conto delle peculiarità delle organizzazioni islamiche e ha inoltre evidenziato che il significato della parte di motivazione in esame è stato stravolto, unendo frasi e parole non consequenziali.

Anche il secondo ricorso, motivato dalla carenza e illogicità della motivazione, è stato rigettato perché è basato, ancora, sul *“sistema di estrapolare dal contesto della motivazione frasi o spezzoni”*.

Basilare è la considerazione che gli stessi ricorrenti affermano di appartenere al filone culturale dell'integralismo islamico, circostanza confermata dall'attività d'indagine.

Ovviamente la Suprema Corte ha sottolineato che ha sull'argomento un orizzonte circoscritto, poiché esula dai suoi poteri la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, che è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, spettando ad essa solo il controllo di legalità.

Ha ribadito, inoltre, la necessità di rigorosa non interferenza con le valutazioni riservate alle prove presentate a giudizio, come intercettazioni telefoniche, materiale vario rinvenuto nel corso delle indagini.

Alla contestazione, che gli imputati sostengono, di aver costituito una cellula dormiente, che non pratica nessuna forma di attività, se non ideologica, la Cassazione ribadisce che in successivi capoversi della sentenza del Tribunale si prova chiaramente che la cellula era attiva ed organizzata, caratterizzata da un programma comune ai partecipanti con il proposito di compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, sullo schema, storicamente accertato, del terrorismo algerino degli anni '90.

La Corte riafferma, dunque, che il reato associativo di cui all'art. 270 bis c.p. è desumibile dalla sistematicità dei collegamenti di natura organizzativa, imperniati attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico; sottolinea, anzi, con chiarezza che *“i rapporti ideologici-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza finalizzati a terrorizzare, lo rendono ancor più pericoloso”*.

Pertanto, ha rigettato tutti i ricorsi proposti dagli imputati con una sentenza che ha ulteriormente analizzato e in parte chiarito il concetto di associazione finalizzata al terrorismo internazionale.

CONCLUSIONI

La sentenza Forleo ha rappresentato per la giurisprudenza italiana un contributo fondamentale, poiché ha riaperto la discussione sulla

problematica di definizione di terrorismo internazionale, chiamando il Parlamento alle sue funzioni.

Secondo l'art. 10 della Cost.⁴⁸ e i trattati di adattamento del diritto interno a quello internazionale, qualora il legislatore non avesse assolto al suo dovere di legiferare in materia, il giudice può avvalersi delle fonti del diritto internazionale per ricavare la soluzione di un caso.

Il gup di Milano, pertanto, ha emesso un giudizio di impostazione assolutamente innovativa in Italia, poiché non si è limitata a valutare il caso specifico, ma ha ampliato la sua analisi al panorama internazionale, coinvolgendo il potere legislativo nella problematica.

Ha dimostrato in maniera inequivocabile l'inadempienza a legiferare da parte del Parlamento e l'esigenza, per poter risolvere i casi concreti che si presentano a giudizio del magistrato, di una norma che definisca in maniera unitaria i concetti di terrorismo e di guerriglia eliminando, così, l'incertezza sulle fonti da applicare.

Si deve, infatti, tenere in debita considerazione, che è compito del Parlamento formulare la legge e fornire alla Magistratura tutti i mezzi necessari per potere svolgere la propria attività in maniera chiara e completa, così da assolvere al meglio il suo compito istituzionale.

L'art. 270 bis c.p., così come è congegnato e formulato, è difficilmente utilizzabile, poiché dalla sua elaborazione nel 2001 ha prodotto solamente una condanna.

Esso, fondamentalmente, solleva due problemi: quello della prova e quello della nozione di terrorismo internazionale.

Per quanto riguarda la prima problematica, è fondamentale sottolineare che dopo gli eventi dell'11 settembre il Parlamento ha equiparato il terrorismo interno a quello internazionale, senza, però, stabilire il criterio di valutazione delle prove raccolte.

Per quanto riguarda, invece, la seconda difficoltà di lettura è importante ripetere che non esistono, nel diritto interno, le definizioni di terrorismo internazionale e di guerriglia, che avrebbero dovuto sollevare il giudice dalla necessità di ricorrere al diritto internazionale.

Necessariamente il giudice si è avvalso di una fonte di diritto internazionale.

⁴⁸ Per il testo dell'art. vedi nota 47 pag. 35

Fondamentale è stata l'argomentazione sottile tra terrorismo e guerriglia, base futura per valutare e distinguere i due concetti.

La sentenza rafforza l'idea che, se non ci sono prove della preparazione ed attuazione di attacchi terroristici trascendenti la motivazione di lotta per la liberazione del proprio popolo dagli oppressori, non si può parlare di terrorismo, dando, così, un apporto alla creazione di definizioni.

Anche la sentenza di Brescia, peraltro, aiuta a fare evolvere il dibattito; dimostrandosi in disaccordo sulla fonte sulla quale si è basato il gup⁴⁹, evidenzia ancora di più la difficoltà di trovare una fonte universalmente accettata, alla quale fare riferimento nel caso concreto.

Queste posizioni, proprio perché divergenti, formano un quadro complesso del contributo che le sopraccitate sentenze hanno dato al dibattito su questo argomento, con tutte le sfaccettature che lo rendono sottile e problematico.

Entrambe rafforzano il concetto che l'organo legislativo deve seriamente ed urgentemente riconsiderare la materia del terrorismo, ormai ineludibile, al fine di consentire ai magistrati di far riferimento a parametri sicuri.

Le definizioni finora proposte ed inserite all'interno delle Convenzioni settoriali sono eccessivamente estensive e difficilmente applicabili senza margine di incertezza; a tutt'oggi esistono, però, i presupposti adeguati per formulare una definizione mondialmente accettata di terrorismo, partendo dal nucleo comune alle più importanti Convenzioni settoriali.

BIBLIOGRAFIA

BIANCHI ANDREA *Enforcing International Law Against
Terrorism*, 2004, articoli di:

⁴⁹ Vedi cap. II , par. 2, sulla elaborazione della Sentenza del Tribunale di Brescia, pagg. 36-37

CASSESE ANTONIO *Terrorism as an International Crime;* pag. 213-225

CONDORELLI LUIGI E NAQVI YASMIN *The War Against Terrorism and Jus in Bello: Are the Geneva Conventions out of date?;* pag. 25-37

KOLB ROBERT *The Exercise of Criminal Jurisdiction over International Terrorists;* pag. 227-281

GIOIA ANDREA *in Rivista di diritto internazionale, Terrorismo internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità", 1° fascicolo 2004;* pag. 5-69

APPENDICE

La sentenza del Gup di Milano (Forleo) in tema di terrorismo N. 28491/04

La sentenza del Gup di Milano in tema di terrorismo N. 28491/04 R.G. N.R. N. 5774/04 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Clementina Forleo, all'esito del giudizio abbreviato celebrato nel procedimento penale a margine indicato, nei confronti di: D.N., nato in Marocco il xx presente all'udienza detenuto presso la Casa Circondariale "San Vittore" di Milano difeso di fiducia dall'Avv. xx

H.K.B.M., nato a Beja (Tunisia) il xx presente all'udienza detenuto presso la Casa Circondariale "San Vittore" di Milano difeso di fiducia dall'Avv. xx

IMPUTATI

1) del delitto p. e p. dall'art. 270 bis c.p., in quanto si associavano tra loro e con altre persone, tra cui MTH (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), TM (imputato in separato procedimento pendente davanti all'A.G. di Brescia), EAR, CMC, MAM, AM, MM alias MF, HJ alias JAM (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano) DM, TABS e BMBA (per i quali si procede separatamente essendo gli stessi già giudicati in data odierna con il rito abbreviato) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia ed all'estero, all'interno di un'organizzazione sovra-nazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui "Ansar Al Islam"), comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, contemplante:

°preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini civili ed altri obiettivi - ovunque collocati riconducibili agli Stati, occidentali e non, ritenuti "infedeli" e nemici; il tutto nel quadro di un progetto di "Jihad", intesa, secondo

l'interpretazione della religione musulmana propria dell'associazione, nel senso di strategia violenta per l'affermazione dei principi "puri" di tale religione;

°il favoreggiamento della immigrazione illegale in Italia e verso altri Stati dei militanti;

°il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti dell'organizzazione;

°il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell'associazione ed eventualmente inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Iraq;

°l'invio dei militanti nelle "zone di guerra" a sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il "nemico infedele";

°la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi della organizzazione;

°il proselitismo effettuato (anche nei luoghi di culto e di riunione siti in Milano, come la moschea di Via Quaranta ed un appartamento di Via Cilea n. 40) attraverso videocassette, audio-cassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio personale in azioni suicide destinate a colpire il nemico "infedele";

°la predisposizione, comunque, di tutti mezzi necessari per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione e per il sostegno ai "fratelli" ovunque operanti secondo il descritto programma. In particolare, operando nella associazione:

MM (alias MF), AM, CMC ed EAR, con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis, c. I c.p.) nell'ambito della cellula operante in Milano ed in altre zone del territorio italiano (MM e CMC, in particolare, nel periodo della propria permanenza in Italia), nonché il CMC anche a livello internazionale; condotta consistita per i primi tre anche nel fungere da raccordo tra i vertici dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana; per il quarto anche nel coordinare l'attività dei membri della cellula locale; per tutti nel coordinare l'approvvigionamento di documenti falsi;

HKBM e DN, con funzioni organizzative (art. 270 bis, c. I c.p.) consistite nel coordinare l'attività dell'associazione in varie località del Nord Italia (tra cui, oltre Milano, anche Cremona e Parma) anche allo scopo di eludere le indagini delle competenti autorità concentratesi principalmente sull'attività svolta nella città di Milano, sede principale della cellula italiana;

MAM, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c.II c.p.), con condotta consistita nell'assicurare il necessario supporto per l'invio definitivo, in vista dei fini sopra indicati, di persone, documenti e denaro nel Kurdistan iracheno (in alcuni casi attraverso la Siria);

DM, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), con condotta consistita nel dare ospitalità e nell'assicurare approvvigionamento di documenti falsi a membri dell'associazione (tra cui lo stesso CMC);

BMBA, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.pp), fungendo da raccordo in territorio turco (segnatamente nella città di Istanbul) tra i capi dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana;

HJ, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), svolgendo la propria attività, secondo le direttive impartitegli da EAR, sia in territorio italiano che in territorio estero (recandosi, ad es., in Turchia presso il gruppo di BMBA per recapitare loro materiale vario su ordine di EAR);

TA, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), provvedendo principalmente al reperimento di documenti falsi e di altro materiale logistico (computer, telefoni, etc.) necessari allo svolgimento dell'attività associativa.

Associazione avente il suo principale centro operativo italiano in Milano, tuttora operante anche in altre località nel territorio italiano (oltre che all'estero) a partire almeno dal luglio 2001; (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all'atto della esecuzione del medesimo, se intervenuta).

2) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 12 commi 1 ° e 3° D.L.vo 286/1998 (ora modificato dalla L. 189/2002), in quanto, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui MTH (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), TM (imputato in separato procedimento davanti all'A.G. di Brescia), EAR, MAM, AM, MM alias MF, HJ alias JAM (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano) TABS e BMBA (per i quali si procede separatamente essendo gli stessi già giudicati in data odierna con il rito abbreviato), compivano, in violazione delle disposizioni di legge regolanti la materia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una pluralità di persone nel territorio dello Stato, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altri Stati del quale le suddette persone non erano cittadine o non avevano titolo di residenza permanente, con le condotte già descritte nei capi precedenti. In particolare, provvedevano anche a procurare documenti falsi a persone che arrivavano in Italia anche allo scopo di transitare, successivamente, in altri Stati (prevalentemente presso campi di addestramento in Iraq). Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di tre

persone in concorso tra loro. Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 1 L. 6.2.80 n. 15, avendo commesso i reati per finalità di terrorismo.

Reati accertati o commessi in Milano ed in altre località nel territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003 (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all'atto della esecuzione del medesimo, se intervenuta).

conclusioni delle parti:

Il P.M. ha chiesto rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa. Nel merito ha chiesto la condanna degli imputati alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione e di euro 16.000,00 di multa, previa derubricazione del ruolo rivestito dai predetti nel reato di cui al capo a) in quello di partecipe.

La difesa ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale di questa A.G. essendosi il fatto commesso in Cremona, con conseguente competenza dell'A.G. di Brescia ex art.51/3 bis c.p. Nel merito, la difesa di D ha chiesto sentenza di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato o perchè l'imputato non lo ha commesso; in subordine ha chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la difesa dell'H ha chiesto sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA art.22/3 c.p.p.

ORDINANZA art.299/3 u.p. c.p.p.

MOTIVI della DECISIONE

In data 29.3.2004, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di di TM in ordine ai medesimi reati di cui all'attuale imputazione, questo giudice emetteva sentenza di incompetenza per territorio in favore dell'A.G. di Brescia, ritenendo la stessa competente per l'intera "cellula" di cui all'imputazione all'epoca formulata. Di seguito, in data 3.8.2004, perveniva richiesta di rinvio a giudizio concernente le posizioni degli altri imputati di cui all'attuale incriminazione (fatta eccezione per MTH per il quale era nel frattempo intervenuta sentenza ex art.444 c.p.p.), alcuni dei quali chiedevano procedersi con le forme del giudizio abbreviato. Tra quest'ultimi, gli imputati DN e HKBM, risultati nel corso delle indagini in stretto contatto con il T.

I difensori dei due eccepivano preliminarmente l'incompetenza territoriale di questa A.G. in favore di quella bresciana, e questo giudice si riservava la decisione all'esito della discussione.

Alla luce della riformulazione dell'imputazione rispetto a quella elevata in ordine alla posizione del T, nonchè soprattutto in base alle indagini successivamente compiute - ed in particolare agli interrogatori resi da taluni coimputati ed imputati in procedimenti connessi nonchè agli atti acquisiti nel giudizio abbreviato ex art.441/5 c.p.p. - va confermata la competenza di detta A.G. in ordine al c.d. gruppo cremonese, e dunque anche in ordine alle posizioni dei due attuali imputati D e H, ma va invece affermata la competenza di questa A.G. in ordine al c.d. gruppo milanese, ossia alle posizioni degli altri imputati.

Come infatti già evidenziato nel decreto di rinvio a giudizio emesso in data 29.9.2004 nei confronti degli imputati che non hanno optato per il rito speciale, dall'insieme degli atti processuali - peraltro di seguito integrati ex art.441/5 c.p.p. - emerge all'evidenza la pluralità di più "cellule" di matrice islamico-fondamentalista gravitanti in aree eversive operanti nel territorio nazionale e la sostanziale autonomia, anche nelle loro precipue finalità, delle stesse, e ciò pur in presenza di evidenti e necessari collegamenti tra le medesime ed altre, collaterali, stanziati all'estero. Sempre da detti atti emerge pure l'incentrarsi della "cellula" della quale facevano parte tutti gli altri imputati nel territorio milanese, in cui la stessa trovava appunto il suo epicentro logistico.

Tale valutazione prescinde evidentemente dallo stanziamento dei singoli membri nel territorio dello Stato e si impernia necessariamente sulla base operativa dei gruppi in questione. Tanto si afferma in quanto sia i due curdi abitanti a Parma - MTH e MAM - pur nei loro appurati contatti con il gruppo cremonese ed in particolare con il T, sia DM, domiciliato a Reggio Emilia, risulta operassero in stretto contatto con i membri dell'organizzazione stanziati in Milano, ed in particolare con l'EA, con il NO, oltre che con il MF (nel periodo in cui quest'ultimo era stanziato in Italia), loro referenti primari.

All'esito del giudizio abbreviato deve pertanto affermarsi la competenza dell'A.G. bresciana con riguardo alle posizioni degli imputati D e H, i quali peraltro risultano dagli stessi atti indagati presso tale A.G. in parallelo procedimento avente ad oggetto i medesimi titoli di reato, assorbenti le attuali incriminazioni.

Va nondimeno evidenziato come all'esito del giudizio abbreviato, conclusosi per gli altri imputati con sentenza assolutoria dal reato di cui all'art.270 bis c.p., sulla base degli elementi di prova allo stato ed in questa sede utilizzabili, non possano al riguardo ritenersi persistenti i gravi indizi in ordine a tale reato neppure per il c.d. gruppo cremonese, per la parte evidentemente concernente il presente

procedimento come finora sviluppatosi. Ciò si precisa ai soli effetti del regime cautelare in atto nei confronti dei due imputati in questione, non detenuti nell'ambito del parallelo procedimento bresciano.

Sul punto va innanzitutto rilevato come gli atti di causa debbano essere sfronati dagli atti affetti da inutilizzabilità patologica, ed innanzitutto dalle c.d. fonti d'intelligence, ossia dai numerosi dati provenienti da "acquisizioni informative" o "investigative" non meglio precisate, o da acquisizioni assunte in "contesti di collaborazione internazionale" o asseritamente provenienti da "segnalazioni da parte di organismi americani" o da "dati forniti dal BKA tedesco", anch'esse prive di qualsivoglia supporto genetico degno di rilievo processuale e non puntalmente riscontrate da atti processualmente rilevanti.

Lo stesso è a dirsi per gli atti compiuti all'estero e non assistiti dalle garanzie difensive che l'ordinamento interno pone ad imprescindibile fondamento dell'utilizzabilità di tali atti, ed in particolare alle audizioni di soggetti assunti come testimoni anzichè come indagati in procedimenti all'evidenza connessi e dunque senza le dovute garanzie difensive. Ci si riferisce soprattutto alle audizioni di ex combattenti ristretti in Iraq, assunte dall'autorità norvegese ed acquisite dai nostri inquirenti in sede di rogatoria.

Analoghi rilievi di inutilizzabilità processuale riguardano con altrettanta evidenza i dati provenienti dalle c.d. fonti aperte, ossia da informazioni giornalistiche o assunte per via telematica.

Tanto premesso, può dirsi con margini di ragionevole certezza ed al di là delle reticenti dichiarazioni di taluni imputati, che entrambe le "cellule" in questione avevano come precipuo scopo il finanziamento, e più in generale il sostegno, di strutture di addestramento paramilitare site in zone mediorientali, presumibilmente stanziare nel nord dell'Iraq.

A tal scopo, infatti, erano organizzati sia la raccolta e l'invio - attraverso canali ritenuti "sicuri" - di somme di denaro, sia l'arruolamento di volontari - tutti stranieri e tutti di matrice islamico-fondamentalista - da far giungere in dette zone evitando ogni possibile intoppo nelle loro trasferte, e dunque attraverso percorsi anch'essi ritenuti "sicuri" e con documenti spesso contraffatti.

L'attività delle "cellule" in questione, per quanto sempre risulta da detti atti, si colloca storicamente in concomitanza dell'attacco statunitense all'Iraq, avvenuto com'è noto nel marzo del 2003 ma notoriamente previsto come altamente probabile all'indomani del conflitto in Afghanistan, nel quale pure tali gruppi risultano essere stati attivi.

Numerose conversazioni intercettate fanno peraltro riferimento a tale accadimento ed alla necessità di arginare il più possibile i prevedibili nefasti effetti, aiutando "i fratelli" presenti nelle zone del conflitto, sia economicamente sia, appunto, rinforzando i contingenti armati attraverso l'invio di combattenti.

Non risulta invece provato, nonostante gli encomiabili sforzi investigativi compiuti, che tali strutture paramilitari prevedessero la concreta programmazione di obiettivi trascendenti attività di guerriglia da innescare in detti o in altri prevedibili contesti bellici e dunque incasellabili nell'ambito delle attività di tipo terroristico di cui all'art.270 bis c.p. come novellato all'indomani dei noti e tragici fatti dell'11.9.2001.

La nozione di terrorismo, com'è noto, diverge da quella di eversione e come questa non è definita in via normativa, dovendosi dunque ricavare in via ermeneutica, sia sulla base del contenuto delle convenzioni internazionali sul punto, sia, soprattutto, riflettendo sulla "ratio" e sulla genesi della norma penale in questione.

Emblematico sotto il primo profilo appare il tenore della Convenzione Globale dell'O.N.U. sul Terrorismo, progettata nel 1999, che all'art.18/2 prevede un'esimente in ordine alle sanzioni in essa previste, in forza della quale le stesse non riguardano le forze armate ed i gruppi armati o movimenti diversi dalle forze armate di uno Stato nella misura in cui si attengano alle norme del diritto internazionale umanitario.

Proprio da tale normativa, ed in particolare da detta esimente, si ricava che le attività violente o di guerriglia poste in essere nell'ambito di contesti bellici, anche se poste in essere da parte di forze armate diverse da quelle istituzionali, non possono essere perseguite neppure sul piano del diritto internazionale, a meno che - ed ecco che in tal caso l'esimente in questione non opera - non venga violato il diritto internazionale umanitario.

Da tale ultimo limite può ricavarsi dunque che le attività di tipo terroristico rilevanti e dunque perseguibili sul piano del diritto internazionale siano quelle dirette a seminare terrore indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un credo ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti contro l'umanità.

A confortare tale impostazione interviene la "ratio" della norma di cui all'art.270 bis c.p., com'è noto novellata a seguito dei noti e tragici fatti dell'11.9.2001.

La modifica, che ha appunto esteso il rilievo penale dei fatti in tale norma già previsti anche ai casi in cui gli stessi fossero posti ai danni di uno Stato estero, voluta d'emergenza all'indomani di tali fatti parallelamente ad analoghi interventi

legislativi posti in essere in altri paesi, ha evidentemente perseguito la finalità di creare una sorta di diritto penale sovranazionale con il quale tutelare i singoli Stati da attentati terroristici di ampio spettro, speculari di strategie politiche autonome e risolutive.

L'estendere tale tutela penale anche agli atti di guerriglia, per quanto violenti, posti in essere nell'ambito di conflitti bellici in atto in altri Stati ed a prescindere dall'obiettivo preso di mira, porterebbe inevitabilmente ad un'ingiustificata presa di posizione per una delle forze in campo, essendo peraltro notorio che nel conflitto bellico in questione, come in tutti i conflitti dell'era contemporanea, strumenti di altissima potenzialità offensiva sono stati innescati da tutte le forze in campo.

Tanto premesso, va rilevato come in punto di fatto non può ritenersi provato, neppure in termini di gravità indiziaria, che le due "cellule" in questione, pur gravitando in aree notoriamente contrassegnate da propensioni al terrorismo, avessero obiettivi trascendenti quelli di guerriglia come sopra delineati.

Al riguardo non può dirsi sufficiente a fondare l'ipotizzata responsabilità penale, la comune appartenenza a realtà eversive ed a strutture, quale quella denominata "Ansar Al Islam" - peraltro bombardata e distrutta nel corso di tale conflitto - dalla composizione tutt'altro che omogenea ed anzi alquanto articolata e complessa.

Sotto tale ultimo profilo va evidenziato come la variegata gamma di posizioni, tutte di matrice islamico-fondamentalista, confluenti nella menzionata struttura "Ansar Al Islam" sia stata delineata dal coimputato "collaboratore" MTH, il quale, pur nella evidente prospettiva di un trattamento sanzionatorio alquanto mite poi ottenuto ex art.444 c.p.p., ha infatti spiegato che tale formazione era alquanto eterogenea, facendo ad essa capo vari modi di intendere l'opposizione ai regimi "nemici", pur nella comune e dunque omogenea matrice islamico-fondamentalista dei vari sostenitori e simpatizzanti.

Le ultime dichiarazioni del predetto parlano al riguardo chiaro. Il MT ha infatti riferito genericamente di "aver sentito dire" che "Ansar Al Islam" era "in contatto con Al Qaeda" e che aveva in progetto anche di utilizzare "kamikaze" per azioni di guerriglia all'interno dei confini iracheni, senza fornire alcun elemento di diretta cognizione al riguardo, e anzi significativamente aggiungendo che la svolta verso dette forme di violenza era oggetto di discussione tra i componenti dell'organizzazione, affermando altresì di essere un islamista moderato e di non condividere la deriva violenta di detta formazione. Ha inoltre aggiunto che alcuni dei suoi coimputati, quali l'EAR, "si stavano avvicinando a detta organizzazione", così confermando dunque che gli stessi non vi erano organicamente inseriti.

Sempre in ordine all'organizzazione "Ansar Al Islam", va poi evidenziato il tenore della documentazione sequestrata al suo vertice MK, arrestato in Olanda e poi scarcerato ed espulso in Norvegia.

In uno di tali atti, concernente l'ideologia del gruppo e la sua matrice islamico-fondamentalista, si parla infatti di addestramenti militari al fine di affrontare "combattimenti sul fronte", nonché di "tunnel e cave" costruiti per difendersi dai "raid aerei soprattutto dopo gli ultimi bombardamenti sopra Tora Bora nel caso ci fossero degli attacchi dell' alleanza americana britannica". Il documento in questione si conclude con una chiosa per così dire "profetica". Si legge infatti: "Scrivo queste righe prima dell'attacco americano in Iraq e probabilmente anche noi verremo colpiti anche se stiamo prendendo delle misure protettive per le nostre trecento famiglie, alcuni si nascondono in Iran, ma anche lì hanno la vita dura e difficile... perchè si presume che gli americani attaccheranno le città di Halja e Siruane che sono strategiche, e se queste città verranno liberate potremmo iniziare l'era dell'Emirato Islamico che opererebbe in associazione con l'organizzazione delle Nazioni Unite. E infine chiedo a Dio di darci la forza e la vittoria. Il vostro fratello ASKFK.

Sia da tali elementi, sia dalle riportate dichiarazioni di MT può dunque ricavarsi che "Ansar Al Islam" era strutturata come una vera e propria organizzazione combattente islamica, munita di una propria milizia addestrata appunto alla guerriglia e finanziata anche da gruppi stanziati in Europa ed evidentemente gravitanti nell'area del fondamentalismo islamico, senza perciò avere obiettivi di natura terroristica, probabilmente e verosimilmente propri solo di alcuni di suoi membri.

E' da evidenziarsi peraltro come dal riportato manoscritto a firma del MK era stata dallo stesso prevista la possibilità di un' istituzionalizzazione, addirittura nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'organizzazione in questione.

Sempre sulle appurate finalità delle due "cellule" in questione vanno anche menzionate le dichiarazioni rese dall'imputato EAR in data 29.7.2004, laddove lo stesso ammette di aver inviato combattenti in medioriente nel 2003 "per ragioni di Jihad", ossia "per opporsi agli invasori", in concomitanza appunto con l'attacco americano e per combattere con loro lo stesso, e ciò attraverso il canale siriano gestito dal coimputato MF.

In questo senso, a parere della scrivente, devono peraltro essere intese le più significative conversazioni intercettate. E' il caso del riferimento alla "grande bomba" che "sta arrivando" di cui alla conversazione telefonica intervenuta in data 11.3.2003 ore 11.40 tra l'attuale imputato D e TM, evidentemente i due interlocutori riferendosi all'imminente attacco americano all'Iraq, com'è noto

scoppiato proprio in quei giorni. Si pensi ancora alla "maledizione" di cui alla conversazione intervenuta in data 1.4.2003 tra l'EAR e CM all'interno della camera di sicurezza della locale Questura, e il chiaro riferimento alla ormai intervenuta guerra all'Iraq ed alla posizione al riguardo assunta dal governo italiano, con commenti all'evidenza tutt'altro che inequivocabilmente riferibili ad attività di tipo terroristico in concreto programmate. Altra conversazione emblematica in tal senso quella intervenuta in data 30.3.2003 ore 20.41, ossia ad attacco americano già avvenuto, tra il citato EAR e l'attuale imputato H, nel corso della quale quest'ultimo comunica che il T, sentiti altri personaggi di spicco del gruppo, avrebbe deciso che "non hanno bisogno di uomini lì, hanno bisogno di uomini qui", precisando lo stesso che "metà degli uomini cercano finanziamenti, metà restano qui", all'evidenza riferendosi, quanto agli uomini che restano "qui", ai finanziatori di quei combattimenti. Lo stesso è a dirsi per la conversazione intervenuta tra il MF e l'EAR sempre in data 30.3.2003, nel corso della quale il primo richiede l'invio di combattenti adeguatamente addestrati, di "gente che colpisca il ferro", sollecitando l'interlocutore a cercare anche "quelli che stavano in jaban", alludendo secondo la prospettazione accusatoria (ma il riferimento appare in verità alquanto ambiguo) all'invio di uomini disposti, comunque sempre in quel contesto, al diretto sacrificio umano.

Non risulta inoltre da alcun atto degno di rilievo processuale che le due "cellule" in questione fossero legate all'organizzazione "Al Tawid" della quale sarebbe vertice il noto terrorista Al Zarqawi.

Sotto tale profilo va evidenziato come l'utenza telefonica asseritamente in uso a quest'ultimo personaggio fosse tutt'altro che corrispondente (ed anzi differente per ben cinque cifre) a quella che nella conversazione del 9.3.2003 intercorsa tra l'EAR e i due curdi residenti a Parma, viene indicata come in uso al MF.

Neppure risultano legami penalmente rilevanti di tali gruppi con quelli, pur della stessa matrice ideologica, responsabili di attacchi di pacifica natura terroristica, non potendo al riguardo farsi leva sulla presunta analogia della "potenziale progettualità operativa degli spostamenti di uomini e di risorse" nè tanto meno sulla asserita "circolarità di rapporti" tra soggetti gravitanti nei medesimi ambienti eversivi, e dunque su loro rapporti di conoscenza o di pregressa frequentazione.

Ad incidere sulle esposte considerazioni non può neppure invocarsi la circostanza in base alla quale gli imputati non erano di nazionalità irachena e dunque non avrebbero potuto legittimamente battersi in guerra contro il "nemico" americano.

E' evidente infatti come la scriminante prevista dalla citata convenzione riguardi le forze belligeranti facenti parte delle opposte fazioni in lotta, a prescindere dalla

nazionalità dei singoli individui combattenti qualora accomunati da un'unica matrice strategico-ideologica.

Rimarranno perciò da appurare, nel futuro corso del procedimento bresciano, sia i legami penalmente rilevanti tra i due attuali imputati e gli altri imputati di quel procedimento, sia d'altro canto le eventuali attività terroristiche da tale "cellula" in concreto programmate.

A tal ultimo riguardo non può non rilevarsi come gli atti del procedimento bresciano acquisiti ex art.441/5 c.p.p. e concernenti l'audizione in incidente probatorio del "collaboratore" ZC, finiscano in ultima analisi per avallare tale valutazione. Le dichiarazioni del predetto relative a presunti attentati da commettere sul territorio italiano, appaiono infatti fondate su deduzioni dallo stesso ricavate da discorsi in linguaggio criptico asseritamente tenuti in sua presenza da soggetti assolutamente estranei al presente procedimento. D'altra parte, come affermato dal P.M. in udienza, va evidenziato come le dichiarazioni che tale "collaboratore" avrebbe reso nell'ambito di altro procedimento milanese e di cui vi è traccia in detto atto, non riguarderebbero le due "cellule" in questione.

Quanto sopra, si ripete, lungi dall'anticipare valutazioni di merito non certo spettanti alla scrivente in ordine alla posizione dei due predetti, vale solo ai fini della revoca della misura cautelare in atto nei confronti degli stessi nell'ambito del presente procedimento in ordine al reato associativo loro contestato.

Per tali motivi, il reato di cui all'art.12 d.lvo 286/1998 andrà liberato dalla circostanza aggravante di cui all'art.1 l.15/1980.

P.Q.M. visto l'art. 22/3 c.p.p.

DICHIARA la propria incompetenza per territorio ed

ORDINA

l'immediata trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Brescia, anche per gli adempimenti connessi alla rinnovazione della misura cautelare in atto come di seguito limitata;

visto l'art.299/3 u.p. c.p.p.

REVOCA

la misura cautelare in atto nei confronti dei due imputati per sopravvenuta carenza di gravi indizi in ordine al reato di cui al capo 1), ed escludendo dal reato

di cui al capo 2), l'aggravante di cui all'art.1 l.15/1980, sempre per sopravvenuta carenza di gravi indizi al riguardo.

ORDINA

la formale scarcerazione degli stessi limitatamente a tali ipotesi.

Milano, 24.1.2005

Il Cancelliere Il Giudice dr. Clementina Forleo

domenica 6 febbraio 2005.

N. 13805 / 2002 RG NR

N. 17692 / 2003 RG GIP

TRIBUNALE DI BRESCIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice per le indagini preliminari, **dr. Roberto Spano'**; letti gli atti del procedimento nei confronti di:

1. **HAMRAOUI Kamel Ben Mouldi**, nato a Beja (Tunisia) il 21.10.1977; difensore di fiducia avv. Ilaria CREMA del Foro di Brescia, ATTUALMENTE DETENUTO presso la presso la Casa Circondariale di Milano S. Vittore;
2. **DRISSI Nouredine**, nato a Tunisi il 30.5.1964; difensore di fiducia avv. Giuseppe DE CARLO del Foro di Milano, ATTUALMENTE DETENUTO presso la Casa Circondariale di Milano S. Vittore;

1. INDAGATI

2. A) nell.ambito del procedimento 28491/04 R.G.N.R. e N. 5774/04 R.G. G.I.P., trasmesso dal G.U.P. del Tribunale di Milano con sentenza di incompetenza in data 24.1.2005, iscritto al nr. 1392/05 R.G. Mod.Unico di Brescia, poi riunito al 13805/02 R.G. Mod.Unico di Brescia:

1. Del delitto p. e p dall'art. 270 bis c.p., in quanto si associavano tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tahir Ahmmid (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena exc art. 444 c.p.p.), Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento pendente davanti all.A.G. di Brescia), EL Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Ciise Maxamed Cabdullah, Mohamed Amin Mostafà, Abderrazzak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi (per i

quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano) Daki Mohammed, Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (già giudicati con il rito abbreviato) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale in Italia ed all'estero, all'interno di un'organizzazione sovra nazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui "ANSAR AL ISLAM"), comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medioriente, contemplante:

- preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro Governi, forze militari, Istituzioni, e organizzazioni internazionali, cittadini civili ed altri obiettivi ovunque collocati riconducibili agli Stati, occidentali e non, ritenuti "infedeli" e nemici; il tutto nel quadro di un progetto di "Jihad", intesa, secondo l'interpretazione della religione musulmana propria dell'associazione, nel senso di strategia violenta per l'affermazione di principi "Puri" di tale religione;
- il favoreggiamento della immigrazione illegale in Italia e verso altri Stati dei militanti;
- il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti dell'organizzazione;
- il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell'associazione ed eventualmente inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Iraq;
- l'invio dei militanti nelle "zone di guerra" a sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il "nemico infedele";
- la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione;
- il proselitismo effettuato (anche nei luoghi di culto e di riunione siti in Milano, come la Moschea di via Quaranta ed un appartamento di via Cilea nr. 40) attraverso videocassette, audiocassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio personale in azioni suicide destinate a colpire il nemico "infedele";
- la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione e per il sostegno ai "fratelli" ovunque operanti secondo il descritto programma;

In particolare operando nell'associazione:

- Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Abderrazzak Mahjoub, Ciise Maxamed Cabdullah, El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis co. 1 c.p.) nell'ambito della cellula operante in Milano ed in altre zone del territorio italiano (Muhammad Majid e Ciise Maxamed Cabdullah, in particolare, nel periodo della loro permanenza in Italia), nonché il Ciise Maxamed Cabdullah anche a livello internazionale; condotta consistita per i primi tre anche nel fungere da raccordo tra i vertici dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana; per il quarto anche nel coordinare l'attività dei membri della cellula locale; per tutti nel coordinare l'approvvigionamento di documenti falsi;
- Hamroui Kamel Ben Mouldi e Drissi Nourredine, con funzioni organizzative (art. 270 bis, co. 1 c.p.) consistite nel coordinare l'attività dell'associazione in varie località del nord Italia (tra cui oltre Milano, anche Cremona e Parma) anche allo scopo di eludere le indagini delle competenti autorità concentratesi principalmente sull'attività svolta nella città di Milano, sede principale della cellula italiana;
- Mohamed Amin Mostafa, quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), con condotta consistita nell'assicurare il necessario supporto per l'invio definitivo, in vista dei fini sopra indicati, di persone, documenti e denaro nel Kurdistan iracheno (in alcuni casi attraverso la Siria);
- Daki Mohammed, quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), con condotta consistita nel dare ospitalità e nell'assicurare approvvigionamento di documenti falsi a membri dell'associazione (tra cui lo stesso Ciise Maxamed Cabdullah);
- Bouyahia Maher Ben Abdelaziz quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), fungendo da raccordo in territorio turco (segnatamente nella città di Istanbul) tra i capi dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana;
- Housni Jamal quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), svolgendo la propria attività, secondo le direttive impartitegli da El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, sia in territorio italiano che in territorio estero (recandosi, ad esempio, in Turchia presso il gruppo di Bouyahia Maher Ben Abdelaziz per recapitare loro materiale vario su ordine di El Ayashi);
- Toumi Ali, quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), provvedendo principalmente al reperimento di documenti falsi e di altro materiale logistico (computer, telefoni, etc.) necessari allo svolgimento dell'attività associativa.

Associazione avente il suo principale centro operativo italiano in Milano, tuttora operante anche in altre località del territorio italiano (oltre che all'estero) a partire almeno dal luglio 2001; (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all'atto dell'esecuzione del medesimo, se intervenuta).

2. Del delitto p.p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 12 co. I e III D. L.vo 286/98 (ora modificato dalla legge 189/2002), in quanto in concorso tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tair Hammid (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento davanti all'A. G. di Brescia) EL Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Mohamed Amin Mostafà, Abderrazzak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano), Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (già giudicati con il rito abbreviato), compivano, in violazione delle disposizioni di legge regolanti la materia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una pluralità di persone nel territorio dello Stato, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altri Stati del quale le suddette persone non erano cittadine o non avevano il titolo di residenza permanente, con le condotte già descritte nei capi precedenti.

In particolare, provvedevano anche a procurare documenti falsi a persone che arrivavano in Italia anche allo scopo di transitare, successivamente, in altri Stati (prevalentemente presso campi di addestramento in Iraq).

Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di tre persone in concorso tra loro.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 1 L. 15/1980, avendo commesso i reati per finalità di terrorismo.

Reati accertati o commessi in Milano ed in altre località nel territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003 (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita nell'atto della esecuzione del medesimo, se intervenuta).

B) nell'ambito del procedimento 13805/02 mod. unico, pendente presso questo Ufficio

1) Del delitto di cui all'art. 270 bis, 1° e 3° comma c.p. perché EL BOUHALI Mohamed, TRABELSI Mourad, LAAGOUB Abdelkader costituivano attorno al 1998 in Cremona, gravitante attorno alla Moschea della suddetta città, e dirigevano (il primo fino all'estate del 2001, il secondo fino all'aprile 2003, il terzo fino al 27 febbraio 2004) una cellula radicale islamica, nella quale si associavano

tra loro e con altri soggetti, tra i quali i seguenti, svolgendo anche costoro funzioni di direzione e organizzative:

RAFIK Mohamed, quantomeno dal gennaio 2002 all'ottobre 2003;

BOUGHANEMI Faical, dalle origini al febbraio 2004;

KHAMLICH Khalid, dalle origini al febbraio 2004;

ROUASS Najib, quantomeno dal 2003 fino al febbraio 2004;

HAMRAOUI KAMEL Ben Mouldi, quantomeno dal 2002 fino all'aprile 2003;

DRISSI Nourredine, quantomeno dal 2002 fino all'aprile 2003;

EL KSIR Mostafa ,dal 1998 al 2004;

HASSARI Mohamed, dal 1998 al 2004;

KHIR Romdhane Ben Ohtmane, nel 2003- associazione costituita allo scopo di commettere atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo, rivolti anche contro stati esteri (tra i quali il Marocco, la Tunisia e l'Iraq), nonché atti strumentalmente preordinati al raggiungimento dei suddetti fini, associazione nell'ambito della quale in particolare:

predisponevano documenti falsi, al fine di consentire la libera circolazione dei "clandestini" ;

aderivano, la maggior parte dei predetti, ai principi e alle finalità dell'organizzazione terroristica denominata "GRUPPO ISLAMICO MAROCCHINO COMBATTENTE", proponentesi il rovesciamento militare e cruento del regime marocchino ;

procedevano, in particolare EL BOUHALI, a raccogliere ogni possibile documentazione tecnica utile a costruire ordigni esplosivi, alla fabbricazione, costruzione e assemblamento di armi, anche da guerra; procedevano tutti, in particolare nell'ambito della Moschea di Cremona, e nei confronti di altri musulmani, ad attività di proselitismo e di incitamento alla lotta armata, diretta alla distruzione cruenta del mondo occidentale e dei cristiani, ed espugnazione della città di Roma, quale centro del Cristianesimo, avvedendo ciò, in particolare da parte di EL BOUALI, TRABELSI, RAFIK e del ROUASS, attraverso prediche eseguite presso la Moschea di Cremona, e in particolare da parte dei quattro predetti, nonché del KHAMLICH, BOUGHANEMI, LAAGOUB, EL KSIR e HASSARI, attraverso la raccolta, in Cremona, di libri, di riviste edite da organizzazioni

terroristiche, di manuali di guerriglia militare, provenienti anche da AL QAEDA, di videocassette ritraenti cruenti combattimenti di Mujahiddin in Cecenia e in Medio Oriente, o discorsi di BIN LADEN o di altri capi di organizzazioni terroristiche, di supporti informatici di analogo contenuto, documentazione da utilizzare, e in concreto utilizzata, a fini di indottrinamento, che avveniva anche in Cremona, reclutamento e preventivo addestramento di "Mujahiddin", da inviare nei vari campi, prevalentemente in Iraq, ove avvenivano le operazioni militari con finalità terroristiche;

acquisendo in particolare a tali fini LAAGOUB Abdelkader un filmato informatico proveniente dall'organizzazione terroristica ANSAR AL SUNNAH, contenente una rivendicazione generica di 285 attentati, nella quale erano perite 1165 persone, in parte ritraente la stessa, inedita, esecuzione di alcuni dei suddetti attentati, ed alcune dichiarazioni rilasciate da KAMIKAZE prima di farsi esplodere, provocando varie stragi di persone;

provvedevano, in particolare, BOUGHANEMI Faical a compiere un tentativo di reclutamento del teste ZOUAOI Chokri, al quale venivano anche mostrate alcune delle suddette cassette presso l'abitazione del primo, ed esposte le finalità e i programmi dell'organizzazione terroristica;

provvedevano in concreto, in particolare il TRABELSI, unitamente a HAMRAOUI KAMEL BEN MOULDI e DRISSI NOURREDINE, al reclutamento e all'invio di combattenti in Irak, ai quali venivano forniti documenti;

provvedevano lo stesso TRABELSI ad impartire disposizioni sulla stessa collocazione degli uomini e dei combattenti reclutati in territorio europeo;

lo stesso DRISSI NOURREDINE si spostava in Iraq (Kurdistan), in un campo di ANSAR AL ISLAM, successivamente bombardato, e manifestando HAMRAOUI KAMEL la sua disponibilità a raggiungerlo;

progettavano o programmavano attentati in Italia, che non venivano realizzati (quali, con particolare riferimento a BOUGHANEMI Faical e a KHIR Romdhane Ben Ohtmane, quello al Duomo di Cremona e alla Metropolitana di Milano);

progettavano lo stesso BOUGHANEMI attentati da commettere in Tunisia; raccoglievano fondi destinati ad organizzazioni terroristiche, in particolare il RAFIK fondi destinati ai terroristi Ceceni; TRABELSI Mourad, DRISSI Nourredine e HAMRAOUI KAMEL Ben Mouldi inviando in Kurdistan, unitamente a TAHIR HAMMID residente a Parma, la cui attività veniva dai predetti coordinata (indagato in procedimento pendente presso I.A.G. di Milano), nella primavera del 2003 (vedasi ordinanza del G.I.P. di Milano dell'1.4.2003), una somma di denaro, di

almeno 1450 euro, destinata, attraverso il secondo, che si trovava in Kurdistan, all'organizzazione terroristica ANSAR AL ISLAM ;

intrattenevano contatti con responsabili ed esponenti di altre organizzazioni e cellule islamiche e terroristiche, aventi sede sia in Italia, che all'estero, quali AL QAEDA, ANSAR AL ISLAM, JAMAA ISLAMIA, G.I.A., contatti in parte tenuti con conversazioni telefoniche che avvenivano, in particolare da parte di TRABELSI, HAMRAOUI e DRISSI NOURREDINE, anche utilizzando cabine telefoniche situate nella città di Cremona, dirette ad apparecchi satellitari THURAYA, esistenti in Medio Oriente;

2) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 12 ,I e III comma D.Lgs. 286/98 (ora modificato dalla L. 189/02) , in quanto, in concorso tra loro ed altri, nell'ambito dell'associazione di cui al capo A) , compivano, in violazione delle disposizioni di legge regolanti la materia, atti diretti a procurare l'ingresso di una pluralità di persone nel territorio dello Stato, ovvero atti diretti procurare l'ingresso illegale in altro stato (prevalentemente presso campi di addestramento in Iraq) di persone reclutate anche in Stati diversi dall'Italia.

Con la circostanza aggravante di cui all'art.12 , III comma, D. Lgs. 286/98, in quanto il fatto è stato commesso da almeno tre persone in concorso tra loro.

In Cremona e altri luoghi, dal 1998 al 2004."

letta l'ordinanza di custodia cautelare pronunciata in data 1.4.2003 dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano anche nei confronti di Drissi Nourreddine e Hamraoui Kamel, confermata dal Tribunale di Milano, in sede di riesame, il 18.4.2003;

rilevato che il GUP presso il Tribunale di Milano sentenza 24.1.2005, pronunciata in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando quale A.G. competente il Tribunale di Brescia;

rilevato che contestualmente il GUP ha revocato la misura cautelare *"in atto nei confronti dei due imputati per sopravvenuta carenza di gravi indizi in ordine al reato di cui al capo 1), ed escludendo dal reato di cui al capo 2) l'aggravante di cui all'art. L. 15 / 1980, sempre per sopravvenuta carenza di indizi al riguardo"*;

rilevato in data 29.1.2005 il P.M. presso il Tribunale di Brescia ha chiesto, ex art. 27 CPP, la "rinnovazione" della misura cautelare emessa dalla A.G. milanese limitatamente alla residua fattispecie di cui all'art. 12, commi 1° e 3°, D.L.vo 286 / 1998, così come modificato dalla L. 189 / 2002, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 1 L. 15 / 1980, e con la precisazione che si tratta di *"fatti commessi*

in Cremona, Milano ed in altre località del territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 200;

rilevato che contestualmente il P.M. ha chiesto nei confronti di Drissi Nourreddine e Hamraoui Kamel l'emissione di **ordinanza di custodia in carcere** con riferimento al fatto di cui al capo B1)

osserva quanto segue.

L'esame della richiesta del PM non può prescindere da una valutazione degli aspetti processuali e sostanziali affrontati dal GUP del Tribunale di Milano in sede di udienza preliminare e di giudizio abbreviato.

Questo giudice ritiene in particolare che la revoca parziale del provvedimento cautelare con riferimento al reato sub 1A) e all'aggravante di cui al capo 2A) sia frutto di una forzatura degli ingranaggi processuali da parte di un organo giudicante che, verificata la propria incompetenza a pronunciarsi sul merito, aveva con ciò esaurito il potere di decidere anche in ordine ai titoli custodiali in corso di esecuzione.

Peraltro con sentenza 29.3.2004 il medesimo GUP aveva dichiarato in sede di udienza preliminare la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Brescia rispetto alla posizione di Trabelsi Mourad, indicato come complice di Hamraoui Kamel e di Drissi Nourreddine nella medesima consorteria criminale ora indicata nel capo 1A), senza disporre (correttamente) alcunché in ordine al titolo custodiale emesso dalla A.G. milanese, e in seguito "rinnovato" da questo GIP e confermato in sede di riesame.

A fronte dell'ampio scenario d'incompetenza prospettato all'epoca dal GUP con riferimento alla posizione di numerosi altri imputati di quel procedimento, lo scrivente giudice nella propria ordinanza 14.4.2004 aveva già avuto occasione di esprimere al proposito la propria opinione, che risulta ora cementata anche nella sentenza pronunciata nei confronti del Drissi e dell'Hamraoui (*"Alla luce di tali circostanze appare corretta la declaratoria d'incompetenza del GUP di Milano, con la precisazione, tuttavia, che l'associazione operante a Cremona, attiva sin dal 1998, risulta ben delineata e circoscritta a personaggi radicati da tempo in quella città, nonché ad altri soggetti che ivi hanno materialmente operato in stretto contatto con i primi - ad esempio Hamraoui Kamel e Drissi Nourreddine - anch'essi destinatari dell'ordinanza 1.4.2003 del GIP di Milano. Per il resto bisogna tener conto, onde eliminare (per il futuro) possibili elementi fuorvianti, che il fenomeno terroristico all'esame si fonda sulla esistenza di rete internazionale di cellule, in contatto tra di loro, ma ciascuna avente propria autonomia e operatività in specifiche zone territoriali. In particolare la "cellula cremonese" appare allo stato*

entità distinta e diversa da quella orbitante presso la moschea di Via Quaranta di Milano e il centro islamico di Via Jenner, alla cui ombra si sono svolte le principali attività di criminalità islamica fin qui accertate nel Nord-Italia.").

Dagli atti trasmessi risulta che la questione della competenza territoriale sia stata tempestivamente sollevata dalle difese Drissi e Hamraoui all'udienza preliminare, e altresì che la stessa non sia stata altrettanto tempestivamente decisa dal GUP come invece già avvenuto per Trabelsi Mourad, e come stabilito espressamente dall'art. 491, commi 1° e 3°, CPP (*"Le questioni concernenti la competenza per territorio sono decise immediatamente*).

Ciò ha costretto da un lato gli imputati a chiedere il giudizio abbreviato dinanzi ad un giudice diverso da quello naturale, con possibile dilatazione dei termini di custodia cautelare, destinati a decorrere ex novo dal provvedimento - in questo caso ritardato - di incompetenza (la giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che tale dichiarazione determina un regresso del processo alla fase d'indagine, con nuova decorrenza dei termini - v. Cass. Pen., Sez. V., 14.1.1997 n.5057); per altro verso la ingiustificata ritenzione del fascicolo ha consentito ad un GUP incompetente di estendere al Drissi e all'Hamraoui le argomentazioni della sentenza di assoluzione pronunciata in pari data relativamente ai computati Bouyahia Maher, Toumì Ali e Daki Mohamed.

Nonostante (e in contrasto con) il proposito più volte manifestato dal GUP di non voler entrare nel merito della vicenda già riconosciuta di competenza dell'A.G. bresciana, le suddette argomentazioni, aventi nei confronti del Drissi e dell'Hamraoui al più il valore di obiter dicta, sono state poi poste a fondamento del provvedimento di revoca (parziale) delle misure coercitive in corso di esecuzione nei confronti dei predetti, in violazione dei "giudicati cautelari" nel frattempo consolidatisi (infatti il GUP ha provveduto non all'esito di una fase di cognizione piena, ma in fase incidentale cautelare, sulla base di una semplice nuova lettura dei medesimi elementi già valutati dal GIP e dal Tribunale del riesame di Milano), e con conseguente "espropriazione" dell'A.G. naturale, cui spettava ormai ogni potere in ordine alla mantenimento o meno dei titoli custodiali, oltre che la più ampia libertà di giudizio in merito al fondamento dell'accusa.

Varrà la pena rammentare che se l'art 291, comma 2°, consente al giudice incompetente in caso di urgenza di applicare misure cautelari, non vi è alcuna norma (se si esclude il caso della competenza funzionale stabilita dall'art. 390 cpp per l'ipotesi di convalida dell'arresto o del fermo, e l'ipotesi del giudice che ha sollevato il conflitto di cui all'art. 30 CPP) che consenta a chi si ritenga incompetente di revocare provvedimenti coercitivi in essere, spettando ogni valutazione in merito al giudice ad quem, quale "giudice che procede" ex art. 279 CPP.

Sempre in tema di "espropriazione" si osserva che la revoca d'ufficio delle misure cautelari è avvenuta in violazione dell'art. 299, comma 3 bis C.P., che impone in ogni caso al giudice di acquisire previamente il parere della pubblica accusa, o, comunque, di porre quest'ultima nelle condizione di poterlo esprimere, a pena di nullità ex art. 178, lett b) CPP (Cass. Pen., Sez. II, 11.2.2002, n.8392, Clausi).

Pare infine difficile comprendere quali siano gli elementi che abbiano indotto il medesimo GUP all'esito dell'udienza preliminare del 29.9.2004 a disporre il rinvio a giudizio dei co-imputati El Ayashi Radi, Ciise Maxamed, Mohamed Amin, Abderrazak Mahjoub, Muhamed Majid, Housni Jamal, non solo in assenza di prove dimostrative della loro adesione ad una *societas* dedita al compimento di azioni di terrorismo, ma addirittura in presenza di un indiziario giudicato anemico e inidoneo a puntellare l'ipotesi accusatoria; vi è da chiedersi inoltre perché in quella sede non si sia coerentemente provveduto a revocare con effetto immediato le misure cautelari applicate a tali soggetti, tuttora ristretti in carcere (ad eccezione del latitante Muhamed Majid).

Del tutto ultronei appaiono infine sia la sollecitazione rivolta alla Procura bresciana di attivarsi *"per gli adempimenti connessi alla rinnovazione della misura cautelare in atto come di seguito limitata"*, sia le indicazioni fornite al PM ad quem in merito al futuro sviluppo delle indagini (*"rimarranno perciò da appurare, nel futuro corso del procedimento bresciano, sia i legami penalmente rilevanti tra i due attuali imputati e gli altri imputati di quel procedimento"*), trattandosi di valutazioni che, di nuovo, non competevano a quel GUP.

Nello stesso modo non si spiega perché tale organo giudicante abbia inteso prendere posizione sulla valenza delle dichiarazioni del "collaborante" Zouaoi Chokri, dichiaratamente estranee al *thema decidendum* da esso affrontato (*"va evidenziato che le dichiarazioni che tale "collaboratore" avrebbe reso nell'ambito di altro procedimento milanese e di cui non vi è traccia. non riguarderebbero le due cellule in questione"*), se non nell'ottica di attuare un indiscriminato ridimensionamento dell'intero fronte delle accuse (*"Le dichiarazioni del predetto relative ai presunti attentati da commettere sul territorio italiano appaiono fondate su deduzioni dallo stesso ricavate da discorsi in linguaggio criptico asseritamente tenuti in sua presenza"*).

Nella medesima ottica va poi letto anche il lo svilimento dell'apporto conoscitivo offerto dal "collaborante" Mohammed Tahir Hammid, sia attraverso l'insinuazione che le dichiarazioni da lui rese possano essere state in qualche modo addomesticate *"dalla evidente prospettiva di un trattamento sanzionatorio alquanto mite, poi ottenuto ex art. 444 CPP"*, sia, nel merito, sminuendone l'effettivo valenza probatoria (*"Mohammed Tahir ha infatti riferito genericamente di aver sentito dire*

che Ansar Al Islam era in contatto con Al Qaeda, e che aveva in progetto anche di utilizzare kamikaze per azioni di guerriglia all'interno dei confini iracheni, senza fornire alcun elemento di diretta cognizione al riguardo").

Il GUP in tal modo "dimentica" che gli interrogatori del chiamante in correttezza sono stati assunti nell'ambito del sistema giuridico "garantito" come quello italiano, ed inoltre che le dichiarazioni di Tahir sono in realtà in gran parte meramente ricognitive degli elementi investigativi già precedentemente raccolti dal PM, e di cui peraltro non si fa alcuna menzione nella sentenza-ordinanza 24.1.2005.

Infatti, come si spiegherà meglio in seguito, le intercettazioni telefoniche eseguite nel marzo 2003 dimostrano come Tahir si fosse fattivamente adoperato per far pervenire una somma di denaro raccolta dai "cremonesi" Trabelsi e Hamraoui a Drissi Nourreddine, destinata a finanziare i guerriglieri che, unitamente a quest'ultimo, all'epoca si addestravano ed operavano in Kurdistan sotto la sigla di ANSAR AL ISLAM. Essendo dunque provato che Tahir fosse intraneo a tale organizzazione, vi è da supporre che egli disponesse dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal GUP di Milano, di *"elementi di diretta cognizione al riguardo"*; il contenuto delle intercettazioni fornisce inoltre sul piano giuridico "riscontro individualizzante" al racconto del "pentito", di cui ricalcano lo schema sia sul piano logico che storico.

Al proposito si rammenta che la Corte di Cassazione, proprio nel pronunciarsi nel merito di un ricorso proposto nell'ambito del presente procedimento (v. Cass. Pen., Sez. VI, 13.10.2004, n. 12903, Laagoub), ha diffidato gli interpreti dall'affrontare il tema ora all'esame in maniera *"semplicistica e superficiale"*, e con *"giudizi trancianti"* che tendano a sottovalutare l'effettivo significato, o il valore sintomatico, degli elementi a disposizione.

Il PM di Brescia nella propria richiesta ha lamentato di non aver potuto, come invece avvenuto a proposito del Trabelsi e con riferimento ai medesimi fatti, domandare la conferma dei titoli custodiali anche rispetto al più grave reato di cui all'art. 270 bis CP, e all'aggravante di cui all'art. L. 15 / 1980, e ciò a causa dell'ostacolo frapposto dalla sentenza-ordinanza 24.1.2005 (*"la richiesta di rinnovazione, che questo PM avrebbe senz'altro richiesto, non è possibile con riferimento al reato di cui all'art. 270 bis CP, avendo il GUP di Milano escluso la sussistenza di gravi indizi"*), e della circostanza che al momento ogni questione è sub iudice, a seguito dell'impugnazione nel frattempo presentata dalla Procura della Repubblica di Milano.

Con riferimento alla residua ipotesi di cui all'art. 12, commi 1 e 3, D.Lvo 286 / 98, cui specificamente si riferisce la richiesta di "rinnovazione", basterà ricordare che gli elementi di colpevolezza a carico del Drissi e dell'Hamraoui sono stati

indicati per esteso nella citata ordinanza 1.4.2003 del GIP di Milano, già vagliata criticamente dal Tribunale in sede di riesame.

Trattandosi di provvedimenti conosciuti nella loro integrità dagli imputati, che hanno altresì esercitato la facoltà di esaminare gli atti investigativi di riferimento, appare superfluo in questa sede riproporre per l'intero l'apparato motivazionale in tema di gravità indiziaria e di esigenze cautelari (v. sul punto Cass. Pen. Sez. Un., 21.6.2000. Primavera).

Basterà osservare che le argomentazioni svolte nella fase incidentale cautelare dalla A.G. milanese, da ritenersi qui richiamate per l'intero, appaiono pienamente condivisibili, in quanto in esse si da conto dell'esistenza di un quadro indiziario (che verrà peraltro riproposto quasi integralmente nel prosieguo), formato prevalentemente da intercettazioni telefoniche ed ambientali e contestuali servizi di appostamento, da cui emerge che i due indagati, unitamente ad altre persone di etnia magrebina e curda, erano sistematicamente dediti ad attività di supporto in favore di soggetti che aspiravano a raggiungere i campi di addestramento per guerriglieri siti in medioriente, e ciò attraverso la raccolta di denaro, l'offerta di ospitalità, il procacciamento di falsi documenti etc..

Peraltro il notevole ridimensionamento subito dalla fattispecie in questione, una volta decapitata dell'aggravante della finalità di terrorismo, non ha incidenza sul calcolo dei termini di fase di durata massima della custodia cautelare, considerato che comunque il sopravvenuto mutamento della qualificazione giuridica non è in grado influenzare i passaggi processuali già compiuti (ossia computo basato sul connesso reato di cui all'art. 270 bis CP, proroga, ammissione del giudizio abbreviato); che la declaratoria d'incompetenza, come si è detto, determina un vero e proprio regresso del procedimento ex art. 303, comma 2°, CPP; che, infine, anche il nuovo termine di fase (di sei mesi) non è destinato a superare il periodo temporale complessivo di restrizione della libertà personale fissato dall'art. 303, comma 5°, CPP in quattro anni per il reati puniti con la reclusione fino a dodici anni.

La richiesta di "rinnovazione" del PM, pur contenuta negli angusti limiti di cui sopra, dovrà pertanto essere accolta.

Quanto agli aspetti di merito toccati dal GUP essi dovranno essere necessariamente affrontati anche in questa sede, il quanto il procedimento "bresciano", cui si riferisce la nuova richiesta cautelare proposta dal PM, condivide nella sostanza con quello "milanese" il contesto storico di riferimento e la piattaforma probatoria (*"Drissi e Hamraoui... risultano... indagati presso... l.A.G. bresciana... in parallelo procedimento avente ad oggetto i medesimi titoli di reato, assorbenti le attuali incriminazioni". v. sentenza ordinanza 24.1.2005*).

In sintesi il GUP di Milano nella propria sentenza-ordinanza ha affermato che:

- la cellula cui appartenevano gli imputati, operante sotto la sigla di "Ansar Al Islam", aveva certamente come scopo il finanziamento, e più in generale il sostegno, di strutture di addestramento paramilitare site in zone mediorientali, a mezzo della raccolta di denaro e l'arruolamento di volontari di matrice islamico-fondamentalista da inviare in loco;
- secondo il "collaboratore" Mohammed Tahir "Ansar Al Islam" era "in contatto con Al Quaeda" e che aveva in progetto di utilizzare "kamikaze" per azioni di guerriglia in Iraq;
- tuttavia non vi è prova in atti che le strutture paramilitari in questione "pur gravitando in aree notoriamente contraddistinte da propensioni al terrorismo" e pur ospitando al proprio interno individui "verosimilmente" dediti al compimento di azioni terroristiche, avessero come proprio scopo quello di compiere attività trascendenti azioni di guerriglia da innescare in contesti bellici;
- anche la documentazione sequestrata al mullah Krekar, personaggio di vertice di "Ansar Al Islam", ora rifugiato in Norvegia, confermerebbe che l'organizzazione era strutturata secondo un modello di milizia addestrata alla guerriglia";
- lo stesso Krekar nei propri interrogatori ha ammesso l'esistenza di tale organizzazione e dei suoi scopi;
- le conversazioni telefoniche registrate tra Drissi, Hamraoui ed altri soggetti si riferirebbero ad attività di finanziamento o ad azioni violente da compiersi in contrapposizione a quelle poste in essere dall'esercito degli Stati Uniti, anche forse a mezzo dell'uso di "kamikaze" ("Voglio gente che colpisca la terra e che fa uscire il ferro. Cerca quelli che stavano in Giappone");
- sulla base della Convenzione Globale dell'ONU sul terrorismo, "progettata" nel 1999, esisterebbe un'esimente in favore di coloro che praticano attività violente e di guerriglia nell'ambito di contesti bellici, anche se non inquadrati in milizie istituzionali, purché non vengano violate le norme del diritto internazionale umanitario;
- in assenza di una definizione in via normativa della nozione di "terrorismo" possono esser ricomprese all'interno di essa unicamente quelle azioni dirette a seminare sgomento "indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un credo ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti contro l'umanità"

· l'estensione della tutela penale anche agli atti di guerriglia, benché violenti, comporterebbe invece "un'ingiustificata presa di posizione per una delle forze in campo".

Questa A.G. intende discostarsi in modo radicale da tale ragionamento, che, a proprio giudizio, appare frutto di erronea applicazione di norme, nonché di una valutazione bidimensionale delle carte processuali e, più in generale, del fenomeno terroristico nel suo complesso.

In primo luogo è lo stesso GUP a dar atto nella propria decisione che la Convenzione Globale ONU del 1999, che avrebbe introdotto l'esimente del "fatto di guerriglia", è stata meramente "progettata" e non "deliberata". Non si vede pertanto come possa parlarsi con riferimento ad essa di "diritto internazionale vigente", ove si tenga conto che la mancata approvazione della normativa dipende proprio dal dissenso manifestato dagli Stati membri sui suoi contenuti.

Ma anche ipotizzando che l'atto in questione avesse completato l'iter formativo fino a divenire una vera e propria Convenzione, non per questo le sue statuizioni potrebbero dirsi recepite automaticamente nell'ordinamento giuridico italiano ai sensi dell'art. 10, comma 1°, della Costituzione quali "norme di diritto internazionale generalmente riconosciute", e ciò in assenza di un'espressa ratifica da parte del legislatore, unico soggetto legittimato a modificare l'assetto del diritto penale mediante l'introduzione di un'esimente di siffatta portata.

In secondo luogo nella sentenza si dichiarano inutilizzabili i dati provenienti dalle c.d. "fonti aperte", ma poi non si spiega di quali apporti conoscitivi il giudicante si sia avvalso per ancorare i propri giudizi, né come essi siano stati filtrati attraverso le regole del processo. A tal proposito si rileva che anche l'affermazione di non voler prendere posizione "per una delle forze in campo" può assumere contorni non neutrali, ove la distinzione tra "giustificata guerriglia" e "terrorismo" venga compiuta in ragione della natura o meno "tirannica" dell'antagonista.

Ritiene lo scrivente che non sia questo il terreno nel quale può e deve avventurarsi l'interprete, attesa la opinabilità e relatività di ogni opinione al riguardo.

L'unica valutazione "politica" che spetta al giudice nell'attribuire un significato alla espressione "finalità di terrorismo" contemplata nell'art. 270 bis CP è pertanto quella indicata nell'articolo 12, comma 1°, delle disposizioni sulla legge in generale, che eleva a principale criterio ermeneutico la "intenzione del legislatore".

Le leggi vanno dunque interpretate non secondo la propria opinione personale, bensì in conformità alle scelte politiche di fondo che hanno indotto il legislatore

del passato ad emanarle ed il legislatore del presente a mantenerle in vigore. Le leggi in questo senso sono espressione del comune modo di sentire di una collettività radicata in un determinato contesto storico e geografico.

Alla luce del comune modo di sentire della comunità politica (o delle comunità politiche) che ha prodotto l'art. 270 bis CPP (o altre norme equivalenti) deve ritenersi che azioni violente condotte anche con il ricorso a "kamikaze" da portatori di ideologie estremistiche islamiche nei confronti di unità militari attualmente impiegate in Asia (tra cui un contingente italiano) non possono qualificarsi come atti di legittima e giustificata "guerriglia", ma vanno senz'altro definiti ad ogni effetto come atti di "terrorismo". Non può ignorarsi al proposito che l'organizzazione ANSAR AL ISLAM, cui gli imputati sono riconducibili (Drissi Nourredine, come si vedrà, è addirittura "confesso" - "se sentirai che è stata colpita, in Kurdistan Ansar Al Islam, sappi che siamo noi!" . v.intercettazione tel. 18.3.2003-) è stata inserita dal Governo degli Stati Uniti tra le organizzazioni terroristiche che intrattengono fecondi rapporti con la temibile "Al Queda".

In terzo luogo, come ha più volte ricordato la S.C., il reato di associazione transnazionale è un reato a pericolo presunto de iure; la proiezione del raggio del pericolo in questione non può essere sviluppato in base alla prova di ciò che concretamente gli indagati intendono fare (o meglio, in base all'assenza di prova rispetto a quello che potrebbero fare), altrimenti il più delle volte dovrebbe attendersi l'esito infausto delle attività violente per qualificare con precisione la fattispecie giuridica.

Del resto, come l'osservazione della realtà quotidiana dimostra in modo luminoso, non appare neppure possibile fissare una linea di spartiacque tra "guerriglia" e "terrorismo", in quanto, a prescindere dalle questioni terminologiche, una volta costituita una organizzazione finalizzata al compimento di un programma di violenza, non può prevedersi con anticipo se questa si proporrà di agire in modo chirurgico e "umanitario" rispetto a specifici obiettivi militari, e non invece con modalità cruente e disumane nei confronti di comunità inermi e di una gamma eterogenea di obiettivi non preventivabili.

Proprio la presente indagine, come si vedrà nel prosieguo, fornisce la dimostrazione di come la "cellula cremonese", inizialmente attiva nel finanziamento, addestramento e reclutamento di guerriglieri, abbia deciso all'improvviso di diversificare la propria strategia in opposizione alla politica estera del Governo italiano giudicata eccessivamente vicina a quella degli Stati Uniti ("Vogliamo colpire l'Italia perché quel cane di Berlusconi appoggia quel cane di Bush"), proponendosi di organizzare due attentati in Cremona e Milano finalizzati al massacro del numero più elevato possibile di civili (v. dichiarazioni Zouaoui Chokri: "due attentati , uno che aveva come obiettivo il Duomo di

Cremona e l'altro la metropolitana di Milano nelle fermate della Stazione centrale e del Duomo erano state scelte quelle due stazioni perché particolarmente affollate e sicuri di cagionare la morte di almeno 250 persone, era stato scelto il Duomo di Cremona, che per i cristiani rappresenta un simbolo ed anche perché essendo ubicato in una posizione molto centrale soprattutto nelle ore serali è molto frequentato").

Del resto l'osservazione della quotidianità, che con gli scenari di sangue proposti a ciclo continuo appare in grado di offrire sedimentate massime di esperienza - insegna che contrapposizione ad eserciti istituzionali, dotati, secondo le parole del GUP di Milano, di "altissima potenzialità offensiva" e i combattenti islamici, proprio in ragione della disparità delle forze in gioco, non viene combattuta prevalentemente sul piano militare o della guerriglia, ma con azioni odiose e disumane dirette a provocare la più ampia eco mediatica.

Peraltro sul punto lo stesso ragionamento del GUP appare per certi versi confuso, in quanto esso ha escluso la natura terroristica di Ansar Al Islam, per ammettendo che l'organizzazione graviti "in aree notoriamente contraddistinte da propensioni al terrorismo", e nonostante essa contempri tra i propri membri individui che si prefiggono obiettivi terroristici ("obiettivi terroristici, probabilmente e verosimilmente propri solo di alcuni suoi membri"). Appare allora difficile, sul piano logico, concepire come all'interno di una medesima organizzazione, avente unitaria matrice ideologica estremistica violenta, gli adepti possano praticare la rappresaglia in forma collettiva, mentre il terrorismo venga esercitato dagli stessi soltanto in forma individuale.

In ogni caso, come si spiegherà meglio in seguito, l'esame del fenomeno terroristico islamico non è circoscrivibile nell'ottica angusta degli scenari bellici attualmente esistenti in Asia, ma va valutato in un'ottica assai più complessa, quale espressione di un movimento di ben più ampie dimensioni che rivendica una "legittimazione" antagonistica rispetto ai modelli culturali occidentali, ritenuti a propria volta strumenti di aggressione tali da giustificare in via permanente uno stato di "guerra".

Peraltro la Corte di Cassazione (così come del resto aveva il Tribunale di Brescia, in sede di riesame) nel perimetrare l'area della rilevanza penale, ha unicamente inteso operare una distinzione, ai fini della punibilità per il reato di cui all'art. 270 bis CP, tra le condotte di adesione a programmi di violenza e quelle invece di mera assunzione di posizioni ideologiche (*"il reato ascritto agli indagati, in quanto di pericolo presunto, appresta tutela nei confronti di uno specifico programma di violenza e contro coloro che a tale programma aderiscono, proponendosi il compito di realizzare atti di violenza. ;non rilevano, invece, le posizioni meramente*

ideologiche, non accompagnate da propositi concreti ed attuali di violenza, posto che tali posizioni ricevono tutela proprio dall'ordinamento democratico e pluralistico che si contrasta". Cass. Pen., Sez. VI, 13.10.2004, Laagoub), senza mai far riferimento alla distinzione sviluppata dal GUP milanese.

Venendo ora allo specifico esame delle richieste cautelari avanzate ex novo dal PM nei confronti di Driss Nourreddine e di Hamraoui Kamel, gli indizi di colpevolezza verranno di seguito analizzati nell'ambito della ricostruzione dell'intero contesto processuale.

In particolare, all'esito di un'articolata attività investigativa, compiuta prevalentemente attraverso servizi di intelligence, perquisizioni ed intercettazioni telefoniche, in data 18.10.2003 veniva eseguito il fermo di Rafik Mohamed in quanto ritenuto partecipe di un'associazione con finalità di terrorismo operante in Cremona.

Contemporaneamente la P.G. provvedeva a dare esecuzione ad un mandato di cattura internazionale emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Rabat (Marocco) a seguito dei gravi attentati commessi il 16.5.2003 a Casablanca, rispetto ai quali Rafik veniva indicato tra gli organizzatori in qualità di componente del gruppo terroristico denominato "Assalafia Al Jihadia".

Nei giorni successivi il provvedimento di fermo veniva convalidato dal GIP di Cremona, il quale, in particolare, poneva l'accento sugli stretti rapporti intrattenuti dal Rafik con soggetti, tra i quali proprio Drissi Nourredine (Abou Ali), oltre che a Trabelsi Mourad e Boughanemi Faical, intranei "ad una cellula terroristica operante a Cremona ", nonché sul contenuto di materiale sequestrato allo stesso Rafik, e a lui riferibile, inneggiante a Bin Laden e alle stragi perpetrate negli USA l.11.9.2001, infarcito di esortazioni violente nei confronti di cristiani ed ebrei (definiti "scimmie" e "maiali") e contenente passaggi assai compromettenti, quale il riferimento a due stragi che, pur commesse da terzi, avevano comportato il suo coinvolgimento ("lui non vuole scaricare le responsabilità. si è trovato dentro dopo la richiesta di talune persone, si occuperà della situazione, dei soldi delle due stragi, delle donazioni e degli aiuti esterni").

Il Tribunale del riesame ha riconosciuto la validità dell'impianto accusatorio, ritenendo "sicura" l'esistenza "di un programma terroristico transnazionale convenuto tra Trabelsi, El Bouhali, Drissi Nourredine. ed altri soggetti - segnalato icasticamente dai materiali rinvenuti presso la Moschea di Cremona e dal coinvolgimento di detti personaggi, tutti con accertata comune qualificazione ideologico-religiosa, in specifici fatti di attentato (così Bouganemi indicato quale coinvolto nei progetti di attentato al Duomo di Cremona ed alla Metropolitana di Milano.), ovvero in contatto con guerriglieri islamici (così per Trabelsi e Drissi

alias Abou Ali) stando all'ordinanza del GIP di Milano dell.1.4.2003 e alle telefonate intercettate").

Con ordinanze pronunciate in data 23 e 27 febbraio 2004 questo giudice ha disposto nei confronti di El Bouhali Ahmed, Trabelsi Mourad, Boughanemi Faical, Khamlich Khalid, Rouass Najib e Laagoub Abdelkader la misura cautelare della custodia in carcere, rilevando come le affermazioni espresse, sia pure incidenter tantum, dal Tribunale in merito all'adesione di tali soggetti (cui deve aggiungersi Drissi, non contemplato all'epoca nella richiesta cautelare) al sodalizio con finalità terroristiche operante in Cremona apparissero inevitabilmente destinate ad assumere grande - se non decisivo - rilievo nella valutazione della iniziativa del PM, in quanto nella specifica sede incidentale cautelare si era già stimata la sussistenza di un quadro indiziario "grave" con riferimento al reato contestato agli indagati, indicati esplicitamente quali componenti "della cellula terroristica costituita in Cremona con propositi aberranti", tra cui il compimento di "fatti di violenza in territorio nazionale, e cioè gli attentati al Duomo di Cremona e alla Metropolitana di Milano").

Con ordinanza 20 marzo 2004 il Tribunale di Brescia confermava i provvedimenti coercitivi emessi nei confronti dei ricorrenti Boughanemi Faical e Khamlich Khalid; annullava invece i titoli custodiali rispetto alle posizioni di Rouass Najib e Laagoub Abdelkader.

Il provvedimento di scarcerazione del Laagoub veniva tuttavia successivamente a propria volta annullato da parte della Corte di Cassazione con rinvio per nuovo esame al Tribunale (sentenza 13.10.2004, cit.), il quale ultimo in data 21.1.2005 provvedeva al ripristino dell'originaria misura coercitiva. La Suprema Corte, nell'occasione, definiva senz'altro "eversiva. la cellula operante presso la Moschea di Cremona".

Come già si è ricordato in precedenza con sentenza 29.3.2004 il GUP presso il Tribunale di Milano dichiarava in sede di udienza preliminare la propria incompetenza per territorio a favore della A.G. bresciana rispetto alla posizione di Trabelsi Mourad, indicato come membro della medesima associazione con finalità di terrorismo internazionale cui appartenevano anche Hamraoui Kamel e Drissi Nourredine.

Il titolo custodiale emesso dalla A.G. milanese nei confronti del Trabelsi con ordinanza 1.4.2003 (confermata in sede di riesame il 18.4.2003) veniva in seguito "rinnovato" da questo GIP e confermato in sede di riesame.

Estendendo ora il discorso anche specificamente alle posizioni di Drissi Nourreddine e Hamraoui Kamel, i gravi indizi di colpevolezza attualmente sono costituiti:

da quanto emerso in occasione delle perquisizioni compiute dalla DIGOS di Cremona nel febbraio 1998 nei confronti, tra gli altri, di El Bouhali, Trabelsi e Laagoub, trovati in possesso di documenti d'identità di provenienza delittuosa, di indirizzi di personaggi appartenenti a formazioni terroristiche (Laagoub in particolare aveva la disponibilità dell'indirizzo tedesco di tale Khaled, ritenuto uno dei massimi esponenti del gruppo algerino GIA), nonché di pubblicazioni e riviste di movimenti eversivi arabi, opuscoli sull'attività di talune organizzazioni islamiche operanti in clandestinità, manuali didattici in materia di esercitazioni paramilitari, agguati, sistemi per il disturbo delle comunicazioni e degli apparati di sicurezza governativi, armi, materiale bellico, esplosivi e relativi dispositivi elettronici, videocassette e lettere contenenti messaggi di incitamento alla violenza (tra cui un frammento di lettera sottoscritta da Osama Bin Laden, in tema di azioni da intraprendersi nei confronti di bersagli statunitensi); la Corte di Cassazione (v. sentenza 13.10.2004, cit.) ha ritenuto che il materiale rinvenuto nell'occasione della disponibilità del Laagoub (nonché degli altri indagati), "condannato per i reati di ricettazione e falso di documenti d'identità personale, elemento. - sia - sintomatico di un'attività di copertura fornita a soggetti in rapporto con il terrorismo islamico";

dal rinvenimento in particolare tra le carte di El Bouhali, all'epoca Imam della moschea di Cremona, di un opuscolo riferibile all'organizzazione terroristica marocchina "Jamaa Islamiya Mujahida" (Gruppo Islamico Combattente) coinvolta negli attentati commessi il 16.5.2003 a Casablanca (con la collaborazione, come si è visto, di Rafik Mohamed) -, contenente il programma operativo del sodalizio, costituito da un appello rivolto agli "altri gruppi armati" per abbattere a mezzo di modalità cruenta il regime di re Hassan II° ("Il gruppo Islamico Combattente in Marocco dichiara di essere costituito per adempiere al dovere della Jihad per Dio, capovolgere il regime empio diretto da Hassan II° e instaurare un regime islamico che si basa sul libro <Dio e la Sunna del suo Profeta>". Nell'opuscolo la "Jihad" è elevato a "dovere legale indispensabile per eliminare il regno dell'ingiustizia e stabilire lo stato islamico, sola soluzione per il Marocco e i marocchini musulmani. Se dunque la Jihad è dichiarata - si legge nello scritto - bisogna assolutamente prepararci. E questo non si fa gesticolando in parlamento, né con timide proteste esposte nelle pagine dei giornali. E. abbastanza! Chiunque non prende le armi per combattere il tiranno, o almeno si

prepari attivamente, è ormai considerato un peccatore davanti a Dio e merita il castigo in questo e nell'altro mondo. Il Gruppo Islamico Combattente considera che il regime marocchino con a capo Hassan II°, ha rinnegato l'Islam. Per questo conviene combatterli con le armi e opporvisi con azioni, cuore e parole, finché non cadano e le loro malefatte cessino. Quando l'ora della Jihad suona, ogni altra

considerazione è superflua e il musulmano è dispensato da qualsiasi autorizzazione .Popolo del Marocco! Ricordati il tuo passato glorioso, ricordati che ha vinto le armate crociate, e combatti";

da quanto riferito da Zouaoni Chokri, personaggio di origine tunisina detenuto a Milano per traffico di stupefacente, circa l'intenzione maturata da parte di un gruppo di connazionali (tra cui Boughanemi Faycal), soliti ad incontrarsi presso la moschea di Cremona, di compiere sanguinosi attentati quale forma di ritorsione per le scelte di politica estera dell'Italia ("Vogliamo colpire l'Italia perché quel cane di Berlusconi appoggia quel cane di Bush"). In particolare Zouaoni Chokri ha riferito di aver appreso le informazioni poi riversate agli inquirenti sia in occasioni di incontri ai quali egli aveva partecipato, sia attraverso le confidenze ricevute dal Boughanemi, il quale gli aveva spiegato che erano in programma "due attentati , uno che aveva come obiettivo il Duomo di Cremona e l'altro la metropolitana di Milano nelle fermate della Stazione centrale e del Duomo erano state scelte quelle due stazioni perché particolarmente affollate e sicuri di cagionare la morte di almeno 250 persone, era stato scelto il Duomo di Cremona, che per i cristiani rappresenta un simbolo ed anche perché essendo ubicato in una posizione molto centrale soprattutto nelle ore serali è molto frequentato". Secondo Zouaoni Chokri il Boughanemi, che era in possesso di armi e di videocassette dai contenuti violenti (combattimenti in Cecenia e Algeria) destinate alla propaganda ideologica del radicalismo islamico, aveva cercato di coinvolgerlo nelle proprie attività, prospettandogli anche la pianificazione di azioni terroristiche contro il Governo tunisino;

da quanto ribadito e meglio precisato da Zouaoni Chokri in occasione dell'incidente probatorio svoltosi dinanzi a questo giudice il 21.10.2004, nel corso del quale egli ha dichiarato:

- di aver fatto parte in passato, nel periodo in cui abitava a Milano, ad un gruppo "Jihadista", dedito a commettere rapine a danni di spacciatori di stupefacente, con lo scopo di reperire denaro destinato a finanziare le cd. "Falangi di Maometto" , ossia i gruppi di "fratelli" impegnati in combattimenti in Cecenia e in azioni di addestramento in Afghanistan;
- di aver progettato nell'estate del 2000 unitamente ad altri complici di impossessarsi di una vettura della polizia da utilizzare quale auto-bomba nei confronti di obiettivi siti in Piazza Duomo a Milano; il piano prevedeva il sequestro degli agenti e l'utilizzo dei loro indumenti al fine di facilitare l'avvicinamento al luogo dell'attentato, ove lui e i compagni si sarebbero immolati come "kamikaze" ("quando corre la macchina con la sirena, può entrare ovunque. Allora tre bombe umane, diciamo");

· di aver gravitato nel luglio del 2002 in Cremona ove abitava l'amico Boughanemi Faical, e di aver all'epoca assistito ad una conversazione tra questi, Said Tmini, e "Ridha" (ossia Khir Romdhane Ben Othmane) relativa agli attentati diretti contro il Duomo di quella città e contro una stazione della metropolitana milanese ("Hanno iniziato dicendo che la macchina della guerra è iniziata. il Presidente del Consiglio... Berlusconi. Sta portando pure il suo Paese a fare la guerra contro di noi. con la sua arroganza e il suo appoggio. al cane Bush. è ora di reagire..);

· che in particolare Said nel corso della conversazione aveva chiesto a Boughanemi informazioni sul luogo di destinazione ("Dove lo mettiamo?) di una partita di esplosivo "C4" di cui già avevano la disponibilità, ed aveva rassicurato il suo interlocutore che egli si sarebbe occupato dell'attentato alla metropolitana di Milano, mentre a quest'ultimo sarebbe spettato il compito dell'azione terroristica da compiersi in Cremona ("Said ha detto:

*Pulisco nella metropolitana.., intendeva che me ne occupo io delle bombe nella metropolitana, allora ha risposto Faical: .Faccio il portiere io nel Duomo di Cremona., nel senso di: .Me ne occupo io degli attentati di Cremona". Said ha detto: *di sicuro nella metropolitana ci saranno 250 cani... le vittime. uomini, esseri umani. La metropolitana. quella del Duomo di Milano. era molto piena. di turisti.;. Una Renault 19.rubata. serviva a commettere l'attentato davanti al Duomo di Cremona. Si aspettava a commettere questo attentato quando c'era gente. il 27 del ramadan. il Duomo di Cremona. era il posto più facile, si può entrare in quel posto lì con molta facilità. era un simbolo. della cristianità. C'è una piccola via. ma è a senso unico. la macchina. sarebbe stata abbandonata in questa via. a fianco del Duomo. sarebbe stata fatta esplodere. non con una persona, a distanza, telecomandata, diciamo;**

· che Boughanemi a Cremona aveva un suo "gruppo", a cui apparteneva anche Trabelsi, definito "l'ideologo";

· di aver partecipato in Cremona unitamente al Trabelsi a raccolte di denaro in favore di persone impegnate in Cecenia, Afghanistan ed Iraq;

· di sapere per certo che El Bouhali Ahmed non è deceduto nei combattimenti in Afghanistan, in quanto egli stesso lo ha visto in Cremona nel 2002 ("Faical mi diceva che era morto. Poi invece mi ha detto che era una falsa notizia");

da quanto emerso dalle perquisizioni compiute nel novembre del 2002 nei confronti del Trabelsi, trovato in possesso di numerose videocassette contenenti slogan aberranti ("L'islam è terrorismo e il terrorismo è un obbligo islamico per uccidere chi non è mussulmano") discorsi di Bin Laden, di Mohammad Omar ed altri capi religiosi (tra cui Abu Qatadah Al Falastini, cittadino giordano arrestato a Londra con l'accusa di essere tra gli esponenti di vertice di "Al Qaeda"; Ahmed

Yassin, capo storico del gruppo terroristico palestinese " Hamas ") inneggianti alla violenza e all'annientamento di ebrei, cristiani, americani, capi di Stato di paesi arabi "traditori", alla distruzione di regimi democratici e alla conquista della città di Roma, immagini di addestramenti e attentati, interviste a mujahidin e a familiari di "martiri" mussulmani; in una video-cassetta (la T45) è ripreso lo stesso Trabelsi Mourad nell'atto di ammazzare due montoni, ed intento ad affermare che quella sarà "la fine dei nemici di Dio, con la differenza che la loro carne sarà buttata ai cani. tutti i prepotenti e i nemici saranno sgozzati";

da quanto rinvenuto nel novembre del 2002 nell'abitazione di Laagoub Abdelkader, trovato in possesso di una rivista del gruppo terroristico algerino G.I.A, e di libri (uno riportante in copertina l'immagine un carro armato) di contenuto bellico o di argomento ostile ai governi arabi;

da quanto emerso all'esito delle perquisizioni compiute, sempre nel novembre 2002, nei confronti di Boughanemi Faycal, anch'esso trovato in possesso di materiale propagandistico analogo, e a volte identico, a quello detenuto da Trabelsi, costituito da films amatoriali aventi ad oggetto l'attività dei mujahidin palestinesi, ceceni, sudanesi, afgani, ancora discorsi di Osama Bin Laden di incitamento alla distruzione di ebrei ed occidentali, discorsi di bambini gioiosi per la morte dei padri uccisi in combattimento, esercitazioni di talebani, commemorazioni degli "innamorati del martirio", etc.;

da quanto emerso a seguito delle perquisizioni compiute nel novembre 2002 nei confronti di Khamlich Khalid, responsabile amministrativo della Moschea di Cremona, che hanno portato al sequestro di riviste in grado di marcare . secondo il consulente del PM- "la contiguità tra il detentore e l'area" del radicalismo eversivo islamico (in esse, tra gli altri, viene affrontato il tema della "legittimità di uccidere i turisti stranieri e i civili nel contesto della lotta islamica armata"), nonché di video-cassette contenenti filmati sugli attentati alle Twin Towers, sui mujahidin ceceni, appelli per il sostegno economico, fisico e morale alla lotta armata delle organizzazioni terroristiche, l'apologia dei kamikaze e l'incitamento alla loro imitazione, la storia dei martiri caduti in Afghanistan, slogans violenti ("ammazzare è un obbligo e terrorizzare è legge"), etc.;

da quanto emerso dall'esame del computer sequestrato sempre il 26.11.2002 a Khamlich, nella cui memoria, pur in gran parte cancellata, sono rimaste tracce di un'intesa attività consultazione di siti internet aventi ad oggetto la Jihad ed argomenti affini, nonché di un'attività di scambio di opinioni con interlocutori interessati ai medesimi argomenti sia attraverso linee "chat" che la spedizione di e-mail (in particolare l'indagato ha ripetutamente consultato il sito appartenente al gruppo Jihadico combattente "GNDALLAH" - I soldati di Allah - , avente come stemma lo stesso kalashnikov utilizzato da Rafik quale logo dei propri scritti. Si

tratta di un sito dedicato ai mujahidin impegnati in azioni di guerriglia in Cecenia e Iraq, contenente un link di collegamento con il sito di BIN LADEN);

dalla documentazione (agende, manoscritti, files) rinvenuta in occasione della perquisizione eseguita nell'abitazione di Rafik Mohamed in Firenze il 26.11.2002, già ritenuta dal GIP di Cremona e dal Tribunale di Brescia dimostrativa del "di lui inquadramento nell'integralismo islamico e la prossimità a gruppi terroristici (si è parlato in precedenza del riferimento in alcuni manoscritti del Rafik a due stragi in cui egli si è trovato coinvolto "dopo la richiesta di varie persone");

nei suoi scritti, significativamente contrassegnati dal logo di un kalashnikov, Rafik esprime il proposito di "poter. combattere . con mezzi violenti - fino alla morte., ed inneggia "all'obbligatorietà dell'uso della spada per tagliare il collo a cristiani ed ebrei - fino a quando non verrà adorato un unico Allah";

dall'esito della perquisizione eseguita il 7.3.2003 presso un'agenzia di viaggi di Milano, "punto di riferimento di numerosi estremisti islamici che intendevano raggiungere l'Afghanistan attraverso l'Iran, perquisizione che ha consentito di accertare che Laagoub aveva chiesto ed ottenuto un visto per l'Iran in data 9.11.2001, presumibilmente per recarsi in Afghanistan, così come altri 17 soggetti arrestati o comunque coinvolti in fatti di errorismo" . v. Cass., Pen., Sez. VI, 13.10.2004, cit.);

dall'esito di analoga perquisizione compiuta presso un'agenzia viaggi di Cremona, che ha consentito di stabilire che anche Drissi Nourredine, così come il Laagoub, si era recato precisamente nell'agosto del 2002 . in un Paese mediorientale (la Siria), in previsione di un prevedibile transito verso l'Iran e l'Iraq;

dal volantino sequestrato presso la moschea di Cremona il 24.2.2004 (dunque nel periodo in cui responsabile amministrativo era Khamlich, e guida religiosa Rouass), rinvenuto appeso ad una colonna dell'atrio di accesso, recante la scritta "Non dimenticate i vostri fratelli mujahidin con la preghiera. Dio vi ringrazi"; Rouass è risultato inoltre iscritto al sito www.Tawhid.8k.com, riferibile ad un gruppo terroristico di recente indagato anche dalla A.G. milanese;

da quanto rinvenuto nell'abitazione di Rouass Najib in occasione della perquisizione compiuta il giorno del fermo, che ha portato al sequestro di una videocassetta, identica a quella già sequestrata a Trabelsi, contenente discorsi del già citato Abu Qatadah Al Falastini (cittadino giordano arrestato a Londra con l'accusa di essere tra gli esponenti di vertice di "Al Qaeda", e leader del gruppo eversivo giordano "Harakat Al Islah Walthaddi", responsabile di attentati perpetrati in quel paese contro obiettivi americani e israeliani), inneggianti al martirio, alla Jihad, a gruppi terroristici libici etc.; nell'autovettura del Rouass

sono inoltre stati rinvenuti: una sua predica scritta a mano, contenente inviti alla ribellione e al combattimento contro "i figli delle scimmie e dei maiali", e invocazioni alla vittoria contro i "Tartari" insediati nei paesi mussulmani, fino a provocare "la grande invasione di Badr", ossia la "rivoluzione islamica mondiale"; un manifesto di contenuto anti-occidentale, in cui viene indicato "il Califfato" quale regime più idoneo a sostituire le democrazie; un scritto in cui si esortano i mussulmani a muoversi non solo con la parola ma anche con la spada, e viene elevata a "diritto" la concezione militare islamica finalizzata a terrorizzare i nemici di Allah, e ritenuto "metodo legale" l'annientamento con la forza dei regimi politici antagonisti;

dal documento elettronico rinvenuto il 24.2.2004 nel computer di Laagoub Abdelkader, contenete il riferimento alla organizzazione terroristica ANSAR AL SUNNAH, agli obiettivi che questa si propone (la Jihad contro i cristiani e gli occidentali, e l'aiuto militare ai fratelli mussulmani iracheni), nonché a recenti attentati (l'ultimo in data 5 gennaio 2004) commessi dal gruppo; in particolare tale documento è risultato contenere:

- un filmato relativo all'attentato commesso il 29.11.2003 in danno di funzionari del servizio segreto spagnolo, in cui vengono mostrati i documenti delle persone uccise, e viene ringraziato Allah perché i mujahidin sono tornati a casa salvi;
- un filmato relativo all'attentato commesso il 5.1.2004 contro due Chevrolet del servizio segreto britannico/canadese compiuto nella città di Al Bussilia, che ha provocato la morte di otto persone, di cui vengono mostrate le carte di credito;
- una scheda dal titolo "Fossa comune di soldati americani", nella quale si assume che l'esercito degli Stati Uniti ha occultato cadaveri di militari caduti in guerra per non divulgare la notizia della loro morte. Il documento di chiuse con le immagini di un combattente mussulmano che abbatte una croce apposta sulle fosse;
- il riferimento ad altri agguati compiuti in danno di soldati americani da parte di kamikaze, intervistati prima dell'azione terroristica;
- una scheda relativa all'attentato commesso il 14.10.2003 in danno dell'ambasciata turca a Baghdad, con relativa intervista all'autore;
- una scheda relativa all'attentato commesso il 20.11.2003 in Karkur, località a nord di Baghdad, in danno di una organizzazione filo-americana del Kurdistan, di nuovo con allegata intervista all'autore;

- un filmato avente ad oggetto un attentato commesso il 9.12.2003 in danno di un campo militare americano, con spiegazione della dinamica dell'azione terroristica e con intervista dell'autore;

- un filmato concernente l'auto-bomba fatta esplodere il 24.12.2003 contro un edificio del Ministero dell'Interno nell'Iraq del Nord;

dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali nel frattempo eseguite nei confronti degli indagati, attestanti gli stretti rapporti e la comunanza di interessi tra gli stessi, ed il loro collegamento con gruppo eversivi operanti all'estero; v. ad esempio:

- ambientale del 23 novembre 2002 registrata sulla vettura del Boughanemi tra il medesimo e Salhi Toufik. Il primo parla dell'arresto di tali Youssef e Nabil e di altre due persone e spiega che "il quinto del loro gruppo è qui con SAMI" (ossia il fratello dell'indagato, poi espulso)". Boughanemi dopo aver precisato che tale persona è sua amica, e che rischia la galera in caso di ritorno in Tunisia, si intrattiene sull'episodio dell'arresto, ricordando che i quattro "avevano i visti per l'Iran" ed erano diretti in Afghanistan ("se sono entrati in Iran lì dopo passano direttamente in Afghanistan"). Infine Boughanemi esprime preoccupazione in quanto dopo l'arresto la polizia tunisina era andata a casa sua per chiedere informazioni, e inoltre in quanto l'ospite cremonese aveva "dichiarato apertamente che sta-va- andando a fare Jihad", e tale circostanza poteva diventare pericolosa per lui;

- tel. del 28.2.2003, ore 19.04, tra Trabelsi e Rafik, e 8.3.2003, ore 14.05 tra Trabelsi ed un ignoto cittadino mediorientale, in cui si parla della consegna di una somma di denaro ad un gruppo eversivo operante in Germania (v., sul punto, quanto osservato dal Tribunale di Brescia nell'ordinanza 10.11.2003: "I contatti telefonici con Trabelsi del febbraio 03, da ricondursi- in dissonanza dalla versione fornita dall'indagato - ossia Rafik - e stando alle intercettazioni in atti del febbraio-marzo 03 . al passaggio di mezzi economici dall'Italia alla Germania e da qui ad altro gruppo terroristico-: in merito va evidenziato che la versione resa dal Rafik (-ricordavo a Trabelsi che doveva chiamare l'Imam tedesco perché ci inviasse soldi in Italia per sovvenzionare la Comunità di Cremona-) è evanescente alla stregua del rinvenimento presso l'abitazione del soggetto (Khamlich) che lo ospitava (in Cremona) all'atto dell'arresto di 2 copie dell'ordinanza cautelare (più volte evocata) del GIP di Milano a data 1/4/03, una delle quali reca appunti per una pre-difesa singolarmente coincidente con quanto dichiarato da Rafik al GIP di Cremona, posto che leggesi " Mourad ha chiesto a Rafik di andare in Germania a raccogliere fondi per la Moschea", dato rilievo anche agli assunti sul punto dell'arrestato qui ricorrente (" vedo per la prima volta questi appunti escludo di

avere mai parlato con Khamlich o con altri su cosa dire quanto al mio viaggio in Germania ove fossimo stati interrogati": così al PM il 4/11/03...");

- ambientale dell'11.3.2002, ore 17.38 e 17.45, da cui risulta che Trabelsi e Hamraoui hanno acquistato a prezzi convenienti schede telefoniche per telefonare in Iraq ("Vai diretto, Mourad, dobbiamo prendere le schede!... questa per l'Iraq dura trenta minuti" . afferma Hamraoui -);

- tel. del 14.3.2003, ore 18.19, effettuata congiuntamente da Trabelsi e Hamraoui (pedinati nella circostanza dalla P.G.), da cui risulta che i due hanno contattato Drissi Nourreddine all'epoca in Kurdistan grazie ad un apparecchio satellitare, per chiedergli delucidazioni in merito alle modalità di invio di una somma di denaro a lui diretta (Trabelsi:"ti sto chiedendo a chi devo mandare! Drissi: "A nome di Abu Ali"); subito dopo Trabelsi fornisce al Drissi il numero di utenza telefonica di una persona, poi identificata in Tahir Hammid (ora "collaborante" di giustizia), interessata al reperimento e al successivo invio del denaro, e Drissi precisa che in ogni caso la somma in questione non doveva essere inviata se non prima di una sua esplicita richiesta ("senti, lui non deve mandare i soldi prima che noi lo chiamiamo da qui!");

- tel. del 16.3.2003, ore 16.27, relativa al contatto telefonico tra Drissi e Tahir Hammid, nel corso della quale il primo che si trova a Sussakan, al confine della zona di Kurmaous, chiede notizie del denaro promessogli da Trabelsi ("mi ha chiamato quel mio fratello e mi ha detto che ti ha dato il denaro") e il secondo riferisce di non essere ancora entrato nella materiale disponibilità della somma ("in realtà non mi ha dato il denaro perché gli ho detto che non conoscevo le modalità per inviarlo fino a quando tu non mi avessi chiamato per spiegarmele. Lui - Trabelsi - mi ha detto che il denaro è pronto."); la conversazione si conclude con Drissi che rassicura il proprio interlocutore dicendogli che chiarirà la vicenda direttamente con Trabelsi ("io chiamerò il nostro fratello per dirgli di darti il denaro da inviare, va bene?");

- tel. del 16.3.2003, ore 17.17, da cui emerge che Trabelsi consegnerà come pattuito il denaro a Tahir Hammid, il quale a propria volta provvederà a recapitarlo ad una persona in procinto di recarsi in Germania per l'invio a mezzo di una società di spedizione;

- tel. del 17.3.2003, ore 11.22, da cui si ricava che Hamraoui ha contattato Tahir e ha fissato un appuntamento per il pomeriggio a S.Secondo Parmense ove lui e Trabelsi avrebbero dovuto consegnare il denaro da affidare ad una persona in partenza quella sera per la Germania ("c'è uno degli amici che si recherà questa sera in Germania.. Allora se i soldi saranno pronti. voglio dire che per farli arrivare nelle sue mani . ossia di Drissi Nourreddine . si dovrà organizzare tutto da

li. le modalità per farli arrivare nelle mani di Abou Ali (Drissi Nourreddine) sono tramite una società civile. voglio dire via Germania ci sono le modalità"; alle 12.45 di quel giorno i CC procedevano al controllo di Trabelsi e Hamraoui mentre si accingevano a raggiungere Parma a bordo di una Renault, e sulla persona del Trabelsi veniva rinvenuta la somma di 990.000 Euro, di cui veniva differito il sequestro per non compromettere l'esito degli sviluppi investigativi; successivamente i due si recavano a S.Secondo ove s.incontravano con il Tahir:

- tel. del 17.3.2003 ore 14.45, in cui Tahir comunica ad un individuo non identificato di aver ricevuto il denaro e spiegazioni di come farlo pervenire al Drissi;

- tel. del 18.3.2003, ore 13,24, da cui emerge che Trabelsi e Hamraoui si dovranno recare di nuovo a Parma per la consegna al Tahir di un'ulteriore somma di denaro;

- ambientale del 18.3.2004 ore 13.00, nel corso della quale Hamraoui rivela a Tahir la propria aspirazione a raggiungere i combattenti in Kurdistan, e quest'ultimo si dice disponibile ad aiutarlo procurandogli un passaggio attraverso la Siria;

- tel. del 18.3.2003, ore 18.02, in cui Trabelsi telefona a Drissi Nourreddine, che vuole sapere se gli sono stati spediti i soldi, e riceve conferma dal suo interlocutore ("ti ho mandato 1450 Euro"). Nel corso del colloquio Drissi afferma "Ansar Al Islam. se tu sentirai che è stata colpita ANSAR AL ISLAM sappi che siamo noi. hai capito. in Kurdistan. se tu sentirai che è stata colpito ANSAR AL ISLAM in Kurdistan. basta solo questo"; in seguito Drissi prosegue raccomandando a Trabelsi di non inviargli in Kurdistan Kamel (Hamraoui) in quanto tale soggetto è più utile in Europa ("Abbiamo bisogno di lui lì. non si deve muovere da lì. Gli troverò il suo lavoro lì. il suo lavoro è lì.");

- tel. ore 20.41 del 30.3.2003 in entrata sul telefono cellulare 333/3230819 in uso a tale MERA.I, ed in arrivo dall'utenza 0372/4570093 allacciata ad una cabina telefonica ubicata a Cremona in Piazza Cadorna 17, emerge che vi è disaccordo tra questi e Trabelsi sulla destinazione di Hamraoui Kamel, all'epoca alloggiato presso l'appartamento cremonese di Drissi Nourreddine. In particolare Hamraoui, conversando con MERA.I, dice " ascoltami bene. ieri ci siamo riuniti.. la riunione l'ha decisa ABU JARRAH (alias TRABELSI MOURAD) e ci ha comunicato che ha parlato con quelli di là, che gli hanno detto di non avere bisogno di uomini. Hanno bisogno di uomini qui, in Europa, hai capito? - MERA.I: " sinceramente non ho capito niente. con chi hai parlato?" - Hamraoui" : ABU JARRAH ci ha comunicato che non hanno bisogno di uomini lì, hanno

bisogno di uomini qui. Metà degli uomini cercano finanziamenti, metà restano qui. .. - MERA.I : " cosa vuoi che ti dica. che Iddio vi perdoni. Io ho parlato con loro oggi. ma se non volete andare, dite direttamente che non volete andare là. Ieri sono già arrivati degli uomini là e domani o dopodomani. ci sono due persone pronte a partire, e partiranno, hai capito?"- Hamraoui: " guarda.. io sono confuso, non è che non voglio andare. io sono pronto ad andare. Hai capito quello che ti ho raccontato?..

- tel. Dell'11.6.2003, ore 0,40, nella quale un tale Mourad telefona a Boughanemi dalla Tunisia avvertendolo che tale Soufiane è stato arrestato, e che anche lui è coinvolto ("stai attento che ci sei pure tu nella storia");

- ambientale del 28.7.2003, ore 18,35: tale Toufik di ritorno dalla Tunisia parla con Boughanemi di un interrogatorio subito da parte della polizia di quel Paese. Riferisce che gli hanno chiesto di lui e del Trabelsi, delle ragioni della sua perdurante assenza dal paese natale e gli hanno mostrato le foto di El Bouhali. BOUGHANEMI mostra di essere a conoscenza di essere "sotto controllo" , delle ragioni delle indagini ("anche io lo so che sono in mezzo al gruppo. tu gli hai detto che hanno fatto un capo del gruppo?), ed inoltre dell'attività di intercettazione in corso da parte della autorità italiane (circostanza, quest'ultima, nota anche a Khamlich, come risulta dalla intercettazione ambientale del 6.1.2004, ore 16,53);

- ambientali del 7.11.2003, 17.11.2003 e 8.12.2003 registrate all'interno della moschea di Cremona, contenenti appelli rivolti dall'Imam Rouss Najib ai presenti per sostenere la causa dei mujahidin e affinché si pervenga alla "resa dei conti" con gli "infedeli", responsabili degli eventi luttuosi in Palestina, Pakistan, Cecenia, Kashmir e Sudan;

- ambientale del 12.11.2003, nel corso della quale Laagoub ha riferito al proprio interlocutore che "il problema sono quelli che fanno la spia all'interno della Moschea". Secondo la Corte di cassazione (v. sentenza 13.10.2004, cit.), "tale frase può essere certamente indicativa dell'attività di programmazione delittuosa che si poneva in essere in quel luogo e della quale era ben a conoscenza il Laagoub, che la riteneva oggetto di spionaggio, esternando la sua preoccupazione, il che deve indurre ad una. approfondita riflessione sull'effettivo rapporto intercorrente tra l'indagato e la cellula eversiva operante presso la Moschea di Cremona";

- ambientale del 19.12.2003, ore 16,56 presso la macelleria di Khamlich: questi parlando con due marocchini lamenta l'assenza di direttive dal capo dell'associazione ("adesso il problema ce l'abbiamo nel capo dell'associazione, il capo dell'associazione sta tranquillo in Marocco e noi qui non sappiamo andare avanti né indietro");

- ambientale del 7.1.2004, ore 12.27, nella quale Khamlich parla di "una nuova bomba che ha effetti devastanti sulle persone" e l'interlocutore replica affermando che "i mujahidin lavorano per la verità e la giustizia e sicuramente Dio li aiuterà e nessuno li potrà toccare";

dalla notevole mole delle informazioni investigative raccolte in merito a frequentazioni, collegamenti, rapporti di conoscenza tra gli indagati ed altri personaggi implicati in fatti di terrorismo, che valutate nel loro insieme, e unitamente agli elementi sopra esaminati, formano con questi un intreccio indiziario compatto e convincente a sostegno dell'assunto accusatorio (ad esempio Bouhali è stato trovato in possesso di utenze telefoniche o documenti di esponenti di gruppi combattenti islamici operanti in Italia, Bosnia, Inghilterra;

Laagoub aveva la disponibilità dell'indirizzo tedesco di tale Khaled, ritenuto uno dei massimi esponenti del gruppo terroristico islamico G.I.A.; il fratello di Trabelsi Mourad, Trabelsi Jaber, anch'egli interessato alle perquisizioni del 1998, è stato condannato in Tunisia per fatti di terrorismo; il Trabelsi è stato trovato in possesso del passaporto di tale Bouchoucha Moktar, persona segnalata dalle autorità di polizia europee quale frequentatore dei campi di addestramento per mujahidin in Afghanistan e associato all'organizzazione facente capo a Osama Bin Laden, condannato dal Tribunale di Milano quale membro di una cellula terroristica islamica; Trabelsi era in possesso delle utenze telefoniche di Soudy Atef e Abd El All Aly Aly (indagati dalla A.G. di Milano nell'ambito dell'operazione "Sfinge", concernente estremisti islamici di origine egiziana, per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni, falso e altro), El Sefy Samy e Ragh Mohamed Abd (personaggi emersi nell'ambito di un'indagine sul G.I.A., Gruppo Islamico Armato), Nasr Osama Mostafa Hassan (estremista islamico attivo in Albania e Germania, referente della struttura Afgana di Al Qaida), Hamsi Said (frequentatore del campo di addestramento di Kurmal -Kusdistan iracheno utilizzato dalla organizzazione terroristica "Ansar Al Islam"); il nominativo di Boughanemi è stato inoltre rinvenuto nella memoria telefonica di tali Najiahi Daoud e Tliti Lazhar, componenti della cellula terroristica milanese facente capo a Essid Sami Ben Khemais (il secondo anche della cellula nota come gruppo "Mediani", operante in Francia e Germania); Rafik possedeva il numero di telefono e di fax di del già citato Abu Qatadah Al Falastini, esponente di vertice di "Al Qaeda" e leader del gruppo eversivo giordano "Harakat Al Islah Walthaddi", responsabile di attentati perpetrati in quel paese contro obiettivi americani e israeliani; Rouass è indagato dalla Procura di Bergamo per il reato di cui all'art. 270 bis CP, unitamente a Britel Abou Passim, frequentatore di campi militari in Afghanistan e persona ritenuta vicina ad Osama Bin Laden e all'organizzazione "Al Qaeda", condannato in Marocco a 15 anni di reclusione per fatti di terrorismo e per la sua adesione al più volte citato "Gruppo Islamico Combattente".

Gli stretti legami e la comunanza di interessi tra gli indagati sono inoltre ricavabili da altri elementi: El Bouhali e Laagoub sono cognati, tanto che la moglie del primo in occasione delle perquisizioni del novembre 2002 è risultata dimorare nell'abitazione del secondo; Rafik ha ammesso di conoscere Drissi, bibliotecario della moschea di Cremona; Rafik e Trabelsi hanno gestito insieme la moschea di parola per circa un anno; Rafik, normalmente ospitato nei fine settimana dal Boughanemi, al momento dell'arresto del 18.10.2003 è risultato alloggiare in Cremona presso l'abitazione di Khamlich Khalid; quest'ultimo è stato a lungo compagno di lavoro di Drissi (v. interrogatorio 25.1.2005) e, all'atto della perquisizione domiciliare da lui subita è risultato in possesso di due fotocopie dell'ordinanza di custodia cautelare emessa l. 1.4.2003 dal GIP di Milano nei confronti di Trabelsi, Drissi Nourreddine e Hamraoui Kamel, contenenti annotazioni preordinate all'innalzamento di artificiose tesi difensive. Hamraoui alloggiava in Cremona nell'appartamento di Drissi Nourreddine. Boughanemi e Khamlich si sono preoccupati di fornire assistenza economica e legale agli arrestati e alle loro famiglie, ed in particolare a Trabelsi e a sua moglie (v. ambientale 3.5.2003, ore 14.13 e 29.5.2003 ore 12.39).

Rafik ha ammesso la conoscenza "di altri soggetti . ritenuti - già coinvolti in fatti di terrorismo internazionale", tra cui Trabelsi Mourad, Boughanemi Faycal, Khamlich Khalid, Hamraoui Kamel. Gli accertati rapporti tra Khamlich e Rafik sono stati già considerati in sede di riesame elemento di conforto alla tesi dell'adesione di quest'ultimo ad una "formazione terroristica". Trabelsi è stato trovato in possesso dell'utenza telefonica di Rouass Najib, poi divenuto Imam Cremona, notato in passato in compagnia di Rouiane Mohamed (accusato anch'esso, come Rafik, negli attentati di Casablanca del 16.3.2003) nonché coinvolto, unitamente a Britel Abou Kassim (persona detenuta in Marocco per fatti di terrorismo) nell'indagine attualmente pendente presso la Procura di Bergamo per il reato di cui all'art. 270 bis CP. Boughanemi, infine, disponeva del numero di utenza telefonica di Drissi Nourreddine, e nell'abitazione di quest'ultimo è stato ospitato a lungo l'Hamraoui.

Alla luce di quanto sopra fin qui esposto può pertanto affermarsi che sussiste un profondo legame tra tutti gli indagati, compresi Drissi Nourreddine e Hamraoui Kamel, cementati tra di loro da una comune matrice ideologica deviata e dal fatto di aver vissuto (almeno a partire dal 1998) all'ombra della moschea di Cremona, divenuta epicentro di un'offensiva integralista in territorio occidentale, o, forse più esattamente, strategica base logistica in un'area geografica neutrale (e dunque presumibilmente ritenuta più "tranquilla"), prescelta quale ideale "sponda" per il compimento di azioni violente in altri Paesi.

"Infatti - come correttamente aveva osservato dal PM nell'originaria richiesta cautelare - si è visto come BOUGHANEMI progetta attentati nel cui sostentamento economico è coinvolto anche RAFIK; si è visto come RAFIK sia

coinvolto negli attentati marocchini, laddove anche gli altri coindagati cremonesi hanno legami con il Gruppo Armato Marocchino Combattente; si è visto come gli indagati e la stessa moschea fossero ricche di videocassette aventi per oggetto l'esaltazione e la descrizione delle attività dei mujahiddin in Cecenia, laddove lo stesso RAFIK, nel commentare il documento 467, ha ammesso raccolte di fondi in moschea destinati alla Cecenia; si è visto come RAFIK sia coinvolto nell'invio di fondi in Kurdistan attraverso la Germania - unitamente al TRABELSI - Drissi e Hamraoui - ; si è visto come TRABELSI e BOUGHANEMI dispongano di videocassette a circuito chiuso aventi la stessa origine. Si tratta, poi, di soggetti di fatto strettamente legati: basti pensare che è stato TRABELSI a far venire RAFIK a predicare a Cremona; che KHAMLICH lo ha ospitato a casa sua per circa un anno, che analoghi aiuti gli ha fornito BOUGHANEMI e, infine, che , dopo l'arresto di TRABELSI, gli stessi KHAMLICH e BOUGHANEMI hanno controllato, diretto e seguito tutta la strategia difensiva di TRABELSI, non limitandosi ad aiutarlo, ma agendo in previsione di un loro probabile coinvolgimento nei medesimi fatti processuali.

Khamlich e Boughanemi hanno ritenuto di affidare proprio a Rouass Najib la guida spirituale della moschea stessa dopo l'arresto di Trabelsi e di Rafik. La scelta è caduta pertanto su un soggetto da una parte già legato a Trabelsi che, come si è visto, era in possesso da tempo la sua utenza telefonica - , e dall'altra rappresentativo non certo di un'ideologia moderata, ma in continuità ideologica con chi l'ha preceduto e con chi l'ha designato, un radicalista islamico.

E' evidente - ha concluso il PM - che si tratta di indagati il cui radicalismo islamico e la cui attività di supporto ad organizzazioni terroristiche, agenti anche all'estero, non si sviluppa in modo autonomo, ma nell'ambito di un comune rapporto associativo, all'ombra della medesima moschea, quella di Cremona, della cui direzione tutti hanno fatto parte".

Concentrando ora l'attenzione su Drissi Nourreddine e Hamraoui Kamel, cui si riferisca specificamente la richiesta cautelare ora all'esame, si evidenzia come dalle conversazioni telefoniche in precedenza citate (in particolare da quelle registrate il 28 febbraio e il 30 marzo 2003) risulti in modo inequivocabile che i medesimi erano arruolati all'interno dell'organizzazione ANSAR AL ISLAM (Drissi è addirittura "confesso" sul punto . "se sentirai che è stata colpita. In Kurdistan Ansar Al Islam . sappi che siamo noi").

L'assunto è confermato dalle dichiarazioni di Tahir Hamid, riversate nel presente procedimento, il cui contenuto s.incastra perfettamente con i risultati delle intercettazioni in parola, nonché con il mosaico dei fatti storici fin qui ricostruiti, con i quali concorre a formare una trama compatta e priva di smagliature.

In particolare Tahir ha ammesso di aver cooperato con Trabelsi e con Mera.I. - ossia i referenti italiani di Hamraoui Kamel -, nell'invio di denaro all'estero

destinato a finanziare Drissi Nourreddine (Abou Ali), che in quel momento si trovava in un campo di addestramento per "mujaidin" in Kurdistan (v. P.V. interrogatori 29.10.2003 e 5.2.2004: "Riconosco di aver aiutato persone a raggiungere la Siria partendo dall'Europa che avevano intenzione di raggiungere poi i campi nel Kurdistan iracheno, per andare ad addestrarsi. alcune persone mi erano state indicate da Mera.I. e da TRABELSI.. lui mi aveva chiesto ausilio per alcune persone che dovevano raggiungere i campi di addestramento. mi ha dato dei soldi da far recapitare in Kurdistan ad Abu Ali attraverso un sistema di trasmissione che prevedeva anche il passaggio del denaro dalla Germania. lui. mi ha chiesto di aiutarlo per spedire denaro ad un suo amico, un tunisino di nome Abou Ali, membro di Ansar Al Islam che all'epoca era in un campo del Kurdistan Iracheno. Anche lui faceva parte di questa rete di Mujaidin Europea con la quale sono entrato in contatto solo a causa del recente coinvolgimento nel contesto dell'eversione internazionale del Kurdistan Iracheno, di cui io sono originario. Come ho già cercato di spiegare le persone che ho aiutato a raggiungere i campi di Ansar Al Islam erano già in possesso di documenti, non so se falsi, forniti loro da Merai , TRABELSI ed Abou Omar.").

Il Tribunale del riesame, che sin dall'inizio, come si è detto, aveva ritenuto "sicura l'esistenza di un programma terroristico transnazionale convenuto tra Trabelsi, El Bouali e Drissi Nourredine (v. ordinanza 10.11.2003), ritornando sull'argomento ha ribadito che le conversazioni telefoniche in precedenza richiamate, messe "in relazione alla ormai accertata natura terroristica dell'organizzazione a sigla ANSAR AL ISLAM ed agli assunti del coimputato Tahir Hamid quanto al ruolo di Trabelsi nella movimentazione di uomini . tra cui Hamraoui Kamel . da mandare in azioni di guerriglia . preparate da Drissi Nourredine nei campi di addestramento in Kurdistan -, conferma l'impostazione accusatoria e rende francamente in condivisibile la tesi. di un'attività di assistenza prestata da Trabelsi in chiave meramente solidaristica" (v. ordinanza 5.5.2004).

Lo stesso Collegio ha quindi aggiunto che in un quadro in cui sia Zouaoi Chokri che Tahir Hamid "evocano che Trabelsi e El Bouali si davano alla contraffazione di documenti per coprire clandestini ospitati presso la Moschea di Cremona e destinati ai campi di addestramento in Kurdistan per conto del gruppo ANSAR AL ISLAM, ovvero ad attività di sovvenzionamento dei mujjaddin combattenti in Cecenia o in Afghanistan, è davvero precluso commentare l'elevata valenza della commentate emergenze", comprovanti il ruolo di concorrenti del reato da parte di coloro che hanno agito al fianco di tali soggetti.

Tra di essi va senza dubbio ricompreso Hamraoui, rimasto in bilico tra il ruolo di guerrigliero e quello di semplice fiancheggiatore semplicemente perché Drissi Nourreddine ha ritenuto che la presenza del "Kamel" in Italia fosse più

rispondente agli interessi e alle strategie di ANSAR AL ISLAM ("Non si deve muovere da lì. rimanga lì. il suo lavoro è lì." . v. tel. 18.3.2003, ore 18.02).

A tal proposito non può sopravvalutarsi il significato di un passo della conversazione intercettata il 14.3.2003, ore 18.23 tra Trabelsi e Drissi, nel corso della quale il primo ha comunicato al secondo che Hamraoui aveva intenzione di raggiungerlo nei campi di addestramento curdi, sentendosi opporre dal suo interlocutore un netto rifiuto ("Kamel? . no, non è buono quello! . Lascia stare, non va bene, non voglio problemi!...").

Le telefonate dei giorni successivi offrono una "interpretazione autentica" del significato della frase da parte degli stessi protagonisti, in quanto nella conversazione del 18.3.2003, ore 18.02, come si è detto, Drissi ribadisce a Trabelsi che non deve inviargli il Kurdistan Hamraoui in quanto tale soggetto è più utile in Europa ("Abbiamo bisogno di lui lì. non si deve muovere da lì. gli troverò il suo lavoro lì. il suo lavoro è lì."), mentre nella conversazione del 30.3.2003, ore 20.41, è lo stesso Hamraoui a spiegare a Mera.I. i motivi della scelta del Drissi (Hamraoui:"ascoltami bene. ieri ci siamo riuniti.. la riunione l'ha decisa ABU JARRAH (alias TRABELSI MOURAD) e ci ha comunicato che ha parlato con quelli di là, che gli hanno detto di non avere bisogno di uomini. Hanno bisogno di uomini qui, in Europa, hai capito? - MERA.I: " sinceramente non ho capito niente. con chi hai parlato?" - Hamraoui" : ABU JARRAH ci ha comunicato che non hanno bisogno di uomini lì, hanno bisogno di uomini qui. Metà degli uomini cercano finanziamenti, metà restano qui... - MERA.I : " cosa vuoi che ti dica. che Iddio vi perdoni. Io ho parlato con loro oggi. ma se non volete andare, dite direttamente che non volete andare là. Ieri sono già arrivati degli uomini là e domani o dopodomani. ci sono due persone pronte a partire. e partiranno, hai capito?"- Hamraoui: " guarda.. io sono confuso, non è che non voglio andare.io sono pronto ad andare. Hai capito quello che ti ho raccontato?").

Dall'insieme delle intercettazioni si ricava pertanto unicamente che Hamraoui, il quale evidentemente non gode tra i compagni di grande fama di guerrigliero, proprio per tale ragione viene considerato più utile nelle operazioni di supporto esterno all'organizzazione, di cui vi è in quel momento effettivamente grande necessità, atteso l'elevato numero di adepti che devono essere aiutati (DRISSI:"il mio amico mi ha detto di lasciarlo lì. abbiamo bisogno di lui lì. ascoltami a proposito dell'arrivo. la gente . ci sono circa 150 buttati fuori . per quello che ti ho detto l'altro - allusione ad Hamraoui - lascialo lì.").

Le intercettazioni di cui sopra, oltre a confermare pienamente la intraneità di Hamraoui nell'organizzazione terroristica avente base in Cremona, non appaiono in definitiva in grado di sminuirne il ruolo, che, seppur non pienamente rispondente alle aspirazioni coltivate dell'indagato, rimane pur sempre essenziale

ai raggiungimento dei fini perseguiti, e, in ultima analisi, non dissimile da quello svolto "in sede" ad esempio dallo "stanziale" Khamlich.

Vi è inoltre da sottolineare che indagati non possono esser considerati meri portatori di idee eversive, dediti ad innocui esercizi di radicalismo violento: al contrario il materiale propagandistico trovato in loro possesso costituisce la piattaforma ideologica di un'attività di più ampio respiro, tesa all'elaborazione ed esecuzione di azioni aggressive e "vendicatrici" contro gli "infedeli", di cui vi sono concrete tracce nelle carte processuali.

Si è perciò in presenza . come già osservato dal Tribunale . "di rapporti organici con personaggi militanti nel campo del terrorismo islamico, tesi alla realizzazione di atti di violenza adeguatamente individuati (gli attentati al Duomo di Cremona e alla Metropolitana di Milano, le stragi a Casablanca del maggio 2003, oltrechè la distruzione degli .infedeli., cristiani, ebraici ovvero mussulmani, disobbedienti, supportati da idonee attività (*il proselitismo come nei confronti di Zuaoui Chokri; il finanziamento di militanti operanti nel Kurdistan, come nei confronti di Abou Ali. alias Drissi Nouredine per il tramite dei .fratelli tedeschi.-; il sovvenzionamento per le azioni di guerriglia dei .mujahidin . in Cecenia, ovvero per i due attentati sul territorio nazionale), e materiali (le riviste paramilitari e le video- cassette relative ai .mujahidin . sequestrate presso la Moschea di Cremona nel novembre del 2002, il manoscritto sui .mujahidin . ritrovato . a Rafik -) adeguatamente funzionali a progetti violenti su obiettivi determinati (e non solo espressioni posizioni ideologiche genericamente distruttive della realtà").*

La notizia (smentita nel corso dell'incidente probatorio da Zouaoui Chokri) che El Bouhali . già Imam della Moschea di Cremona . potesse essere deceduto in occasione dei combattimenti in Afghanistan quale volontario arruolatosi a fianco dei guerriglieri talebani, e la disponibilità dimostrata da Hamraoui Kamel a raggiungere Drissi Nouredine nei campi di addestramento in Kurdistan, dimostra una volta di più la natura poliedrica della "formazione terroristica insediatasi in Cremona", consistente in una cellula "dormiente" dedita nei momenti di "sonno" all'opera di reclutamento (come nel caso di Zouaoui Chokri), indottrinamento e addestramento degli adepti (le intercettazioni ambientali svolte all'interno della moschea di Cremona, massimo luogo di culto islamico del luogo, hanno documentato anche in epoca recente . ossia nel periodo in cui la guida "spirituale è stata affidata a Rauss Najib - la diffusione di cassette aventi contenuto assai poco religioso e molto "pratico", ad esempio in tema di tecniche e tattiche di guerriglia applicate dai mujahidin ceceni contro l'esercito russo o americano), e nei momenti di "veglia" ad attività di finanziamento, fiancheggiamento ed esecuzione diretta di azioni violente.

Del resto il volto ambivalente, di predicatori e combattenti, è stato mostrato assai chiaramente anche da dal Boughanemi, dal Rafik e dal Rouass, attraverso i propri discorsi ("Dio perdonami! Dio altissimo! Dio perdonami! perdonami Dio, perdonami, esisti solo tu e Mohammed è il tuo profeta, ascoltami Dio! scusa Dio mio, io sono il tuo servo, Dio fai di me un martire, sono nelle tue mani.") e i propri scritti ("combattere fino alla morte"; "Io sono sulla via della Jihad"), dove i medesimi auspicano di poter seguire le (presumibili) tracce di El Bouhali lungo le strade del martirio. Peraltro invocazioni di siffatta natura provenienti da persone indicate quali responsabili degli attentati sanguinosi progettati o compiuti in Cremona e Casablanca non possono che spalancare scenari inquietanti, come del resto preoccupante appare il rinvenimento all'interno della stessa moschea (oltre che nelle abitazioni degli indagati) di manuali o riproduzioni audio/video aventi come tema la fabbricazione e l'uso delle armi o tecniche militari di guerriglia, inequivocabilmente destinati a finalità didattiche in funzione di scopi ben determinati.

Il possesso dei citati manuali e del restante materiale propagandistico, spesso costituito da filmati confezionati artigianalmente dalle stesse organizzazioni terroristiche, presuppone peraltro, a monte, contatti ombelicali con gli "editori", attraverso un sistema di distribuzione "a circuito chiuso".

Quanto fin qui detto dimostra come il focolaio eversivo annidato nella moschea cremonese appaia lontano dall'essere spento, come del resto reso evidente dal fatto che, dopo l'arresto di Trabelsi e Rafik, e i sequestri del 1998 e 2002, Boughanemi e Khamlich hanno affidato la guida spirituale della moschea a Rouass Najib, ossia alla persona controllata il 27.6.2003 in Varese in compagnia di Rouiane Mohamed, destinatario (come Rafik) di ordine di cattura internazionale per gli attentati di Casablanca e per l'appartenenza al "Gruppo Islamico Combattente Marocchino". Né può dirsi che con il trascorrere del tempo il "clima" che avvolge la Moschea di Cremona sia sostanzialmente mutato, se è vero che ancora in data 8.12.2003 in occasione di una propria predica Rouas Najib, oltre ad inneggiare alla vittoria dei mujahidin in nome di Allah, ha insistito sulla impossibilità di punti di contatto tra cristiani e mussulmani, e sull'idea che "la religione diventi una spada sul collo dei cristiani, perché la terra crolli sotto i loro piedi come in un terremoto, perché le loro bombe scoppino su di loro e sui loro figli".

Poste tali premesse, poco vi è da aggiungere circa l'esigenza di tutela della collettività con riferimento a due soggetti, Drissi Noureddine e Hamraoui Kamel, militanti in una formazione costituita allo specifico scopo di provocare, in Italia o all'estero, attentati terroristici di grandi proporzioni, o di fiancheggiare guerriglieri impegnati in azioni belliche.

Basterà qui precisare che le esigenze cautelari a carico dei suddetti sono state già da tempo valutate e riconosciute come sussistenti dalla A.G. milanese, e che solo il provvedimento (ingiustificato) di revoca adottato in data 24.1.2005 dal GUP incompetente ha riproposto il tema della loro attualità, all'evidenza non considerato precedentemente dalla Procura di Brescia stante, comunque, il regime custodiale cui i due indagati erano sottoposti.

La fitta rete di legami instaurata da costoro e i loro complici con personaggi residenti all'estero, portatori di una medesima ideologia estremistica fondata anche su un condiviso sentimento di solidarietà tra "fratelli" impegnati nella lotta contro gli "infedeli", rende inoltre concreto il pericolo di fuga.

Infine, alla luce di quanto si è detto a proposito delle artificiose barriere difensive in passato concordate tra i protagonisti della presente vicenda processuale sia in previsione della loro cattura, sia per aiutare Trabelsi e gli stessi Drissi e Hamraoui a sottrarsi alle conseguenze penali delle loro condotte (devono menzionarsi, al proposito, le già citate annotazioni rinvenute sulle copie dell'ordinanza pronunciata nei confronti di questi ultimi in data 1.4.2003 del GIP di Milano, e l'accertata attività svolta dai complici nella ricerca di alibi e testimoni compiacenti), deve ritenersi concretamente ravvisabile anche l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. A), CPP.

La misura cautelare andrà quindi applicata, in "rinnovazione" a quella già disposta in data 1.4.2003 dal GIP di Milano limitatamente al reato (sub A2) di cui all'art. 12, commi 1° e 3°, D.L.vo 286 / 1998, così come modificato dalla L. 189 / 2002, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 1 L. 15 / 1980, e con la precisazione che si tratta di "fatti commessi in Cremona, Milano ed in altre località del territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003.

Inoltre andrà applicata con riferimento al reato di cui all'art. 270 bis CP menzionato nel capo B1).

P.Q.M.

Visti gli artt. 27, 291 e segg. c.p.p.

1. ORDINA

agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura di :

2. DRISSI Nourreddine e HAMRAOUI Kamel Ben Mouldi, e di condurre immediatamente i medesimi presso un Istituto di Custodia con le modalità dettate dall'art. 285 comma 2, per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio.

DISPONE

che gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 293 c.p.p. diano immediato avviso a questo giudice dell'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, affinché possano essere tempestivamente espletate le incombenze di cui agli artt. 293 e 294 c.p.p..

Manda alla Cancelleria per la trasmissione immediata della presente ordinanza in duplice copia per ciascun indagato al pubblico ministero che ha richiesto la misura, per la esecuzione della stessa.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Brescia, li' 31 gennaio 2005

IL GIUDICE

(dr.Roberto Spano')

**Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza
n.669/2005 (Presidente: A. Rizzo; Relatore: G. Casucci)**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 26 maggio 2004, il Tribunale di Firenze, sezione distrettuale del riesame, confermava il provvedimento del GIP in sede, con il quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di M. R., A. A. B. M., G. H. B. M. H., R. C. e B. M., perché gravemente indiziati del reato di cui all'art. 270 bis c. 3 c.p. [1].

Il Tribunale, premesso che, sulla scorta anche di quanto indicato nell'ordinanza cautelare, in forza dell'interpretazione costituzionalmente orientata dalla convenzioni internazionali per terrorismo internazionale deve intendersi la violenza, giuridica e storica, che mira ad intaccare i fondamentali principi costituzionali (nei quali lo Stato italiano si riconosce) e che si esplica in atti che intendono instaurare il sistema di terrore contro chiunque (persone, Stati, intesi come Stati comunità, organizzazioni internazionali), riteneva che l'esistenza dell'associazione (nella peculiarità del fenomeno organizzativo riconducibile al terrorismo religioso a matrice islamica di natura internazionale) era dimostrata dall'appartenenza degli indagati (e degli altri coindagati) al mondo dell'integralismo (ovvero del radicalismo) religioso islamico e dall'esistenza del programma di azione (dimostrato dal materiale sequestrato ad A. A. B. M., in particolare dal documento intitolato: impronte sul muro della morte, contenente la definizione della Jihad che non è una guerra di difesa) orientato verso l'indottrinamento e la pratica ideologica del fanatismo religioso militante inteso come teoria e prassi della violenza con uso della strage indiscriminata nei confronti di popolazioni, dell'attacco agli Stati, enti e organizzazioni, servendosi anche di martiri suicidi.

Le conversazioni oggetto di intercettazione, lette in questa ottica, dimostravano che, sotto il coordinamento di M. R. (indicato come il reclutatore e il selezionatore dei soggetti da avviare alla Jihad: conversazione tra A. e R. C.), con un crescendo di attività organizzativa, si andava maturando il passaggio alla fase operativa come dimostrato: per M. R., A. A. e B. M. dalla decisione di recarsi in Iraq e di partecipare alla Jihad, nonché per B. e A., della programmazione di un viaggio a Bagdad per portare 300 Kg di esplosivo; per R. dalla decisione di recarsi in Iraq e di partecipare alla Jihad; per G. dalla manifestazione dell'aspirazione al martirio

alla partecipazione alla Jihad; ovvero dalla partecipazione al colloquio in cui si parla di un gruppo di trenta persone pronte ad agire contro gli Stati Uniti, con adesione di tutti alla cellula fiorentina che (come dimostrato da altri colloqui intercettati) era collegata ad A. M., che riveste un ruolo di primo piano nella rete mondiale di Al Qaeda, fenomeno non riconducibile alla partecipazione ad una lotta di resistenza contro una coalizione di forze straniere d'occupazione perché coagulato attorno alla ideologia e alla pratica di terrorismo religioso islamico che nella questione irakena vede solo un'occasione per dare la massima espansione alla pratica ed al programma del terrore religioso contro gli infedeli e i miscredenti, contro gli USA, definito come il Grande Satana, esigenze cautelari erano individuate nel pericolo di fuga, non rimediabile con sistemi alternativi a quello della custodia in carcere.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso tutti gli indagati, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: M. e B., erronea applicazione dell'art. 270 bis c.p., in ordine all'elemento organizzativo ritenuto non necessario dal Tribunale, mentre esso è l'elemento costitutivo del fenomeno associativo in se considerato; carenza e manifesta illogicità della motivazione, perché nella valutazione offerta dall'ordinanza impugnata della peculiarità del fenomeno del sistema del terrore di matrice islamica finisce col far perdere i contorni della definizione giuridica di associazione, che invece, proprio a motivo della natura di reato di pericolo, richiede un'attenta verifica dei requisiti della correttezza ed attualità dei progetti di violenza.

L'appartenenza al mondo dell'integralismo islamico viene posta come premessa logica e alla luce di tale presupposto, indimostrato, si valuta il materiale probatorio acquisito senza tenere conto che si tratta di informazioni diffuse via internet configurabili come un punto di vista ideologico di parte del mondo musulmano con conseguente stravolgimento della interpretazione delle conversazioni intercettate, con stridenti contrasti sul contenuto delle conversazioni stesse; contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si vuole attribuire natura di associazione di tipo terroristico ad una cellula definita dormiente; R. C., violazione dell'art. 270 bis c.p., perché dalle conversazioni intercettate non emerge chiaramente il proposito del compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, essendosi limitato l'indagato ad utilizzare un linguaggio collegato alla cultura islamica e al Corano.

Anche ad ammettere il suo intendimento di voler andar a combattere in Iraq (il suo programma era di andare in Tunisia) in questo non sarebbe configurabile alcuna finalità di terrorismo, apoditticamente ritenuto dal Tribunale; violazione dell'art. 273 c.p.p. per assenza di gravità indiziaria rispetto al reato contestato, perché le frasi attribuite al ricorrente manifestano al più entusiasmo religioso, espressione di un linguaggio che trae origine dalla cultura islamica e dal Corano e

che esprime solo critica all'abusiva politica di aggressione di alcuni paesi occidentali contro altri paesi; violazione degli artt. 274 lett. b) e c) e 275 c.p.p. per non corretta applicazione dei principi di adeguatezza e proporzione nella scelta della misura cautelare da applicare con una presunzione sulla ricorrenza dei pericoli di fuga e di recidiva.

G. H.; violazione dell'art. 270 bis c.p., perché dalle conversazioni intercettate non emerge chiaramente il proposito del compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, essendosi limitato l'indagato ad utilizzare un linguaggio collegato alla cultura islamica e al Corano.

Nulla dimostra che era suo intendimento andare a combattere in Iraq (ed in questo, comunque, non sarebbe configurabile alcuna finalità di terrorismo), e l'assunto dell'appartenenza ad una cellula operativa e apoditticamente ritenuto dal Tribunale; violazione dell'art. 273 c.p.p. per assenza di gravità indiziaria rispetto al reato contestato, perché le frasi attribuite al ricorrente manifestano al più entusiasmo religioso, espressione di un linguaggio che trae origine dalla cultura islamica e dal Corano e che esprime solo critica all'abusiva politica di aggressione di alcuni paesi occidentali contro altri paesi; violazione degli artt. 274 lett. b) e c) e 275 c.p.p. per non corretta applicazione dei principi di adeguatezza e proporzione nella scelta della misura cautelare da applicare con una presunzione sulla ricorrenza dei pericoli di fuga e di recidiva.

A. A. B. M., nullità dell'ordinanza in punto di motivazione, quanto alla sussistenza dell'elemento associativo perché il giudice di merito si limita a motivare in ordine alla comune fede degli indagati, ipotizzando addirittura la possibilità della non conoscenza reciproca, senza delineare i ruoli con carenza di elementi indicativi della sussistenza di un vincolo stabile; nullità dell'ordinanza per mancata indicazione del ruolo partecipativo dell'odierno indagato posto che la contestazione indica i reati di cui agli artt. 270 bis commi 1, 2 e 3 c.p. con doppia contestazione e senza specificazione in motivazione del ruolo effettivo all'interno dell'associazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso nell'interesse di M. R. e B. M.: il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia erronea applicazione dell'art. 270 bis c.p., addebita all'ordinanza impugnata di avere ritenuto non necessario l'elemento organizzativo quale caratteristica del fenomeno associativo in esame.

Ma per pervenire a tale affermazione suggestivamente estrapolata da contesto argomentativo la parte di una frase (ecco che l'aspetto organizzativo non può richiedersi, semplicemente perché non necessita) ricongiungendola con la parte di un'altra frase (è opera sterile ricercare a forza gerarchie, figure di capi che la stessa ideologia e pratica della fratellanza musulmana impedisce, a volte, di trovare), finendo in tale modo con lo stravolgere il significato della parte della motivazione in esame.

Ed invero la non necessità dell'aspetto organizzativo è dal Tribunale ravvisata nel grado di complessità che viceversa è riscontrabile nella vita di altri fenomeni associativi criminali.

Si è inteso cioè chiarire, come si spiega nell'altra frase riportata, che la peculiarità del sistema della c.d. fratellanza musulmana rende sterile il ricercare a forza gerarchie, figure di capi.

L'ordinanza impugnata, quindi, lungi dall'escludere la necessità dell'elemento organizzativo, ne descrive le peculiarità, sicché il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione, procede ancora con l'inammissibile sistema di estrapolare dal contesto della motivazione, frasi o spezzoni di esse, riferendole a proposizioni diverse da quelle del testo del provvedimento.

Così l'assunto secondo il quale non si può non prescindere dalla peculiarità del fenomeno) dal ricorrente viene messo in connessione con il concetto di terrorismo internazionale (previamente fissato il concetto di terrorismo internazionale nella violenza giuridica che si esplicita in atti che intendono instaurare il sistema del terrore il Tribunale del riesame precisa che se è di matrice islamica non si può non prescindere dalla peculiarità del fenomeno).

Analogamente il ricorrente opera con la frase successiva estrapolata ancora da pag. 5 dell'ordinanza che, inserita nella parte della motivazione destinata a definire la particolarità del tipo di organizzazione (quindi dell'aspetto che attiene al fenomeno associativo), lo trasferisce al diverso aspetto che attiene alla finalità dell'associazione cioè al terrorismo internazionale.

Concetto quest'ultimo che, dopo un approfondito richiamo alle convenzioni internazionali, è definito correttamente dal Tribunale come violenza che mira ad intaccare i principi, ai quali la nostra Costituzione si ispira, instaurando il sistema del terrore contro persone, Stati o organizzazioni internazionali, ed in

relazione al quale indica in termini concreti ed attuali quali fossero i propositi che animavano i ricorrenti, avendo riportato stralci significativi delle conversazioni intercettate.

Il riferimento alla cellula di tipo triangolare dove il coordinatore può essere quello che tiene le fila del gruppo è contenuto nella parte della motivazione che si preoccupa di rispondere a specifiche osservazioni difensive tese a ricondurre il fatto in esame allo slancio di giovani irredentisti arabi che esprimono propositi di resistenza contro una coalizione di forze di occupazione.

Il Tribunale, dopo aver rilevato l'ingenuità di una simile interpretazione, ha insistito su quanto già esposto in ordine all'esistenza della cellula operativa, individuandone un'ulteriore caratteristica, con un richiamo storico a quanto accaduto nel fenomeno del terrorismo algerino, dove operava una cellula di tipo triangolare.

Una notazione di tipo incidentale viene di nuovo estrapolata dal percorso argomentativi seguito dal giudice e criticata in quanto priva dei requisiti di concretezza ed attualità, dimenticando che tutte le precedenti pagine della motivazione individuano circostanze concrete sulle quali si ancora il convincimento di esistenza dell'associazione finalizzata al terrorismo internazionale.

L'appartenenza degli indagati al mondo dell'integralismo islamico è affermata come premessa condivisa dagli stessi ricorrenti, cioè come appartenenza a quel filone culturale nel quale essi si riconoscono (nello stesso ricorso si da atto di tale punto di vista ideologico di parte del mondo musulmano escludendone, in quanto tale, il rilievo sotto il profilo penale, perché manifestazione della libertà di pensiero).

Ma non si tratta di affermazione apodittica, perché confermata dal risultato dell'attività di indagine, ampiamente illustrata, e che da riscontro non solo dell'adesione dei ricorrenti a tale corrente del pensiero islamico ma anche della loro aspirazione e disponibilità, in procinto di attuazione, a dare concreto contributo al terrorismo di matrice islamica.

Le critiche successive introducono considerazioni in fatto, mediante l'affermazione della responsabilità in qualsiasi sito internet delle informazioni e dei programmi contenuti nel materiale sequestrato, ovvero mediante le proposizioni di valutazioni alternative a quelle formulate dal Tribunale sulla definizione del significato della Jihad.

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativi sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30- 4/2/7/97 n. 6402, ric. Dessimone e altri).

Ulteriori critiche propongono il confronto fra il contenuto dei brogliacci delle intercettazioni effettuati con quanto riportato nel testo dell'ordinanza, denunciando quindi sostanzialmente un travisamento dei fatti stessi.

Ma nel giudizio di legittimità non è deducibile tale vizio, inteso come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali; il controllo demandato alla Corte di Cassazione ha ad oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. Sez. I, 10/1-10/2/2000 n. 94).

Tale vizio in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 lett. e) c.p.p.

L'accertamento di esso richiede pertanto la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione al giudice del precedente grado di impugnazione degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati, in modo che il vizio si possa eventualmente tradurre in mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Cass. S.U. 30 aprile 19976, Dessimone e altri).

Questa Corte, ancora a sezioni unite, ha ribadito la necessità di mantenere fermo il sindacato di legittimità in termini di rigorosa non interferenza con le valutazioni fattuali riservate al merito della prova nel senso che il vizio di motivazione deve

rimanere incanalato nel suo significato strettamente testuale, senza possibilità alcuna di sconfinamento nella verifica attraverso il controllo degli atti.

L'esame deve quindi rimanere vincolato alla motivazione, ma la verifica della sua completezza (cioè della sussistenza del vizio di omessa motivazione) impone di considerare come *tertium comparationis* non solo l'atto di impugnazione (precisa questo Collegio: sia in senso proprio, come l'appello, sia in senso più lato come il riesame), ma anche le memorie e gli atti difensivi con i quali la parte abbia rappresentato la questione (cfr. da ultimo Cass. S.U. 30/10-24/11/2003 n. 45276).

Con l'ultimo motivo i ricorrenti criticano il passaggio motivazionale nel quale, in esordio della motivazione, si afferma che alle persone sottoposte alle indagini si contesta di aver costituito una cellula dormiente e comunque già in fase di risveglio, rilevandone la contraddittorietà con l'assunto dell'esistenza di associazione aventi finalità di terrorismo internazionale.

Si osserva che si tratta di contraddizione solo apparente, perché evidente frutto di dislalia semantica riconducibile a semplice errore materiale che trova la sua implicita correzione nel successivo capoverso dove si riporta in sintesi l'oggetto della contestazione e dove si addebita chiaramente la costituzione di una cellula attiva ed organizzata.

Ricorso di R. C.: il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell'art. 270 bis c.p., sostanzialmente critica i passaggi della motivazione con i quali si definisce la Jihad, si indica come destinazione dell'esplicazione dell'azione del ricorrente l'Iraq e si attribuisca apoditticamente alla cellula la funzione di coagulo dell'ideologia e della pratica del terrorismo religioso islamico.

Ed invero le premesse interpretative dell'art. 270 bis c.p. sono coincidenti, nel senso che sia il ricorrente che l'ordinanza impugnata concordano nella definizione dell'associazione con finalità di terrorismo internazionale, da intendersi come struttura organizzativa caratterizzata da una programma comune ai partecipanti con il proposito del compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale.

Tanto chiarito, si osserva che il ricorso è inammissibile per la parte in cui sostanzialmente denuncia travisamento del fatto, laddove afferma non essere vero quanto affermato dal Tribunale in ordine alla volontà del ricorrente di recarsi in Iraq per combattere la Jihad, perché invece dagli atti risulterebbe che sua intenzione era recarsi in Tunisia, e in ordine al significato attribuito al termine Jihad.

Nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio di travisamento del fatto, inteso come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali; il controllo demandato alla Corte di Cassazione ha ad oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. Sez. I, 10/1-10/2/2000 n. 94).

Tale vizio in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 lett. e) c.p.p.

L'accertamento di esso richiede pertanto la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione al giudice del precedente grado di impugnazione degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati, in modo che il vizio si possa eventualmente tradurre in mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Cass. S.U. 30 aprile 1997, Dessimone e altri).

Questa Corte, ancora a sezioni Unite, ha ribadito la necessità di mantenere fermo il sindacato di legittimità in termini di rigorosa non interferenza con le valutazioni fattuali riservate al merito della prova nel senso che il vizio di motivazione deve rimanere incanalato nel suo significato strettamente testuale, senza possibilità alcuna di sconfinamento nella verifica attraverso il controllo degli atti.

L'esame deve quindi rimanere vincolato alla motivazione, ma la verifica della sua completezza (cioè della sussistenza del vizio di omessa motivazione) impone di considerare come *tertium comparationis* non solo l'atto di impugnazione (precisa questo Collegio; sia in senso proprio, come l'appello, sia in senso più lato come il riesame), ma anche le memorie e gli atti difensivi con i quali la parte abbia rappresentato la questione (cfr. da ultimo Cass. S.U. 30/10- 24/11/2003 n. 45276).

La successiva critica al passaggio della motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove afferma l'esistenza di cellula operativa che si è coagulata attorno a un'ideologia e pratica di terrorismo religioso islamico, è formulata in maniera manifestamente infondata attraverso la sua estrapolazione dall'iter argomentativo seguito dal Tribunale, che perviene a tale affermazione dopo un esame complessivo delle risultanze probatorie costituite dal contenuto del materiale sequestrato ad A. A. B. M., dal quale di è desunta la definizione di Jihad (per

come intesa dagli appartenenti all'associazione, che non è guerra di difesa); dalle conversazioni intercettate, di cui è protagonista anche il ricorrente, che individuano il R. M. come il punto di riferimento e come finalità quella di partecipare alla Jihad, con la programmazione di imminenti partenze con destinazione paesi dove operare non per operare alla resistenza ma per mettere in pratica il terrorismo, come giustificato con il passaggio della motivazione (non oggetto di critica) in cui si spiegano i collegamenti della cellula, alla quale il ricorrente apparteneva, con movimenti che riconducevano alla rete mondiale di Al Qaeda.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell'art. 273 c.p.p. per assenza di gravità indiziaria, è ancora inammissibile, perché addebita un significato di ambiguità al contenuto delle conversazioni intercettate e riferibili al ricorrente attraverso una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio già valutato, in maniera non manifestamente illogico, dal giudice di merito.

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30/4-2/7/97 n. 6402, ric. Dessimone e altri).

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 274 lett. b) e c) e 275 c.p.p., per non corretta applicazione dei principi di adeguatezza e proporzione nella scelta delle misure da applicare, è infondato perché la concretezza ed attualità delle esigenze (ancorché rilevate in motivazione con affermazione di sussistenza in re ipsa) è motivata in considerazione di quanto evidenziato dal complesso della motivazione.

I comportamenti concreti dai quali il Tribunale ha desunto la sussistenza del pericolo di fuga sono individuati nella manifesta intenzione di allontanarsi dall'Italia, desunta dall'annotazione di servizio della Digos di Firenze del 5 maggio

2004 e già resa palese dal contenuto delle conversazioni intercettate (tel. n. 13409 del 19/10/2003 e n. 1927 del 14/4/2004).

Ricorso di G. H. B. M. H.: 1 rimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell'art. 270 bis c.p., è coincidente con il primo motivo di ricorso proposto da R. C. sicché si rinvia al paragrafo che precede, con la seguenti specificazioni, necessarie per la peculiarità della posizione del ricorrente, il quale sostanzialmente denuncia travisamento del fatto, laddove afferma non essere vero quanto affermato dal Tribunale in ordine alla sua volontà di recarsi in Iraq per combattere la guerra santa.

Ed invero il Tribunale addebita al G. non di avere intenzione di recarsi in Iraq ma di aspirare al martirio e alla guerra santa.

Tali elementi, assieme alla partecipazione ad un incontro nel quale si parlava di un gruppo di trenta persone pronte a colpire, sono stati valutati dal Tribunale come significativi della sua piena adesione alla cellula operativa definita, sulla base di una serie di altri risconti gravemente indiziati (non criticati), come finalizzata al terrorismo internazionale.

Tale parte della motivazione, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in sede di legittimità, in considerazione dei limiti posti al sindacato del giudizio di cassazione dalla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.

La successiva critica al passaggio della motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove afferma l'esistenza di cellula operativa che si è coagulata attorno a un'ideologia e pratica di terrorismo religioso islamico, identica a quella proposta nel ricorso di R. C., sicché è manifestamente infondata per le ragioni sopra riportate alle quali si rinvia.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell'art. 273 c.p.p. per assenza di gravità indiziaria e che ricalca pedissequamente il secondo motivo di ricorso di R. C., è inammissibile per i motivi già indicati ai quali si rinvia.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione degli artt. 274 lett. b) e c) e 275 c.p.p., per non corretta applicazione dei principi di adeguatezza e proporzione nella scelta delle misure da applicare, è infondato perché la concretezza ed attualità delle esigenze (ancorché rilevate in motivazione con affermazione di sussistenza in re ipsa) è motivata in considerazione di quanto evidenziato dal complesso della motivazione.

I comportamenti concreti dai quali il Tribunale ha desunto la sussistenza del pericolo di fuga sono individuati nella manifesta intenzione di allontanarsi

dall'Italia (chiaro in tal senso è il riferimento all'annotazione di servizio della Digos di Firenze del 5 maggio 2004 e alla tel. N. 12481 del 14/4/2004).

Ricorso di A. A. B. M.: il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento associativo, è infondato in quanto il ricorrente si è limitato ad estrapolare dal contesto motivazionale la frase con la quale si spiega il tipo di organizzazione, esasperando peraltro la connotazione cellulare e ponendo come contrastante, con la sussistenza del necessario elemento soggettivo, la possibilità che gli associati non si conoscessero tra di loro.

Si osserva che la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere (ancorché connotata dalla finalità di terrorismo) è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo in tal modo realizzandosi la lesione dell'interesse salvaguardato dalla norma incriminatrice.

L'elemento della conoscenza reciproca tra gli affiliati ovvero di ciascuno di essi con i capi non è decisivo ai fini dell'appartenenza consapevole all'associazione stessa (Cass. Sez. 2, 17/1- 28/5/97 n. 4976).

In maniera del tutto generica il ricorrente addebita, poi, all'ordinanza impugnata di aver omesso di indicare l'esistenza di uno stabile vincolo associativo.

Si osserva che il provvedimento impugnato pone il fondamentalismo religioso come elemento di base sul quale si innesta la congerie di elementi probatori, tratti non solo dal materiale sequestrato al ricorrente ma anche dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni ambientali e telefoniche, che è stato congruamente valutato come significativo della finalità di terrorismo dell'organizzazione di tipo cellulare, sullo schema, storicamente accertato, del terrorismo algerino degli anni '90.

Una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo desumibile dalla continuità e sistematicità dei collegamenti di natura organizzativa (sia pure nella rilevata peculiarità del fenomeno definibile come terrorismo religioso a matrice islamica di natura internazionale), la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico, perché, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza finalizzati a terrorizzare, lo rendono ancor più pericoloso.

Anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia la mancata indicazione del ruolo partecipativo dell'odierno indagato, è infondato.

La circostanza che nel capo provvisorio di incolpazione vi sia un richiamo normativo sia al primo che al secondo comma dell'art. 270 bis c.p. non determina la denunciata carenza di motivazione.

L'ordinanza impugnata delinea con sufficiente precisione il ruolo del ricorrente allorché ne descrive le condotte.

La circostanza che questi non sia indicato come capo o promotore non può che ritornare a suo favore, per la ovvia considerazione che, allo stato, in difetto di specifica diversa indicazione, il suo ruolo può essere solo quello di partecipe.

I ricorsi debbono in conseguenza essere rigettati, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

A norma dell'art. 94 disp., att. c.p.p., a cura della Cancelleria deve essere trasmessa copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per quanto di competenza.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.

Roma, 21 dic. 2004.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2005.

